Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_28_1_DPR_168_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0168/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, recante "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 13 della menzionata legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, e in particolare:
- il comma 2 laddove la Regione, al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, si impegna a fornire assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero;
- il comma 3, lettera b) il quale prevede che la Regione sostenga le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
- il comma 4 laddove la Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene:
- alla lettera b) le adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;
- alla lettera c) l'affidamento familiare;

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, che prevede che gli interventi economici di cui sopra, indicati al comma 3, lettera b) e al comma 4, lettere b) e c) del summenzionato articolo 13, siano erogati dal Servizio sociale dei Comuni;
VISTO, inoltre, il comma 6 dello stesso articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006 che dispone che con regolamento regionale siano determinati sia i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità in questione, sia la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2008, n. 2220 con la quale è stata approvata in via preliminare la bozza di "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e della misura e modalità di utilizzo delle risorse da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";
VISTO il parere favorevole dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori, espresso ai sensi dell'articolo 21,

comma 1, lettera d) della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche e integrazioni, con nota prot. n. 14/PN/d/09 del 25 febbraio 2009, la quale contiene anche delle proposte di modifiche formali, alcune delle quali si ritiene di recepire; in particolare non si ritiene di recepire l'osservazione in merito all'articolo 2, in quanto è lo stesso articolo 13 che, al comma 6, lettera b) della legge regionale 11/2006 dispone che le risorse siano ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, quella in merito all'articolo 4 relativamente al suggerimento di estendere gli interventi finanziabili anche a quelli di promozione dell'affido familiare, in quanto tale attività sarà attuata attraverso l'emanazione di apposite linee guida, già in corso di predisposizione;
VISTA la delibera n. 19 del 3 dicembre 2008 della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, che si ritiene di recepire:
"a) la percentuale di destinazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 2 possa essere spostata a uno o all'altro intervento in caso di esubero di fondi in un gruppo o nell'altro;
b) venga stabilito preliminarmente un progetto personalizzato";
VISTO l'estratto del processo verbale n. 43 del 17 dicembre 2008, del Consiglio delle autonomie locali, il quale, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprime parere favorevole con le medesime modifiche proposte in sede di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
ATTESO che la Consulta regionale per le famiglie, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11/2006, nella seduta del 29 aprile 2009 ha espresso parere favorevole;
VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2.6/3809-09 dell'8 maggio 2009, con la quale si comunica che la III Commissione permanente nella seduta del 7 maggio 2009 ha espresso favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009, n. 1359 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_168_2_ALL1

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 11/2006, nonché la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici al fine di sostenere le famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonché garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia.

Art. 2 destinatari

1. Ai sensi dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale 11/2006 i destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 3 criteri di riparto ed erogazione

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite come segue:
a) l'80% sulla base della popolazione adulta residente in ogni ambito distrettuale;
b) il 20% sulla base del numero di adozioni e di affidi familiari attuati in ogni ambito distrettuale nell'anno precedente o, qualora i dati non siano disponibili, dell'anno antecedente.
2. I dati relativi alle percentuali indicate al comma 1, lettera a) sono desunti dalla rilevazione annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), quelli indicati alla lettera b) sono desunti dalla rilevazione annuale del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA) di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
3. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni annualmente in un'unica soluzione.

Art. 4 misura, modalità e criteri per la concessione dei benefici da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni

1. I fondi trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo il riparto di cui all'articolo 3 sono destinati ai seguenti interventi:
a) sostegno delle spese sostenute dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
b) sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
c) sostegno all'affidamento familiare.
2. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni destinano i fondi trasferiti secondo le seguenti modalità:
a) il 60% per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) il 40% per gli interventi di cui al comma 1, lettera c).
3. L'eventuale disponibilità residua di una delle quote è trasferita all'altra quota.
4. Il finanziamento regionale concorre a sostenere:
a) rimborsi spese, di cui al comma 1, lettera a), per:
  1) costo dei titoli di viaggio per l'utilizzo dei mezzi di trasporto fino all'80% della spesa sostenuta;
  2) costo di un quinto del prezzo medio, in Italia, alla data di partenza, di un litro di benzina per ogni chilometro percorso;
  3) costo per pedaggi autostradali;
  4) costo di pernottamento fino ad una spesa massima di € 200,00 giornaliere o costi di locazione di un immobile per un importo massimo di € 500,00 mensili, per il tempo strettamente necessario agli adempimenti amministrativo-burocratici come attestato dall'ente autorizzato di cui all'articolo 39 ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
b) spese di cui al comma 1, lettera b):
  1) spese per servizi e interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale,

specificatamente attivati a favore del minore dal Servizio sociale dei Comuni;
2) rimborsi spese sostenute direttamente dalle famiglie, qualora non siano attivati i servizi e gli interventi di cui al comma 4, lettera b) numero 1), per interventi, previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio sociale dei Comuni, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore per un periodo massimo di 12 mesi;
3) rimborsi spese sostenute direttamente dalle famiglie per presidi sanitari e prestazioni sociosanitarie a favore del minore qualora non fornite dal sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi;
c) spese di cui al comma 1, lettera c):
1) spese per servizi e interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale, specificatamente attivati a favore del minore dal Servizio sociale dei Comuni e finalizzati all'aiuto personale del minore soltanto qualora non garantiti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare;
2) rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, soltanto qualora non siano sostenute da altri benefici normativi in materia di affido familiare e qualora non siano attivati i servizi e gli interventi di cui al comma 4, lettera c), numero 1), per interventi, previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio sociale dei Comuni, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore per un periodo massimo di 12 mesi;
3) rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, per presidi sanitari e prestazioni sociosanitarie a favore del minore qualora non fornite dal sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi;
4) rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, per servizi e interventi, previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio sociale dei Comuni, finalizzati all'aiuto personale del minore qualora non previsti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare per un periodo massimo di 12 mesi;
5. Tutte le spese sostenute dalle famiglie, così come indicato al comma 4, devono essere dimostrate da idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
6. Le spese di cui al comma 1 lettere a) e b) sono ammissibili per le famiglie che possiedono un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e integrazioni, pari o inferiore a € 50.000,00 annui.

Art. 5 rendicontazione

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 6 valutazione

1. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni di osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006, verifica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11/2006, l'efficacia degli interventi realizzati ai sensi del presente regolamento.
2. La valutazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11/2006, riguarda i risultati ottenuti con gli interventi realizzati, le modalità organizzative adottate nonché la spesa sostenuta e si basa su criteri di efficacia e di efficienza.
3. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni forniscono alla Direzione salute e protezione sociale la documentazione richiesta ai fini della valutazione, integrata da un prospetto delle spese per tipologia di intervento effettuato.

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_169_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres.

Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del

Consorzio di bonifica Pianura isontina.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, recante "Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico";
VISTO segnatamente l'articolo 2, comma 2, della predetta legge regionale 28/2002, secondo cui "sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati";
RICHIAMATO il proprio decreto 31 luglio 1989 n. 0420/Pres. di classificazione e relativa delimitazione del Consorzio di bonifica Pianura isontina;
VISTA la nota del Comune di Dolegna del Collio, prot. 1141/2008, del 7 marzo 2008, con cui lo stesso richiede alla Regione l'inserimento di tutto il territorio comunale nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura isontina;
VISTA la nota del Comune di Prepotto, prot. 824/2008, del 20 febbraio 2008 con cui lo stesso richiede alla Regione l'inserimento di tutto il territorio comunale nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura isontina;
VISTE le note della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, prot. 8/7.11/31569, prot. 8/7.11/31554, prot. 8/7.11/31564, del 11 aprile 2008 con cui è stato comunicato a tutti gli enti interessati l'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per l'inserimento dei Comuni di Dolegna del Collio, Prepotto nonché - ai fini della conservazione dell'unità comprensoriale - di tutta la superficie del Comune di Cormons nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura isontina;
VISTA la nota del Comune di Cormons, prot. 10834, del 3 giugno 2008 con cui lo stesso comunica il parere favorevole all'inserimento di tutta la superficie comunale nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura isontina;
VISTA la nota del Consorzio di bonifica Pianura isontina, prot. 1347, del 10 giugno 2008, con cui si comunica il consenso all'estensione del comprensorio di bonifica secondo quanto sopra descritto;
ATTESO che non sono giunte alla Regione ulteriori comunicazioni in merito alla procedura avviata da parte degli altri enti interessati al procedimento;
RITENUTO opportuno - al fine di permettere una attività omogenea ed efficace nel settore della bonifica ed irrigazione a favore delle imprese agricole situate nei citati comuni - di procedere all'inclusione all'interno della perimetrazione del comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina di tutta la superficie comunale dei Comuni di Cormons e Dolegna del Collio, siti in provincia di Gorizia, nonché del Comune di Prepotto che, pur trovandosi in provincia di Udine, è collocato nel medesimo bacino idrografico facente riferimento al Consorzio in parola;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009 n. 1058;

DECRETA

1. È approvata l'inclusione all'interno della perimetrazione del comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina, di tutta la superficie comunale dei Comuni di Cormons, Dolegna del Collio e Prepotto.
2 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_170_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0170/Pres.

LR 12/2002, art. 19, comma 2 lett. b). Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante "Disciplina organica dell'artigianato";

VISTO il proprio decreto 28 dicembre 2007, n. 0424/Pres. con cui è stata ricostituita la Commissione Provinciale per l'artigianato di Gorizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12/2002;
ATTESO che in sede di ricostituzione del menzionato organo collegiale, è stato nominato quale componente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b) della succitata legge regionale 12/2009, il dott. Roberto Filippo, funzionario della Direzione centrale attività produttive;
ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 1049 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano al dott. Roberto Filippo;
CONSIDERATO opportuno, al fine della riorganizzazione delle attribuzioni di competenze nell'ambito dell'attività dei dipendenti della Direzione centrale attività produttive sostituire, in seno al suddetto organo collegiale, il dott. Roberto Filippo con il sig. Luigino Bozzer, funzionario della medesima Direzione centrale;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009, n. 1283;

DECRETA

1. Il sig. Luigino Bozzer è nominato componente della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, in sostituzione del dott. Roberto Filippo.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_171_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0171/Pres.

Sostituzione di un componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 concernente i criteri generali per la ripartizione dei seggi camerali in rappresentanza dei vari settori economici;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;
VISTO il proprio decreto 26 agosto 2008, n. 0214/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Gorizia, i membri componenti il Consiglio medesimo;
VISTA la nota prot. n. 5822 del 18 maggio 2009 con la quale il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia ha comunicato le dimissioni del signor Pio Traini, consigliere camerale in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese, a suo tempo designato da Unione degli Industriali della provincia di Gorizia - Assindustria Gorizia e Ascom Confcommercio della provincia di Gorizia, apparentate tra loro;
ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;
ACQUISITA la designazione congiunta trasmessa con nota prot. n. 80/09-1662/IA del 18 giugno 2009 dalle organizzazioni imprenditoriali interessate, sopraccitate;
ACQUISITA altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

1. Il signor Oscar Zorgniotti è nominato, in base alla designazione congiunta pervenuta da Unione degli Industriali della provincia di Gorizia - Assindustria Gorizia e Ascom Confcommercio della provincia di Gorizia, apparentate tra loro, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese, rappresentato nel Consiglio camerale citato, in sostituzione del signor Pio Traini, dimissionario.
2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato organo collegiale.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_172_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0172/Pres.

LR 17/2008, art. 10, comma 68 e comma 69. (Legge finanziaria 2009). Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), in base al quale la Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore delle famiglie delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro;

VISTO, il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 56 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" emanato con proprio decreto 30 luglio 2008, n. 0186/Pres.;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del regolamento emanato con proprio decreto n. 0186/Pres./2008 il quale individua i beneficiari dei contributi nei familiari superstiti dei lavoratori deceduti successivamente al 31 dicembre 2006 in conseguenza di infortuni sul lavoro;

RITENUTO di contenere il disagio economico connesso anche agli infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore all'1 gennaio 2007, prevedendo, l'erogazione di contributi anche in tale ipotesi;

VISTO l'articolo 10, comma 68, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) in base al quale il Fondo regionale di solidarietà di cui all'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005 eroga contributi a favore dei figli delle persone decedute per ragioni di lavoro anteriormente al 1° gennaio 2007, a condizione che i beneficiari non abbiano raggiunto la maggiore età al 9 gennaio 2009, data di entrata in vigore della medesima legge regionale;

VISTO il comma 69 del medesimo articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, secondo il quale con regolamento regionale, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri, le modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi in parola;

SENTITA la Commissione regionale per il lavoro che, nella seduta dell'11 febbraio 2009, dopo aver esaminato lo schema di regolamento, ha proposto di estendere l'erogazione dei contributi in argomento anche ai casi in cui l'infortunio sul lavoro si verifichi al di fuori del territorio regionale;

ATTESO che tale proposta è stata accolta;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2009, n. 625 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009)";

SENTITA la competente Commissione del Consiglio regionale che, nella seduta di data 10 giugno 2009, ha esaminato Regolamento di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 1387, con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10,commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009)";

DECRETA

1. É emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_172_2_ALL1

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17- (Legge finanziaria 2009), i criteri, le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro, verificatisi in data anteriore al 1° gennaio 2007, al fine di contenere il disagio economico derivante agli stessi.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari in concorso tra loro i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro avvenuti in regione anteriormente al 1° gennaio 2007, compresi quelli verificatisi durante le trasferte o nel corso di attività lavorative svolte al di fuori del territorio regionale.
2. Le vittime, al momento del decesso per infortunio sul lavoro, devono risultare residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.
3. I beneficiari di cui al comma 1 non devono aver raggiunto la maggiore età al 9 gennaio 2009 , data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2008 (Legge finanziaria 2009).

Art. 3 ammontare dei contributi

1. Il contributo è pari a:
a) euro 10.000, se l'avente diritto è uno;
b) euro 12.000, se gli aventi diritto sono in numero di due;
c) euro 15.000 se gli aventi diritto sono in numero di tre;
d) euro 18.000 se gli aventi diritto sono in numero superiore a tre.
2. In caso di concorso di più aventi diritto, il contributo spettante è suddiviso in parti uguali.

Art. 4 cumulabilità dei contributi

1. I contributi sono cumulabili con altri benefici previsti da leggi statali o regionali.

Art. 5 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto dal Direttore centrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito Internet delle Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il termine ultimo del 31 ottobre 2012.
3. Qualora non vi siano, tra gli aventi diritto, figli minori che nel frattempo hanno raggiunto la maggiore età, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata e sottoscritta in nome e per conto dei figli minori dal genitore esercente la potestà ovvero dal soggetto esercente la tutela e corredata da una dichiarazione sottoscritta dal medesimo, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la qualità di soggetto legittimato all'esercizio della potestà o tutela, la parentela degli aventi diritto con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso e la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che non vi sono altri figli aventi diritto.
4. Qualora, tra gli aventi diritto, vi siano sia figli ancora minori che figli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2,comma 2, che, nel frattempo, hanno compiuto la maggiore età, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata congiuntamente e sottoscritta, in nome e per conto dei minori, dal genito-

re esercente la potestà ovvero dal soggetto esercente la tutela nonché da ciascuno dei figli maggiorenni, ed è corredata da:
a) una dichiarazione sottoscritta dal genitore o dal tutore, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la qualità di soggetto legittimato all'esercizio della potestà o tutela, la parentela dei minori aventi diritto con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che la domanda viene presentata in forma congiunta da tutti gli aventi diritto;
b) una dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei figli maggiorenni richiedenti, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la parentela dei richiedenti con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che la domanda viene presentata in forma congiunta da tutti gli aventi diritto;
c) la designazione del soggetto delegato a ricevere, per conto di tutti gli aventi diritto, sia maggiorenni che minorenni, tutte le comunicazioni previste dal procedimento di cui al presente regolamento, nonché a ricevere, per conto degli stessi, l'erogazione del contributo.
5. Qualora vi sia un unico figlio avente diritto, che nel frattempo ha compiuto la maggiore età, la domanda, a pena di inammissibilità, è presentata e sottoscritta dal medesimo ed è corredata da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la parentela con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro ed il fatto che non vi sono altri figli aventi diritto .
6. Qualora vi siano due o più figli aventi diritto, che nel frattempo hanno compiuto tutti la maggiore età, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascuno di essi ed è corredata da:
a) una dichiarazione sottoscritta da ciascuno dei richiedenti, resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive,attestante la parentela con il lavoratore deceduto, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso, la località nella quale è avvenuto l'infortunio sul lavoro, ed il fatto che la domanda viene presentata in forma congiunta da tutti gli aventi diritto;
b) la designazione del soggetto delegato a ricevere, per loro conto, tutte le comunicazioni previste dal procedimento di cui al presente regolamento, nonché a ricevere l'erogazione del contributo.
7. Nell'ipotesi di cui ai commi 4 e 6, la domanda può essere ugualmente presentata anche se, per fondate ragioni espressamente indicate, uno o più degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nel caso di aventi diritto ancora minorenni, la persona che esercita la potestà o la tutela, non abbiano potuto sottoscriverla. In tale caso coloro che sottoscrivono la domanda rilasciano una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'identità dei soggetti che non hanno sottoscritto la domanda e la residenza o il domicilio dei medesimi.

Art. 6 concessione ed erogazione del contributo

1. Le domande sono ammesse a contributo tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:
a) dal timbro datario apposto dall'ufficio procedente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o corriere.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. Il termine può essere prorogato su richiesta motivata presentata prima della scadenza.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di coloro che non hanno sottoscritto la domanda di contributo. Questi possono aderire alla domanda proponendo istanza all'ufficio procedente entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, a pena di decadenza.
4. L'ufficio procedente, in ogni caso, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).
5. Il responsabile dell'istruttoria verifica che il decesso del familiare sia stato causato da un infortunio sul lavoro acquisendo idonea certificazione in tal senso dalla Direzione provinciale del lavoro o dalla sede dell'INAIL, territorialmente competenti.

6. Qualora la Direzione provinciale del Lavoro o la sede INAIL, territorialmente competenti, non siano in grado di fornire idonea certificazione attestante che il decesso sia dipeso da infortunio sul lavoro, rimane in capo ai richiedenti il contributo l'onere di comprovarlo.
7. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 e fino all'acquisizione degli esiti delle verifiche di cui al commi 5 e 6, il termine per la concessione è sospeso.
8. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo ed ottenuta la certificazione di cui al comma 5, la struttura procedente provvede alla concessione.
9. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilità di risorse.
10. L'erogazione interviene entro trenta giorni dalla concessione del contributo.
11. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 7 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_173_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres.

LR 2/2002, art. 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla LR 2/2002, recante "Disciplina organica del turismo".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 178 della sopraccitata legge regionale 2/2002, ai sensi del quale gli allegati da A a G sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;
VISTO l'allegato A alla legge, il quale prevede i requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, con riferimento all'articolo 65, e in particolare la lettera A1 dello stesso allegato, intitolata "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo";
VISTO il decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 34 del giorno 11 febbraio 2009, adottato d'intesa con le Regioni e inerente a detta definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera;
ATTESO che con il sopraccitato decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati definiti, a livello nazionale, gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi;
DATO ATTO che l'obiettivo dell'incremento degli standard qualitativi delle strutture ricettive e servizi correlati è espressamente contemplato negli strumenti strategici regionali e che le modifiche da apportare per recepire i nuovi standard minimi corrispondono alle aspettative del mercato turistico;
RITENUTO necessario disporre un adeguamento dei requisiti previsti all'allegato A, lettera A1, parti 1 e 2, della legge regionale 2/2002 per gli alberghi, i motel e i villaggi albergo, nell'ottica dell'armonizzazione della classificazione alberghiera perseguita dall'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni e dal D.P.C.M. che la recepisce, nonché talune altre modifiche opportune, come l'inserimento dell'elenco delle dotazioni minime richieste nelle unità abitative, in precedenza mancante;
RICHIAMATO l'articolo 3 del citato decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che precisa in quali casi sono applicabili i nuovi standard minimi, distinguendo anche fra standard strutturali e non;
RITENUTO che per alberghi già esistenti si debbano intendere, ai fini del presente decreto, strutture già classificate ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

RICORDATO che, in particolare in tema di definizione degli interventi edilizi, di regime edificatorio e di titoli abilitativi edilizi, con l'articolo 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) la Regione si è conformata ai principi generali della legislazione statale in materia di edilizia, ferme restando le leggi regionali di settore, recependo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
RICHIAMATI quindi la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
CONSIDERATA opportuna, per tutto quanto precede, la riscrittura dell'attuale lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, con l'introduzione di una nuova partizione in due sezioni, con separata indicazione dei requisiti minimi obbligatori per alberghi, motel e villaggi albergo già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto - sezione A1.1. - e di quelli previsti per alberghi, motel e villaggi albergo in caso di nuova costruzione o ristrutturazione - sezione A1.2. - come dall'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RICORDATO che la definizione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, in vista del successivo recepimento da parte delle Regioni, è stata approfondita attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione anche delle associazioni di categoria;
RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
CONSIDERATO opportuno, ai fini dell'adeguamento ai nuovi standard minimi, tener conto, in un primo tempo, dell'eventuale periodo di validità residuo delle classificazioni in essere, fermo restando che l'adeguamento stesso va comunque completato entro il 31 dicembre 2010;
RICHIAMATA in proposito anche la legge regionale 2/2002, in particolare gli articoli 56, 57, 58, 59, 62, 65 e 66;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009, n. 1280;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e per i motivi illustrati in premessa, il testo della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002 fermo il titolo "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo", è sostituito con il testo dell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è costituito dalle due sezioni A1.1, "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo - strutture già autorizzate", e A1.2, "Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo - strutture di nuova costruzione o ristrutturazione".
2. Per le finalità di cui al presente decreto, per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lettera c) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o di altre norme richiamate o fatte salve da tali provvedimenti legislativi.
3. Gli alberghi, i motel o i villaggi albergo sono classificati in cinque classi contrassegnate da stelle, come previsto dall'articolo 65 della legge regionale 2/2002, in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato A lettera A1, come modificata con il presente atto, con le seguenti specificazioni:
a) per alberghi, motel o villaggi albergo già classificati e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e non interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento sono obbligatori i soli requisiti minimi di cui alla nuova sezione A1.1;
b) in caso di nuova apertura o di ristrutturazione, alberghi, motel e villaggi albergo sono classificati secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'allegato A, lettera A1, sezione A1.2 alla presente legge; nel caso di incremento dei volumi senza modifica delle parti esistenti, detti standard minimi di cui alla sezione A1.2 devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi;
c) in caso di alberghi, motel o villaggi albergo interessati da interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione, siano già stati presentati agli uffici competenti i progetti relativi a interventi di costruzione o ristrutturazione, per dette strutture non si applicano i requisiti minimi di cui alla sezione A1.2, bensì i requisiti minimi di cui alla nuova sezione A1.1;
d) limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.
4. A partire dal 1° ottobre 2009 e salvo il termine ultimo di cui al punto seguente, la classificazione di alberghi, motel o villaggi albergo ai sensi degli articoli 56 comma 2, 57 e 58 della legge regionale 2/2002

- cioè la prima classificazione della struttura nuova, o, alla scadenza del periodo di validità di quella già ottenuta, la classificazione a rinnovo - è attribuita in base ai nuovi standard minimi di cui alla nuova lettera A1 dell'allegato A che siano applicabili, secondo quanto precede, alla specifica struttura; a tal fine la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, di cui all'articolo 58 della legge regionale 2/2002, è compilata secondo modelli conformi alle nuove sezioni A1.1 e A1.2 della lettera A1 dell'allegato A, anche qualora sia stata già presentata al Comune competente in base agli allegati previgenti.
5. In ogni caso, per tutti gli alberghi, i motel e i villaggi albergo, l'adeguamento ai nuovi standard minimi a ciascuna struttura applicabili è completato e dimostrato entro il 31 dicembre 2010 con la presentazione agli enti competenti, da parte di titolari o gestori delle strutture suddette, della scheda di denuncia di cui all'articolo 58 della legge regionale 2/2002, redatta secondo i nuovi modelli conformi ai requisiti minimi approvati con il presente atto, in base alla quale l'organo competente attribuisce alle strutture una nuova classificazione che sostituisce la precedente.
6. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione.

TONDO

09_28_1_DPR_173_2_ALL1

NB: la lettera A1 è suddivisa in due sezioni, A1.1 e A1.2

A1.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo - strutture già autorizzate

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.012 assicurati 16/24 ore con personale in via esclusiva (4)
- 1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
- 1.014 assicurati 12/24 ore (1) (2)

1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
- 1.021 portiere di notte (4) (5)
- 1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
- 1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere (4) (5)
- 1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere o cassaforte dell'albergo (3)
- 1.033 in cassaforte dell'albergo (1) (2)

1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
- 1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
- 1.043 assicurato a mezzo carrello 16/24 ore (3)
- 1.044 assicurato a mezzo carrello 12/24 ore (1) (2)

1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
- 1.051 in sala apposita (5)
- 1.052 nelle camere o unità abitative a richiesta del cliente (4) (5)
- 1.053 in sala apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati (4)
- 1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)

1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE NEGLI ORARI PREVISTI PER LA RISTORAZIONE (5)

1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO L'IMPIANTO:
- 1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4)
- 1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
- 1.074 assicurato 12/24 ore (2)

1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
- 1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
- 1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITÀ ABITATIVE:
- 1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
- 1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
- 1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)

1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)

1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (3) (4) (5)

1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI:
- 3 lingue (5)
- 2 lingue (4)
- 1 lingua (3)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.141 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.142 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.143 ciabattine (4) (5)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.149 asciugacapelli (3) (4) (5)
1.150 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)
1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI
1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.153 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)
1.16 ACCESSORI NELLE CAMERE:
1.161 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
1.162 necessario per scrivere (4) (5)
1.17 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.171 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
1.172 resa entro le 24 ore (4)
1.18 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITÀ ABITATIVE:
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.182 una volta al giorno (1) (2) (3)
1.19 SERVIZIO DI PARCHEGGIO
1.191 assicurato 24/24 ore per tutte le camere o unità abitative (5)
1.192 assicurato 24/24 ore per l'80 per cento delle camere o unità abitative (4)
1.20 SERVIZIO DI AUTOMOBILE
1.201 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE:
2.011 100 per cento (4) (5)
2.012 almeno l'80 per cento (3)
2.013 almeno il 60 per cento (2)
2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)
2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)
2.03 RISCALDAMENTO:
2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva,il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate)
2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:

2.041 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (5)
2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(ad esclusione degli immobili esistenti per i quali gli impianti non sono tecnicamente realizzabili).
2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:
2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno),se tecnicamente realizzabili (2) (3)
2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)
2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.077 angolo soggiorno arredato (5)
2.08 SEDIE E POLTRONE NELLE CAMERE:
2.081 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3)
2.082 una poltroncina per letto (4) (5)
2.09 DISPONIBILITÀ DI SUITES:
2.091 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)
2.10 TELEVISIONE:
2.101 in tutte le camere con rete TV satellitare (4) (5)
2.102 in tutte le camere (3)
2.103 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
2.11 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA
2.111 in tutte le camere (4) (5)
2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE (4) (5)
2.13 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI (3) (4) (5)
2.14 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.141 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.142 chiamata con telefono o campanello (1) (2)
2.15 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.151 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
2.16 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.161 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
2.162 cabina telefonica per clienti (5)
2.163 spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4)
2.17 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (4) (5)
2.18 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.181 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)
2.182 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo la superficie della sala ristorante o del bar qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)
2.183 come 2.182, maggiorata del 20 per cento (3)
2.184 come 2.182, maggiorata del 30 per cento (4)
2.185 come 2.182, maggiorata del 50 per cento (5)
2.19 SALA RISTORANTE:
2.191 in locale apposito riservato agli alloggiati (5)
2.192 in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (4)
2.20 BAR:
2.201 banco bar in locale distinto (5)
2.202 banco bar in sala appositamente attrezzata (4)
2.203 banco bar posto in locale comune (3)
2.204 attrezzatura bar posta in locale comune (1) (2)
2.21 SALE SEPARATE:
2.211 sala riservata per riunioni (5)
2.212 sala soggiorno/lettura/divertimento (4) (5)

2.22 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)
2.23 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)
2.24 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (5)
2.25 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)
2.26 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (5)

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto, illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)
3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (5)
3.015 poltrone o divano nel soggiorno (4)
3.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3) (4) (5)
3.022 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)
3.023 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)
3.024 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)

- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

3.025 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)

- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.026 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (5)
3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)
3.03 DOTAZIONI BAGNO:
3.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
3.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
3.033 ciabattine (4) (5)
3.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
3.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
3.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
3.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
3.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
3.039 asciugacapelli (3) (4) (5)
3.040 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)
3.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
3.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
3.043 televisione (3)
3.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
3.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
3.046 necessario per scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
3.047 radio o filodiffusione (4) (5)

3.048 connessione a internet (4) (5)
3.049 insonorizzazione (4) (5)

A1.2 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo - strutture di nuova costruzione o ristrutturazione

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI:
1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.012 assicurati 16/24 ore con personale in via esclusiva (4)
1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
1.014 assicurati 12/24 ore (1) (2)
1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.021 portiere di notte (4) (5)
1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)
1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere(5) (4)
1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere o cassaforte dell'albergo (3)
1.033 in cassaforte dell'albergo (1) (2)
1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI:
1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.043 assicurato a mezzo carrello 16/24 ore (3)
1.044 assicurato a mezzo carrello 12/24 ore (1) (2)
1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE:
1.051 in sala o area apposita (5)
1.052 nelle camere o unità abitative a richiesta del cliente (4) (5)
1.053 in sala o area apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati(4)
1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3)
1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE NEGLI ORARI PREVISTI PER LA RISTORAZIONE (5)
1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO L'IMPIANTO:
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5)
1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4)
1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.074 assicurato 12/24 ore (2)
1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (5)
1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITÀ ABITATIVE:
1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (5)
1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (4)
1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (4) (5)
1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (3) (4) (5)
1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA INFORMAZIONI:

- 3 lingue (5)
- 2 lingue (4)
- 1 lingua (3)

1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE:
1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE:
1.141 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.142 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.143 ciabattine (4) (5)
1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.149 asciugacapelli (3) (4) (5)
1.150 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)
1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI
1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)
1.153 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)
1.16 ACCESSORI NELLE CAMERE
1.161 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
1.162 necessario per scrivere (4) (5)
1.17 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.171 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)
1.172 resa entro le 24 ore (4)
1.18 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITÀ ABITATIVE:
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.182 una volta al giorno (1) (2) (3)
1.19 SERVIZIO DI PARCHEGGIO
1.191 assicurato 24/24 ore per tutte le camere o unità abitative (5)
1.192 assicurato 24/24 ore per l'80 per cento delle camere o unità abitative (4)
1.20 SERVIZIO DI AUTOMOBILE
1.201 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5)

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE
2.011 100 per cento (3) (4) (5)
2.012 almeno l'80 per cento (2)
2.013 almeno il 40 per cento (1)
2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:
2.021 uno ogni 6 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)
2.022 uno ogni 8 posti letto o frazione non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)
2.03 SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI LOCALI E AREE COMUNI E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON GABINETTO DISTINTO PER SESSO (1) (2) (3) (4) (5)
2.04 RISCALDAMENTO:
2.041 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva,il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate)
2.05 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.051 nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (5)
2.06 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI:
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
2.071 qualunque sia il numero dei livelli (4) (5)
2.072 per gli esercizi con locali superiori ai due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti,anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) (2) (3)
2.08 DOTAZIONE DELLE CAMERE:
2.081 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
2.082 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
2.083 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)

2.084 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2)
2.085 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.086 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.087 angolo soggiorno arredato (5)
2.088 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3)
2.089 una poltrona (4) (5)
2.09 DISPONIBILITÀ DI SUITES:
2.091 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)
2.10 TELEVISIONE:
2.101 in tutte le camere con rete tv satellitare (4) (5)
2.102 in tutte le camere (3)
2.103 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
2.11 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE O UNITÀ ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA
2.111 in tutte le camere (4) (5)
2.12 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE (4) (5)
2.13 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI (3) (4) (5)
2.14 CHIAMATA DEL PERSONALE:
2.141 chiamata con telefono (3) (4) (5)
2.142 chiamata con telefono, citofono o campanello (1) (2)
2.15 TELEFONO NELLE CAMERE:
2.151 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)
2.16 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.161 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
2.162 cabina telefonica per clienti (5)
2.163 spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4)
2.17 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (4) (5)
2.18 SALE O AREE COMUNI: LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO
2.181 un locale (che può coincidere con l'eventuale sala ristorante, bar o colazione) (1)
2.182 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)
2.183 come 2.192, maggiorata del 20 per cento, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante (3)
2.184 come 2.192, maggiorata del 30 per cento, esclusa dal computo l'eventuale sala ristorante (4)
2.185 come 2.192, maggiorata del 50 per cento, esclusa dal computo la prevista sala ristorante (5)
2.19 SALE O AREE COMUNI: SALA RISTORANTE
2.191 sala ristorante in locale apposito riservato agli alloggiati (5)
2.192 sala ristorante in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (3) (4)
2.20 SALE O AREE COMUNI: BAR
2.201 sala bar (5)
2.202 sala o area bar appositamente attrezzata (4)
2.203 sala o area bar in locale comune (3)
2.204 punto ristoro, anche con distributore automatico, posto in locale comune (1) (2)
2.21 SALE O AREE COMUNI:
2.211 sala o area riservata per riunioni (4) (5)
2.212 sala soggiorno/lettura/divertimento (4) (5)
2.22 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA
(salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (5)
2.23 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)
2.24 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (5)
2.25 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)
2.26 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE (4) (5)

3. SUPERFICI CAMERE E BAGNI PRIVATI

3.01 per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati (4) (5)
3.02 per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3)
3.03 per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati (5)
3.04 per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati (4)
3.05 per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3)

3.06 per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati (1) (2) (3) (4) (5)
3.07 per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati (5)
3.08 per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati (4)
3.09 per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati (1) (2) (3)
(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

4. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE
4.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO:
4.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
4.012 armadio, cassetti, grucce, comodino o piano di appoggio per posto letto , illuminazione, lampade o applique (1) (2) (3) (4) (5)
4.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero delle persone ospitabili (1) (2) (3) (4) (5)
4.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (5)
4.015 poltrone o divano nel soggiorno (4)
4.02 DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
4.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (1) (2) (3) (4) (5)
4.022 frigorifero (1) (2) (3) (4) (5)
4.023 lavello con scolapiatti (1) (2) (3) (4) (5)
4.024 per ciascuna persona ospitabile (1) (2) (3) (4) (5)
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

4.025 per ciascuna unità abitativa (1) (2) (3) (4) (5)
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

4.026 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (5)
4.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (1) (2) (3) (4) (5)
4.03 DOTAZIONI BAGNO:
4.031 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
4.032 bagnoschiuma (3) (4) (5)
4.033 ciabattine (4) (5)
4.034 accappatoio da bagno per persona (4) (5)
4.035 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato alle persone ospitabili e tappetino (1) (2) (3) (4) (5)
4.036 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)
4.037 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
4.038 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
4.039 asciugacapelli (3) (4) (5)
4.040 chiamata di emergenza (1) (2) (3) (4) (5)
4.04 DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITÀ ABITATIVE:
4.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5)
4.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (1) (2) (3) (4) (5)
4.043 televisione (3)
4.044 televisione con rete tv satellitare (4) (5)
4.045 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

4.046 necessario per scrivere (1) (2) (3) (4) (5)
4.047 radio o filodiffusione (4) (5)
4.048 connessione a internet (4) (5)
4.049 insonorizzazione (4) (5)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_174_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0174/Pres.

Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, articolo 61, comma 2.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;
VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, nonché le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
VISTO il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo";
CONSIDERATO che l'articolo 14 della suddetta legge regionale 16/2008 ha sostituito il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 16/2002 con il seguente:
"2. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua sono destinate per una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un importo a metro cubo non inferiore all'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e dei relativi decreti attuativi, ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale. Le modalità di suddivisione della citata quota tra i Comuni sono stabilite con regolamento. In caso di rinuncia da parte di un Comune all'importo spettante ai sensi del regolamento, la relativa somma è destinata all'abbattimento del canone demaniale";
RITENUTO pertanto di provvedere all'emanazione del regolamento previsto dal suddetto comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 16/2002, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 16/2002;
VISTO l'allegato schema di regolamento recante "Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, articolo 61, comma 2";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 1391;

DECRETA

1. È emanato il regolamento recante "Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, articolo 61, comma 2", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_174_2_ALL1

Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, articolo 61, comma 2

Art. 1 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le modalità di ripartizione del canone demaniale afferente le concessioni per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, relativamente alla quota del canone stesso, di seguito denominata quota comunale, che deve essere corrisposta dal soggetto richiedente la concessione ai Comuni interessati dalle operazioni di scavo ed asporto.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli interventi di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 16/2002, in conformità alla disciplina dei canoni demaniali di cui all'articolo 57 della legge medesima.

Art. 2 modalità di ripartizione del canone demaniale

1. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua sono destinate per una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un importo a metro cubo non inferiore all'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, relativa alla determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie, ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale.
2. La ripartizione della quota comunale è effettuata con le seguenti modalità:
a) il 30 per cento della quota comunale è destinata al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio avvengono le operazioni di scavo, in proporzione all'estensione superficiale dell'area di scavo ricadente nel territorio di ciascun Comune, come risultante dal progetto dell'intervento autorizzato;
b) il 70 per cento della quota comunale è suddivisa tra i Comuni interessati dal transito degli automezzi per l'asporto del materiale litoide, fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale, in proporzione alla lunghezza dei percorsi o dei tratti di percorso che interessano i territori dei singoli Comuni, con le modalità specificate nell'allegato A, punto 1.
3. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi nel territorio di un singolo Comune, ai fini della ripartizione di cui al comma 2, lettera b), si tiene conto del percorso di maggiore lunghezza.
4. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, la ripartizione di cui al comma 2, lettera b), è determinata con le modalità specificate

nell'allegato A, punto 2.
5. Nella fattispecie di cui al comma 4, gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 3, indicano il numero di transiti previsti lungo ciascun percorso alternativo.

Art. 3 individuazione dei percorsi

1. I percorsi per l'asporto dei materiali litoidi lungo le strade comunali, da considerare ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, sono definiti mediante accordo scritto tra il soggetto richiedente la concessione ed i Comuni interessati, prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione per l'estrazione di materiali litoidi dal corso d'acqua.
2. Dell'accordo di cui al comma 1 è fatta esplicita menzione nel disciplinare di concessione.
3. Nel caso in cui il progetto dell'intervento che prevede l'estrazione di materiali litoidi dal corso d'acqua, sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, i percorsi sono definiti nello studio di impatto ambientale e sono riportati nell'accordo di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione delle formule di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A, la lunghezza del percorso è espressa in chilometri e, per le relative frazioni, in ettometri con esclusione delle frazioni di ettometro.
5. Le eventuali variazioni dei percorsi concordate tra il soggetto concessionario ed il Comune, successivamente all'accordo originario, non comportano la revisione della ripartizione dei canoni.

Art. 4 regolazione del transito

1. Fatta salva l'attribuzione di competenze prevista dalla normativa vigente in materia di viabilità, sono posti a carico dei Comuni oneri, incombenze e responsabilità conseguenti allo svolgimento ed alla regolazione del transito sulle strade interessate dal transito degli automezzi connesso con le operazioni di asporto dei materiali litoidi.
2. Il transito di automezzi sulle aree del demanio idrico, nonché in prossimità degli argini e delle opere idrauliche, è autorizzato dalla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio.
3. Nel caso di percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, qualora il soggetto che ha ottenuto la concessione effettui lungo uno dei percorsi alternativi un numero di transiti superiore al dieci per cento rispetto a quelli previsti ed indicati nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 1, i Comuni interessati hanno facoltà di interdire l'effettuazione di ulteriori transiti.

Art. 5 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 2)

Modalità di ripartizione della quota comunale

1. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL 70 PER CENTO DELLA QUOTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA B).
Ai fini del calcolo delle quote spettanti ai Comuni interessati, in proporzione alla lunghezza dei percorsi o dei tratti di percorso che interessano i territori dei singoli Comuni, si applica la seguente formula:

$$Q_A = Q*(L_A/L)$$

nella quale, assunto pari ad N il numero complessivo dei Comuni interessati dal transito degli automezzi, e contrassegnato ogni Comune con una lettera, i simboli hanno il seguente significato:
- Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;
- Q_A è la parte di quota comunale spettante al Comune A, degli N Comuni interessati al transito;
- L_A: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;
- L: è la lunghezza complessiva del percorso che si sviluppa in tutti gli N Comuni interessati dal transito.

Si procede in modo analogo per il Comune B, utilizzando la medesima formula, nella quale QB è la parte di quota comunale spettante al Comune B, e LB è la lunghezza del percorso che interessa il Comune B, e così avanti fino al Comune N.

2. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL 70 PER CENTO DELLA QUOTA COMUNALE NEI CASI IN CUI IL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE PREVEDA DI UTILIZZARE PERCORSI ALTERNATIVI RICADENTI NEI TERRITORI DI COMUNI DIVERSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4.

Ai fini del calcolo delle quote spettanti ai Comuni sui quali si sviluppano i due percorsi alternativi, viene introdotto, nella formula indicata al punto 1, un ulteriore fattore moltiplicativo, che tiene conto del numero dei transiti che il soggetto richiedente la concessione intende effettuare su ciascun percorso. Pertanto, ai fini della ripartizione si procede con la formula di seguito riportata.
Si ipotizza che il percorso 1 ricada nel territorio dei Comuni A e B, e il percorso alternativo 2 ricada nel territorio dei Comuni C e D.

$$Q_A = Q*(L_A / L)*(n_1/N)$$

dove:

- Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;
- Q_A: è la parte di quota comunale spettante al Comune A;
- L_A: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;
- L è la lunghezza risultante dalla somma delle lunghezze dei percorsi alternativi 1 e 2;
- n_1: è il numero di transiti previsti lungo il percorso 1;
- N: è la somma dei transiti previsti lungo il percorso 1 e dei transiti previsti lungo il percorso 2.

Si procede in modo analogo per i Comuni B, C e D, utilizzando la medesima formula.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_176_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0176/Pres.

LR 2/2002, art. 9 comma 3 bis. Nomina Responsabili territoriali.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 9 della legge regionale 2/2002 che istituisce, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia" (TurismoFVG);
VISTO, inoltre, il comma 3 dell'articolo 9 della citata legge regionale 2/2002, ai sensi del quale la Turismo FVG, per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sugli ambiti territoriali individuati con provvedimento del Direttore generale della TurismoFVG;
ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1322 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 2, lett. d) della legge regionale 2/2002, l'allegato 2) facente parte integrante del decreto del Direttore generale della TurismoFVG n. 8/TFVG del 6 giugno 2006, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 2/2002;
VISTO altresì il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002, ai sensi del quale, in ciascun ambito territoriale di cui al comma 3, le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico;
ATTESO che i responsabili territoriali svolgono le funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio per il tramite e d'intesa con l'Agenzia Turismo FVG, nella figura del Direttore Generale, il quale, in particolare, impartisce - nell'ambito delle proprie funzioni - gli opportuni indirizzi e direttive riconducibili alle funzioni di coordinamento strategico e territoriale alle quali i responsabili territoriali sono tenuti ad attenersi;
VISTO il proprio decreto 1 giugno 2009, n. 0147/Pres. con cui, su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009 n. 1115, sono stati nominati i responsabili degli ambiti territoriali di Udine e Lignano Sabbiadoro e di Gorizia e Grado-Aquileia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1429, con cui la Giunta regionale ha provveduto a designare i responsabili territoriali dei rimanenti ambiti sotto riportati:

- dott. Adalberto Donaggio   ambito territoriale di Trieste

- sig. Gionata Sturam ambito territoriale di Pordenone, Piancavallo e delle Dolomiti Friulane
- sig. Maurizio Dunnhofer ambito territoriale del Tarvisiano e Sella Nevea
- dott.ssa Francesca Bruni ambito territoriale della Carnia

VERIFICATA l'assenza di cause ostative alla nomina dei suddetti, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e di cui all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici";
ATTESO, inoltre, che, ai sensi del comma 3 quater dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1429/2009, ha determinato i compensi mensili lordi spettanti ai responsabili territoriali per gli ambiti di Trieste, di Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane, del Tarvisiano e Sella Nevea e della Carnia , corrisposti dall'Agenzia Turismo FVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio nelle seguenti misure:

Ambito	Totale mensile
Trieste	3.214,83
Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane	3.194,83
Carnia	3.154,83
Tarvisiano e Sella Nevea	3.094,83

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina dei responsabili territoriali su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1429/2009;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e per le motivazioni di cui in premessa, sono nominati i seguenti responsabili territoriali per gli ambiti sotto riportati:

- dott. Adalberto Donaggio ambito territoriale di Trieste
- sig. Gionata Sturam ambito territoriale di Pordenone, Piancavallo e delle Dolomiti Friulane
- sig. Maurizio Dunnhofer ambito territoriale del Tarvisiano e Sella Nevea
- dott.ssa Francesca Bruni ambito territoriale della Carnia

2. I responsabili territoriali durano in carica un anno, rinnovabile, a decorrere dall'1 luglio 2009, ferma restando la decadenza dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha designati, e svolgono le funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio per il tramite e d'intesa con l'Agenzia Turismo FVG, nella figura del Direttore Generale, il quale impartisce, nell'ambito delle proprie funzioni, gli opportuni indirizzi e direttive riconducibili alle funzioni di coordinamento strategico e territoriale alle quali i responsabili territoriali sono tenuti ad attenersi;
3. Ai responsabili territoriali per gli ambiti di Trieste, di Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane, del Tarvisiano e Sella Nevea e della Carnia, competono i seguenti compensi mensili lordi, corrisposti dall'Agenzia Turismo FVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio:

Ambito	Totale mensile
Trieste	3.214,83
Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane	3.194,83
Carnia	3.154,83
Tarvisiano e Sella Nevea	3.094,83

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_177_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0177/Pres.

Integrazione al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4" emanato con DPReg. n. 0354/2008.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni;
VISTO in particolare il capo I della medesima legge regionale 4/2005 recante "Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)" e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 6, comma 1, della predetta legge regionale 4/2005, ai sensi del quale "Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese";
VISTO il proprio decreto 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)" redatto ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2005;
VISTO il successivo proprio decreto 24 marzo 2009, n. 080/Pres. con il quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2008;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
VISTO il comma 1 bis dell'articolo 12 bis della sopra menzionata legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 6 dell'articolo 14 della citata legge regionale 11/2009, che testualmente si riporta per la parte di interesse:
<<Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale (...)>>;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della LR 4/2005;
RITENUTO pertanto necessario integrare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2008 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433;
RITENUTO pertanto di disporre le integrazioni all'interno del menzionato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2008 e segnatamente di prevedere l'inserimento dell'articolo 9 bis, rubricato "Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008" e dell'allegato E recante "Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)" come riportato nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1434;

DECRETA

1. È emanata, per le motivazioni espresse in premessa, la "Integrazione al <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4>> emanato con DPReg.., n. 0354/2008", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_177_2_ALL1

Integrazione al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4." emanato con DPReg. n. 0354/2008

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone la necessaria integrazione al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4. emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, la linea incentivante di cui al capo I della LR 4/2005, quale canale contributivo al quale si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 2 inserimento dell'articolo 9 bis nel DPReg. n. 0354/2008

1. Dopo l'articolo 9 del Regolamento emanato con DPReg.. 0354/2008 è inserito il seguente:
<<art. 9 bis (misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008)
1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modificazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), di seguito DPCM, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.
2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e richiamata al comma 1.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30/6/2008, alle condizioni previste dall'articolo 3 del DPCM in conformità alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, relative agli aiuti di importo limitato.
4. Gli aiuti di importo limitato di cui al comma 3 possono essere concessi solo alle imprese entrate in

difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, purché la situazione delle imprese non risulti irrimediabilmente compromessa in base al piano industriale presentato dalle stesse.
5. L'importo complessivo degli aiuti di importo limitato di cui al comma 3, concessi ad una medesima impresa, non può superare, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, i 500.000,00 euro per gli incentivi di cui agli articoli 8 e 9, e i 300.000,00 euro per gli incentivi di cui all'articolo 7.
6. Sono esclusi gli aiuti di importo limitato relativamente ai settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato E.
7. L'allegato E è aggiornato con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

Art. 3 inserimento dell'allegato E al DPReg.. n. 0354/2008

1. Dopo l'allegato D al DPReg. n. 0354/2008 è inserito dall'allegato E al presente regolamento.

Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione nei confronti dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433.

Allegato E (riferito all'art. 9 bis)

Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, di seguito Comunicazione.
2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al comma 1.
3. Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2. paragrafo 2, del regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
   1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

5. Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

6. Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

7. Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) per i medesimi costi ammissibili.

8. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascun a impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010 non deve superare i limiti massimi indicati al comma 5 dell'articolo 9 bis.

9. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

10. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non supera i limiti massimi indicati al comma 5 dell'articolo 9 bis. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

11. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

12. Ai fini del comma 11, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

13. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente. non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_178_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0178/Pres.

LR 12/2002, art. 19, comma 10. Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante "Disciplina organica dell'artigianato";

VISTO il proprio decreto 28 dicembre 2007, n. 0425/Pres. con cui è stata ricostituita la Commissione Provinciale per l'artigianato di Pordenone, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12/2002;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0173/Pres del 21 luglio 2008 con cui si è provveduto a costituire, in seno alla suddetta Commissione provinciale, la 1° Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'A.I.A. e conseguenti variazioni, nonché si è provveduto a nominare, quale segretario dei sopra citati organi collegiali, la dott. Cristiana Basso;

VISTA la nota del 3 giugno 2009, con la quale la C.C.I.A.A. di Pordenone chiede di procedere alla sostituzione della dott. Cristiana Basso, attualmente segretario dei sopra citati organi collegiali, con la dott. Manuela Basso;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1424;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, la dott. Manuela Basso è nominata segretario della Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone nonché della 1° Sottocommissione per l'istruttoria preliminare delle pratiche di iscrizione all'A.I.A. e conseguenti variazioni, in sostituzione della dott. Cristiana Basso.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_179_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 luglio 2009, n. 0179/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. (Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;
VISTO in particolare l'articolo 6, comma 2 bis, della citata legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), il quale prevede che gli incentivi di cui al medesimo articolo 6 possono essere concessi alle condizioni previste dalla citata comunicazione della Commissione europea, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea;
VISTO il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009;
RITENUTO opportuno modificare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002 al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dalla citata legge regionale 11/2009, come riportato nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1440;

DECRETA

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. (Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_179_2_ALL1

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. (Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 bis del DPReg. 118/2002

1. All'articolo 1 bis del DPReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 10» sono abrogate;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità all'approvazione del regime di aiuto nazionale disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea »

Art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 118/2002

1. All'articolo 2 del DPReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
d) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
e) il comma 5 è abrogato.

Art. 4 modifiche all'articolo 2 bis del DPReg. 118/2002

1. All'articolo 2 bis del DPReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «,fatti salvi i regolamenti e le direttive comunitarie adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori, il cui elenco è riportato nell'allegato D "settori esclusi"»;
c) al comma 3, dopo le parole «liquidazione volontaria», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in situazione

di difficoltà, fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2009, limitatamente alle imprese la cui situazione non risulti irrimediabilmente compromessa" »;
d) al comma 4 le parole «gli allegati B, C e D» sono sostituite dalle seguenti: «gli allegati C, D, E ed F».

Art. 5 abrogazione dell'articolo 3 del DPReg. 118/2002

1. L'articolo 3 del DPReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 6 abrogazione dell'articolo 4 del DPReg. 118/2002

1. L'articolo 4 del DPReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 7 modifiche all'articolo 5 del DPReg. 118/2002

1. All'articolo 5 del DPReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impresa operativa in regione per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è abrogato;
e) al comma 5 le parole «dall'alienazione o trasferimento dei beni» sono sostituite dalle parole «dalla violazione del vincolo»;
f) al comma 6 le parole «alienazione o trasferimento dei beni» sono sostituite dalle parole «violazione del vincolo»;
g) il comma 7 è abrogato.

Art. 8 abrogazione dell'articolo 6 del DPReg. 118/2002

1. L'articolo 6 del DPReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 9 abrogazione dell'articolo 7 del DPReg. 118/2002

1. L'articolo 7 del DPReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 10 modifiche all'articolo 7 bis del DPReg. 118/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 bis del DPReg. 118/2002 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Le disponibilità di provvista agevolata derivanti da ammortamento o da anticipati rimborsi dei finanziamenti agevolati potranno essere utilizzate per attivare nuovi finanziamenti. »

Art. 11 modifiche all'articolo 8 del DPReg. 118/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del DPReg. 118/2002 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno è data priorità alle domande presentate da microimprese o piccole imprese comprese nei piani di crisi settoriali o territoriali adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). »

Art. 12 modifiche all'articolo 9 del DPReg. 118/2002

1. All'articolo 9 del DPReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 3 bis è abrogato.

Art. 13 modifiche all'articolo 10 del DPReg. 118/2002

1. All'articolo 10 del DPReg. 118/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Aiuti "de minimis" e aiuti temporanei»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I finanziamenti possono essere concessi alle condizioni previste dalla Commissione europea per gli aiuti «de minimis», ovvero in alternativa alle condizioni previste per gli aiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, quali aiuti sotto forma di tasso d'interesse agevolato, secondo le modalità applicative indicate all'allegato E, o quali aiuti di importo limitato, secondo le modalità applicative indicate all'allegato F.»
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 possono essere concessi finanziamenti solo ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, purché la situazione delle imprese non risulti irrimediabilmente compromessa in base al piano industriale

presentato dalle stesse.»
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono finanziabili:
a) le spese risultanti dalle seguenti voci del conto economico (articolo 2425 codice civile):
1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B. 6);
2) Costi per servizi (voce B. 7);
3) Costi per il personale (voce B. 9 lettera a) salari e stipendi; lettera b) oneri sociali);
4) Interessi ed altri oneri finanziari (voce C. 17);
b) le operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata;
c) le operazioni di consolidamento finanziario che siano coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione. »
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I finanziamenti agevolati non sono inferiori ad euro 50.000 e non superano complessivamente l'importo di euro 300.000 per impresa.»
f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Ai fini del calcolo del finanziamento attivabile per i costi di cui comma 2, lettera a) ,il relativo importo massimo è determinato, con riferimento alle voci ivi indicate, quale media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, come risultanti dai documenti del conto economico.»
g) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I finanziamenti di durata compresa tra 18 e 36 mesi sono attivati al tasso agevolato di euribor a tre mesi meno il 65 per cento per le piccole imprese e di euribor a tre mesi meno il 50 per cento per le medie imprese. »
h) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, su richiesta dell'impresa, ovvero nei casi di cui al comma 1 bis, il finanziamento, di durata compresa tra 18 e 36 mesi, è concesso sotto forma di importo di aiuto limitato alle condizioni previste dal comma 5 ovvero è attivato al tasso di interesse agevolato di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008.»

Art. 14 abrogazione dell'allegato B del DPReg. 118/2002

1. L'allegato B del DPReg. 118/2002 è abrogato.

Art. 15 modifiche all'allegato D del DPReg. 118/2002

1. All'allegato D le parole «riferito all'art. 2 bis commi 1 e 4» sono sostituite dalle parole «riferito all'art. 2 bis commi 2 e 4».

Art. 16 inserimento degli allegati E ed F nel DPReg. 118/2002

1. Dopo l'allegato D del DPReg. 118/2002 sono inseriti i seguenti:
«ALLEGATO E (riferito all'articolo 10, comma 1)
Modalità applicative per gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)
1) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 29 maggio 2009 C (2009) 4376 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 268/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009 (di seguito Comunicazione).
2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.
3) Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM il tasso di interesse agevolato è pari a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2008, pari a 64 punti base, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo

di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19 gennaio 2008.
4) Il metodo di calcolo di cui al comma 3 è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.
5) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.
6) L'importo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto concesso per lo stesso fine quale aiuto concesso sotto forma di tasso di interesse agevolato nell'ambito del presente regolamento.
7) Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
8) Ai fini della concessione degli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrtiva) che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
9) Ai fini del punto 8, sono da considerarsi in difficoltà:
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.
10) L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente. non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ALLEGATO F (riferito all'articolo 10, comma 1)
Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)
1) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009 (di seguito Comunicazione).
2) Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.
3) Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.
4) Gli aiuti di importo limitato sono concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato il cui equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19 gennaio 2008, in particolare tenendo conto del rating e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.
5) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2. paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
2) l'aiuto è subordinato al fatto di ventre parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
6) Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.
7) Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.
8) Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 500 mila euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
9) Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.
10) La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
11) Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
12) L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente punto non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrtiva), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.
13) Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
14) Ai fini del punto 13, sono da considerarsi in difficoltà:
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.
15) L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente. non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. »

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_180_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2009, n. 0180/Pres.

Regolamento per la corresponsione dell'indennità di mensa in favore del personale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come aggiunto da articolo 2, comma 1, della legge regionale 20/1996, che prevede la corresponsione dell'indennità di mensa a tutto il personale in servizio presso la Regione, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane;

ATTESA la necessità di disciplinare l'erogazione dell'indennità di cui sopra mediante un nuovo Regolamento d'attuazione;
TENUTO CONTO dei contenuti dei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modificazioni di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
DATA INFORMATIVA per le vie brevi alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle Organizzazioni sindacali ed espletato l'esame congiunto in data 3 marzo 2009;
PRESO ATTO della nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi inviata, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. n. 7488/SG, con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato Regolamento;
VISTA la nota del Servizio qualità della legislazione e semplificazione della Presidenza della Giunta di data 5 maggio 2009 con la quale il medesimo non ha ritenuto di formulare particolari osservazioni in merito al testo regolamentare proposto;
RITENUTO pertanto di emanare il nuovo Regolamento per la corresponsione dell'indennità di mensa di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1150;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa citate è emanato il "Regolamento per la corresponsione dell'indennità di mensa in favore del personale", di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_180_2_ALL1

Regolamento per la corresponsione dell'indennità di mensa in favore del personale

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dell'indennità sostitutiva per il servizio mensa di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) tenuto conto dei contenuti dei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

Art. 2 soggetti aventi diritto

1. L'indennità di mensa spetta:
a. al personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
b. al personale regionale messo a disposizione, distaccato e applicato presso altre pubbliche amministrazioni con oneri a carico della Regione;
c. al personale collocato in posizione di comando presso la Regione che abbia optato per il trattamento accessorio previsto per il personale regionale.

Art. 3 modalità di erogazione

1. L'indennità di mensa è erogata per le giornate di effettiva presenza in servizio, per almeno due ore sia

nella fascia antimeridiana sia in quella pomeridiana, in relazione alla tipologia di orario di lavoro adottato dal personale secondo le modalità previste dal vigente contratto di lavoro.

2. Nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano l'indennità di mensa non è corrisposta. Qualora il personale con orario alternativo o in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga all'articolazione dell'orario di servizio osservato, l'indennità di mensa è erogata computando le effettive prestazioni lavorative rese, anche frazionatamente, per almeno due ore prima della fine dell'orario giornaliero previsto e per almeno due ore dopo la conclusione del medesimo e contemplando l'interruzione di almeno trenta minuti.

3. Il personale che presta servizio con orario di lavoro strutturato permanentemente in modo diverso rispetto alle normali tipologie, deve prestare effettivo servizio, anche ininterrottamente ovvero solo nelle ore antimeridiane o in quelle pomeridiane, per almeno sette ore.

Art. 4 giornate non lavorative e festive

1. L'indennità di mensa spetta anche in giornate non lavorative e festive a fronte di un'effettiva presenza in servizio, correlata a comprovate esigenze lavorative, per almeno sette ore.

Art. 5 indennità di mensa serale

1. Nelle giornate in cui, per comprovate esigenze di servizio, le prestazioni lavorative si dovessero concludere dopo le ore 22.00, al personale interessato sarà corrisposta una seconda indennità giornaliera di mensa a fronte di una presenza effettiva in servizio di almeno quattro ore oltre la conclusione dell'orario d'obbligo e contemplando una interruzione di almeno trenta minuti.

Art. 6 missioni fuori dal territorio regionale

1. Al personale inviato in missione fuori dal territorio regionale competono le indennità di mensa previste dal presente regolamento solo qualora non presenti a rimborso, congiuntamente al riepilogo periodico di missione, la ricevuta per uno o entrambi i pasti.

Art. 7 liquidazione dell'indennità

1. L'indennità è erogata d'ufficio al personale interessato di norma in occasione della corresponsione delle competenze fisse del mese successivo a quello di riferimento esclusivamente sulla base delle risultanze concernenti le presenze in servizio, regolarmente acquisite nel sistema informatico di gestione delle presenze e assenze entro le chiusure del mese in questione, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_183_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2009, n. 0183/Pres.

LR 7/1981, articolo 6, comma 2 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione atto modificativo all'Accordo di programma sottoscritto il 5 giugno 2003 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Regione e la Provincia di Gorizia hanno stipulato il 5 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un Accordo di programma, approvato con proprio decreto 10 giugno 2003, n. 0188/Pres., con il quale sono stati individuati 14 interventi edilizi su edifici scolastici ed istituzionali della Provincia di Gorizia, tra i quali quello relativo al "completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Grado in via Marchesini" destinato alla futura sede dell'Istituto Superiore nautico e alberghiero e alla scuola media Marco Polo;

CONSTATATO che tale Accordo è stato successivamente modificato con i seguenti Atti:

- Atto modificativo del 29 luglio 2004, approvato con proprio decreto 2 settembre 2004, n. 0279/Pres., con il quale è stato sostituito uno degli interventi previsti nell'Accordo di programma primario, ferme

restando tutte le altre disposizioni salvi i termini di inizio e ultimazione lavori dell'intervento sostitutivo;
- Atto modificativo sottoscritto dalla Regione il 27 giugno 2005 e dalla Provincia il 4 luglio 2005, approvato con proprio decreto 18 luglio 2005, n. 0233/Pres., con il quale sono stati modificati i termini di inizio e ultimazione di alcuni degli interventi oggetto dell'Accordo primario;
- Atto di rinegoziazione sottoscritto dalla Regione il 23 dicembre 2005 e dalla Provincia il 3 gennaio 2006, approvato con proprio decreto 26 gennaio 2006, n. 017/Pres., con il quale si è proceduto alla sostituzione di due interventi decaduti ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- Atto modificativo sottoscritto dalla Regione il 30 agosto 2006 e dalla Provincia il 15 settembre 2006, approvato con proprio decreto 25 settembre 2006, n. 0287/Pres., con il quale sono stati modificati i termini di inizio e ultimazione di alcuni degli interventi oggetto dell'Accordo primario;

CONSTATATO altresì che la Regione e la Provincia hanno sottoscritto, rispettivamente, l'11 marzo e il 21 marzo 2008 un Atto di rinegoziazione, approvato con proprio decreto 11 aprile 2008, n. 098/Pres., finalizzato a disciplinare in maniera organica i termini che regolamentano i diversi interventi relativi ai lavori di completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein, disciplinati in parte nell'ambito di un Accordo di programma sottoscritto il 17 giugno 1998 e in parte nell'ambito del soprarichiamato Accordo del 2003;
VISTO l'articolo 7, comma 1, dell'Accordo di programma primario, così come modificato dagli Atti soprarichiamati, nel quale vengono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei singoli interventi e che per l'intervento "completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Grado in via Marchesini" essi risultano fissati rispettivamente al 31 dicembre 2006 ed al 30 aprile 2008;
CONSTATATO che i lavori, attualmente in avanzato stato di esecuzione, sono stati consegnati entro i termini stabiliti nell'Accordo primario;
VISTO l'articolo 7, comma 4, dell'Accordo primario che stabilisce che, nel caso i lavori non siano ultimati entro un periodo, a partire dalla scadenza, pari al 50% dei giorni intercorrenti tra le date di inizio e ultimazione stabilite in Accordo, le somme sino a quel momento non spese sono restituite alla Regione;
PRESO ATTO che in applicazione al soprarichiamato articolo per l'intervento denominato "completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Grado in via Marchesini" tale sanzione andava applicata a far data dal 29 dicembre 2008, tenendo conto dei termini stabiliti con l'Atto modificativo stipulato nel 2005;
VISTA la nota n. prot. 35550/08 del 16 dicembre 2008 con la quale il Presidente della Provincia di Gorizia ha chiesto la rinegoziazione dell' Accordo di programma finalizzata alla fissazione di un nuovo termine finale dell'intervento sopraccitato al 30 giugno 2009 sulla base delle motivazioni esplicitate nella relazione del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Grado, Ente al quale la Provincia ha demandato la gestione tecnico amministrativa dell'opera, come risultante dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 192-34274 del 3 dicembre 2008;
ATTESO che l'articolo 8, comma 2, dell'Accordo prevede che le Parti possano in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica dell'Accordo medesimo;
RITENUTO di accogliere la richiesta di rinegoziazione avanzata dalla Provincia al fine di permettere alla medesima di portare a compimento un intervento finalizzato a razionalizzare l'utilizzo del patrimonio edilizio scolastico disponibile, mettendo in tal modo a disposizione del territorio provinciale di Gorizia un polo scolastico completamente ristrutturato e dotato di impianti di nuova tecnologia per lo sfruttamento di fonti energetiche alternative, che concentrerà in un unico edificio sia la scuola media Marco Polo sia i due istituti d'istruzione superiore nautico e alberghiero, storicamente ubicati nella località di mare a vocazione turistica di Grado;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Gorizia n. 68-11514/09 del 29 aprile 2009;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 1390 con la quale l'Assessore alla programmazione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, a stipulare con la Provincia di Gorizia l'Atto modificativo dell'Accordo di programma stipulato il 5 giugno 2003, come già modificato con i successivi Atti sopra richiamati;
VISTO l'Atto modificativo sottoscritto in data 2 luglio 2009 dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e in data 29 giugno 2009 dal Presidente della Provincia di Gorizia, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la sopra citata deliberazione;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è approvato l'Atto modificativo dell'Accordo di programma stipulato il 5 giugno 2003, come già modificato con i successivi Atti richiamati nelle premesse, sottoscritto dall'Assessore regionale alla programmazione in data 2 luglio 2009 e dal Presidente della Provincia di Gorizia in data 29 giugno 2009, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_183_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

stipulato il 5 giugno 2003
tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia
ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

LA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione Sandra Savino;

E LA

PROVINCIA DI GORIZIA, rappresentata dal Presidente Enrico Gherghetta;

Premesso:

a) che la Regione e la Provincia di Gorizia hanno stipulato il 5 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un Accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres. del 10 giugno 2003, con il quale sono stati individuati 14 interventi edilizi su edifici scolastici e istituzionali della Provincia di Gorizia, finanziati per complessivi euro 6.337.104,97;

b) che tale Accordo è stato successivamente modificato con i seguenti Atti:
- Atto modificativo del 29 luglio 2004, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0279/Pres. del 2 settembre 2004, con il quale è stato sostituito uno degli interventi previsti nell'Accordo di programma primario, ferme restando tutte le altre disposizioni salvi i termini di inizio e ultimazione lavori dell'intervento sostitutivo;
- Atto modificativo sottoscritto dalla Regione il 27 giugno e dalla Provincia il 4 luglio 2005, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0233/Pres. del 18 luglio 2005, con il quale sono stati modificati i termini di inizio e ultimazione di alcuni degli interventi oggetto dell'Accordo primario;
- Atto di rinegoziazione sottoscritto dalla Regione il 23 dicembre 2005 e dalla Provincia il 3 gennaio 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 017/Pres. del 26 gennaio 2006, con il quale si è proceduto alla sostituzione di due interventi decaduti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'Accordo;
- Atto modificativo sottoscritto dalla Regione il 30 agosto 2006 e dalla Provincia il 15 settembre 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0287/Pres. del 25 settembre 2006, con il quale sono stati modificati i termini di inizio e ultimazione di alcuni degli interventi oggetto dell'Accordo primario;

c) che la Regione e la Provincia hanno sottoscritto, rispettivamente, l'11 marzo e il 21 marzo 2008 un Atto di rinegoziazione, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098/Pres. del 11 aprile 2008, finalizzato a disciplinare in maniera organica i termini che regolamentano i diversi interventi relativi ai lavori di completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein, disciplinati in parte nell'ambito di un Accordo di programma sottoscritto il 17 giugno 1998 e in parte nell'ambito del soprarichiamato Accordo del 2003;

d) che all'articolo 7 dell'Accordo di programma primario, così come modificato dai soprarichiamati Atti, vengono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei singoli interventi;

e) che la Provincia, con lettera del 16 dicembre 2008, prot. n. 35550/08, ha trasmesso richiesta di rinegoziazione dell'Accordo di programma relativamente ai termini temporali di un intervento, in presenza di motivate esigenze;

f) che l'articolo 8, comma 2, dell'Accordo di programma del 5 giugno 2003 prevede che le Parti possono in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica dell'accordo medesimo;

g) che la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente atto con deliberazione n. 1390 del 18 giugno 2009;

h) che la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula del presente atto con deliberazione n. 68-11514/09 del 29 aprile 2009;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

stipulano quanto segue:

Articolo 1: OGGETTO

1. Con il presente Atto la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia intendono procedere, nei termini specificati al successivo articolo, alla modifica dell'Accordo di programma, di seguito per brevità "Accordo", stipulato tra le medesime Parti il 5 giugno 2003 ed approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres. del 10 giugno 2003, come modificato dai seguenti Atti:

- Atto modificativo del 29 luglio 2004, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0279/Pres. del 2 settembre 2004;
- Atto modificativo sottoscritto dalla Regione il 27 giugno e dalla Provincia il 4 luglio 2005, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0233/Pres. del 18 luglio 2005;
- Atto di rinegoziazione sottoscritto dalla Regione il 23 dicembre 2005 e dalla Provincia il 3 gennaio 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 017/Pres. del 26 gennaio 2006;
- Atto modificativo sottoscritto dalla Regione il 30 agosto 2006 e dalla Provincia il 15 settembre 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0287/Pres. del 25 settembre 2006;
- Atto di rinegoziazione sottoscritto dalla Regione l'11 marzo 2008 e dalla Provincia il 21 marzo 2008, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 098/Pres. del 11 aprile 2008.

Articolo 2: INIZIO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La tabella di cui al comma 1 dell'articolo 7 dell'Accordo viene modificata con riferimento all'intervento numero 2 nei termini di seguito specificati:

	intervento	inizio	Ultimazione
2.	Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Grado in Via Marchesini	31/12/2006	30/06/2009

2. Ai termini di cui al comma precedente non si applica il disposto dell'articolo 7, comma 4, dell'Accordo.

3. Nel caso in cui i lavori dell'intervento numero 2 della tabella non siano ultimati entro il termine stabilito al precedente comma 1, tutte le somme non spese entro tre mesi da tale termine dovranno essere restituite dalla Provincia.

****

Il presente atto, composto da 2 (due) pagine, è redatto e sottoscritto in tre originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Trieste, 02 AUG. 2009

L'Assessore alla programmazione

Sandra Savino

Gorizia, 29 GIU. 2009

Il Presidente della Provincia di Gorizia

Enrico Gherghetta

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DPR_184_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2009, n. 0184/Pres.

Integrazione componenti Comitato coordinamento sicurezza.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia disciplinato il nuovo coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale e rendere più efficaci gli interventi individuandone le priorità, nonché le sinergie da sviluppare evitando possibili sovrapposizioni e duplicazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008) "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ha introdotto la nuova disciplina relativa alla composizione e ai compiti affidati ai comitati regionali di coordinamento;

RICHIAMATO il proprio decreto 25 febbraio 2009 n. 046/Pres. con il quale, su conforme deliberazione giuntale 12 febbraio 2009 n. 326, è stato ricostituito, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, il comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di recepire i contenuti della normativa sopra citata, stabilendo per il medesimo una durata in carica di cinque anni a decorrere dalla data di insediamento;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 9234/STASU del 28 aprile 2009 l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" ha manifestato la volontà di sostituire il dott. Amedeo Buzzo, precedentemente nominato quale proprio rappresentante effettivo nel comitato in parola, con la dott.sa Anna Della Vedova;
- con nota prot. n. 13397/STASU del 30 giugno 2009 la Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha manifestato la volontà di sostituire il dott. Nicola Sofia, precedentemente nominato quale supplente del proprio rappresentante effettivo, dott. Fabio Vitale, nel comitato in parola, con il dott. Guido Luca Brunello;

CONSIDERATO che, l'articolo 1, comma 2 del su citato D.P.C.M. 21 dicembre 2007, prevede la partecipazione delle "autorità marittime portuali ed aeroportuali", per la quale si era inizialmente supposta la sola partecipazione dell'Autorità portuale;

RITENUTO, tuttavia, che la corretta lettura della disposizione in oggetto imponga la necessità della partecipazione anche di un rappresentante della Direzione Marittima del Ministero dei Trasporti, quale soggetto istituzionale competente alla vigilanza e alla tutela della sicurezza nel settore marittimo;

VISTA:

- la nota prot. n. 8460/PIAN con la quale si è provveduto a richiedere alla sopra citata Direzione Marittima del Ministero dei Trasporti la designazione di un proprio rappresentante e di un suo eventuale sostituto nel comitato in parola;
- la nota prot. n. 12891/STASU con la quale la Direzione Marittima del Ministero dei Trasporti ha designato il Capitano di Vascello Felice Tedone, quale proprio rappresentante effettivo e il Capitano di Fregata Giuseppe Romano, quale proprio rappresentante supplente, nel comitato in parola;

RAVVISATA, quindi, la necessità di provvedere alla modifica e all'integrazione del comitato in parola, rispetto alla composizione originariamente stabilita con proprio decreto 25 febbraio 2009, n. 046/Pres.;

CONSTATATO che:

dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modifiche ed integrazioni, per i soggetti designati quali componenti, non emergono motivi di incompatibilità;

ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

VISTI:

- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";

PRESO ATTO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 12 febbraio 2009 e conforme proprio decreto 25 febbraio 2009 n. 046/Pres., per i componenti e i partecipanti esterni del comitato in parola è stato stabilito di:

- corrispondere un gettone di presenza pari a € 50,00 che, tenuto conto della riduzione ai sensi dell'arti-

colo 8, comma 53, della L.R. n. 1/2007, è pari a € 45,00 per ogni giornata di partecipazione alle sedute;
- riconoscere, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

DATO ATTO che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 4721, nonché con riferimento ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, di cui al programma operativo di gestione da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2981;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1536, con la quale la Giunta medesima ha stabilito quanto sotto indicato nei punti dall'1 al 5 del presente provvedimento;

DECRETA

1. È sostituito, per le motivazioni illustrate in premessa, il rappresentante del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", dott. Amedeo Buzzo, precedentemente nominato quale proprio rappresentante effettivo nel comitato in parola, con la dott.sa Anna Della Vedova.
2. È sostituito, per le motivazioni illustrate in premessa, il dott. Nicola Sofia, precedentemente nominato quale rappresentante supplente, nel comitato in parola, della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con il dott. Guido Luca Brunello.
3. È integrata, per le motivazioni illustrate in premessa, la composizione del comitato in parola, con la previsione di un rappresentante della Direzione Marittima del Ministero dei Trasporti, nella persona del Capitano di Vascello Felice Tedone, quale rappresentante effettivo e del Capitano di Fregata Giuseppe Romano, quale suo eventuale supplente.
4. È riconosciuto, quale compenso spettante, un gettone pari a € 45,00 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute ed, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;
5. Gli oneri economici, per la corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, faranno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 4721, nonché con riferimento ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, di cui al programma operativo di gestione da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2981.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_185_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2009, n. 0185/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR - Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008 n. 238.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;
VISTO l'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006 che descrive l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento ed il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'acces-

sibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea approva il POR FESR Obiettivo Competitività ed occupazione della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n.7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento C(E) n.1083/2006 (Legge comunitaria 2007));
VISTA la deliberazione 21 luglio 2008 n. 1427 che approva il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", ai sensi del Capo V della legge regionale summenzionata;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione (POR) FESR 2007 - 2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 238), di seguito Regolamento di attuazione del POR;
CONSIDERATO che a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale è stato costituito il Servizio coordinamento politiche per la montagna al fine di coordinare le politiche di sviluppo per la montagna;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n. 7 e 23 febbraio 2009, n. 371 con cui sono state approvate le Linee Guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed integrazione dei piani di azione locale delle aree montane (C.I.M.A.) nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione;
CONSIDERATO che tali Linee guida, condivise dal Comitato di Sorveglianza del Programma sopraccitato, definiscono le principali modalità operative per l'attuazione dell'Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente";
RITENUTO opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR con la definizione delle modalità attuative dell'Attività 4.2.a e, in particolare, dello strumento di attuazione C.I.M.A ;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, lett. d) del Regolamento di attuazione del POR ove si dispone che "la Giunta regionale approva i bandi e gli inviti con le relative risorse";
CONSIDERATA l'opportunità di specificare la tipologia dei bandi oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale al fine di garantire una più celere attuazione del Programma e una esplicita modalità di gestione dello stesso;
RITENUTO opportuno quindi integrare il Regolamento di attuazione del POR con la precisazione della tipologia di bandi e inviti che devono essere approvati dalla Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
CONSIDERATO, inoltre, che la vigente normativa regionale prevede quale strumento di gestione la delegazione amministrativa intersoggettiva, di cui all'art. 51 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
CONSIDERATE l'opportunità e necessità di prevedere l'istituto sopra richiamato nell'ambito delle procedure di gestione del Programma Operativo Regionale al fine di garantire una celere ed efficace attuazione dello stesso;
RITENUTO opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR in ordine alle disposizioni comuni per la gestione del Programma con tutti i possibili strumenti di gestione previsti dall'ordinamento regionale in vigore e, pertanto, anche tramite l'introduzione dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva;
PRESO ATTO della diversa tipologia della natura degli interventi ammessi a finanziamento sul programma operativo nonché del diverso assetto organizzativo delle singole strutture attuatrici coinvolte nella gestione dello stesso;
CONSIDERATA la finalità di garantire una gestione finanziaria quanto più coerente con la ripartizione delle competenze tra i diversi dirigenti coinvolti;
CONSIDERATA l'opportunità di prevedere che l'atto di disimpegno di competenza del Direttore centrale possa essere delegato dallo stesso ai Direttori di servizio ove la natura dell'operazione oggetto di concessione renda la predisposizione di questi atti più efficace ed efficiente rispetto alla situazione organizzativa del soggetto coinvolto;
RITENUTO opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR in ordine alle disposizioni per la gestione ordinaria del programma, con l'inserimento all'art.11 di un ulteriore comma che preveda la possibilità di delega del Direttore centrale al Direttore di servizio in ordine alla rideterminazione dell'impegno;
CONSIDERATO, inoltre, l'articolo 12, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del POR, che disci-

plina le ipotesi di erogazione in via anticipata, rispettivamente nel caso di aiuti di stato e al di fuori del regime di aiuti di stato, qualora i beneficiari siano soggetti privati;
CONSIDERATO che, in entrambi i casi sopra descritti dall'art.12, commi 3 e 4, si prevede che le erogazioni in via anticipata devono comunque rispettare il limite del 35% dell'importo concesso di cui all'art.78, paragrafo 2, del Reg.(CE) 1083/2006;
PRESO ATTO che sono state avviate le procedure di modifica del quadro normativo comunitario di riferimento, che saranno oggetto di prossima valutazione della Commissione europea;
RITENUTO opportuno modificare il Regolamento di attuazione del POR anche con l'inserimento della previsione, nel caso delle erogazioni in via anticipata, del generale rispetto dei limiti del quadro normativo comunitario di riferimento, nonché delle indicazioni rese dall'Autorità di Gestione con apposite circolari;
VISTO, inoltre, l'articolo 15, comma 2, lett a), del Regolamento di attuazione del POR;
CONSIDERATO che le disposizioni di cui al vigente quadro normativo di riferimento comunitario ricomprendono la possibilità di finanziare operazioni non solo già finanziate con strumenti regionali bensì, e soprattutto, operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale;
RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il citato art.15, comma 2, lett.a) del Regolamento di attuazione del POR anche con l'inserimento della previsione della ammissibilità a finanziamento comunitario di operazioni meramente ammesse a finanziamento regionale e non limitarlo alle operazioni già finanziate con strumenti regionali;
VISTO l'articolo 42, comma 1, lett.b) dello Statuto regionale di autonomia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009 n. 1277 con la quale la Giunta medesima, ha approvato il "Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_28_1_DPR_185_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) Fesr Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238

Art. 1 integrazioni all'articolo 7 del DPReg. 238/2008

1. Alla fine della lettera a) del comma 4, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), sono aggiunte le parole: "nonché il documento per il coordinamento e integrazione delle Aree montane avente finalità di sintesi e raccordo tra il Programma e i piani di azione locale delle Comunità Montane e delle Province di Gorizia e Trieste approvati ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano)".

2. Alla fine della lettera d) del comma 4, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, sono aggiunte le parole: "finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi".

Art. 2 inserimento dell'articolo 9 bis nel DPReg. 238/2008

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, è inserito il seguente:
"Art. 9 bis delegazione amministrativa intersoggettiva
1. L'Amministrazione regionale, ove ricorra, è legittimata ad operare tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 3 integrazioni all'articolo 11 del DPReg. 238/2008

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 238/2008 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Gli atti di rideterminazione dell'impegno, di cui al comma 1, sono effettuati con decreto del Direttore centrale, fatta salva l'ipotesi di delega al Direttore di servizio."

Art. 4 modifiche all'articolo 12 del DPReg. 238/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole "e nel limite massimo del 35% dell'importo totale dell'aiuto di stato concesso", sono sostituite dalle parole "e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa indicazione con apposita circolare della Autorità di Gestione".
2. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole "non possono superare al massimo il 35% dell'importo loro concesso" sono sostituite dalle parole "non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa indicazione con apposita circolare della Autorità di Gestione".

Art. 5 modifiche all'articolo 15 del DPReg. 238/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 238/2008 le parole "già finanziate" sono sostituite dalle parole "già ammesse a finanziamento".

Art. 6 inserimento dell'articolo 17 bis nel DPReg. 238/2008

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 238/2008 è inserito il seguente:
"Art. 17 bis. disposizioni per l'attuazione dell'attività 4.2.a) del Programma.
1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, di concerto con l'Autorità di Gestione del Programma, predispone il documento per il coordinamento e l'integrazione delle aree montane di cui alla lettera a), comma 4, articolo 7.

Art. 7 entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_28_1_DAS_RIAL 373

Decreto dell'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza 25 giugno 2009, n. 373

LR 19/2003, art. 4, comma 3 - Azienda pubblica di servizi alla persona "Arcobaleno" di Cordenons (PN). Approvazione modifiche statutarie.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia) che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali, degli statuti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e loro modificazioni;
VISTO lo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) cordenonese "Arcobaleno", con sede in Cordenons (PN), approvato con decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 28 novembre 2005, n. 12, con il quale veniva, tra l'altro, disposta la trasforma-

zione dell'IPAB "Casa di riposo di Cordenons" nell'Azienda sopra indicata;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ASP "Arcobaleno" del 9 aprile 2009, n. 4, avente ad oggetto "Modifica allo Statuto dell'A.S.P. Cordenonese Arcobaleno", con la quale è stata proposta la modifica degli articoli 2, 6, 10, 13, 18, 21, 24 e 27;
ATTESO che le modifiche più salienti riguardano, in particolare:
articolo 2 (Autonomia, Scopi, Attività):
- il comma 6, con l'introduzione tra gli scopi istituzionali dell'ASP di quello relativo alla "programmazione, realizzazione e gestione di progetti e servizi animativi, educativi, socio assistenziali, sanitari e riabilitativi";
- articolo 6 (Il Consiglio di Amministrazione):
- il comma 1, nella parte in cui si specifica che i cinque consiglieri di cui si compone il Consiglio di amministrazione sono rappresentanti del Comune di Cordenons;
- il comma 2, nella parte in cui si prevede in maniera più stringente il possesso dei requisiti ivi indicati per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione;
- il comma 2.1 che introduce la previsione secondo cui almeno un componente del Consiglio di amministrazione deve essere espressione della minoranza del Consiglio comunale di Cordenons;
- il comma 4, nella parte in cui si prevede che il Consiglio di amministrazione duri in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale di Cordenons;
- il comma 17 che introduce la previsione secondo cui un rappresentante degli utenti-residenti, individuato secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione dell'ASP, partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con facoltà di voto consultivo sulle deliberazioni per le quali non è previsto il voto segreto;
- articolo 13 (Indennità di funzione):
- il comma 1, nella parte in cui vengono modificate le modalità di determinazione delle indennità di funzione spettanti al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
- articolo 18 (Il Direttore Generale):
- il comma 1, nella parte in cui viene previsto, in alternativa ai requisiti già richiesti per la nomina a Direttore generale, il possesso del diploma di laurea magistrale ed esperienza di almeno cinque anni con qualifica di posizione organizzativa in servizi alla persona;
- il comma 5, nella parte in cui prevede che al Direttore generale compete, tra l'altro, la predisposizione della proposta di bilancio di previsione;
- il comma 9 che introduce la previsione secondo cui, in caso di vacanza della figura del Direttore generale, le relative funzioni sono esercitate temporaneamente, per non più di quattro mesi, da un componente del Consiglio di amministrazione avente i requisiti richiesti per la nomina a Direttore generale;
- articolo 24 (Tesoreria):
- il comma 3, nella parte in cui si sopprime l'inciso in base al quale gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono sottoscritti dal Presidente dell'ASP, oltre che, come già previsto, dal Direttore generale o da un sostituto;
- articolo 27 (Norme transitorie):
- il comma 3 che introduce la previsione secondo cui il comma 4 dell'articolo 6, concernente la durata in carica del Consiglio di amministrazione, troverà attuazione dalla seconda tornata amministrativa a partire dalla data di approvazione delle modifiche statutarie in questione;

PRESO ATTO che il comma 3, ultimo capoverso, dell'articolo 13, dello statuto approvato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 4/2009, reca, per errore materiale, la misura del 2% in luogo di quella dell'1,2%;
CONSIDERATO che, in esito all'esame volto alla verifica della conformità a legge delle modifiche statutarie proposte, la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza ha provveduto, con nota protocollo n. 8573/4.417/1-2 del 26 maggio 2009, a proporre all'ASP "Arcobaleno" alcune modifiche e integrazioni di natura esclusivamente tecnica dettate da ragioni di maggior chiarezza e aderenza ai principi generali, non richiedenti, per tale motivo, un'apposita espressione di volontà del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima;
CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 702 di data 8 giugno 2009, l'ASP "Arcobaleno", nel trasmettere il parere reso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della LR n. 19/2003, dal Sindaco del Comune di Cordenons con nota prot, n. 7571/11333 di data 8 giugno 2009, ha espresso parere favorevole sulle modifiche proposte dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza con la sopra citata nota protocollo n. 8573/4.417/1-2 del 26 maggio 2009 nonché su quelle, ulteriori, proposte dal Sindaco del Comune di Cordenons con la nota richiamata;
DATO ATTO che le modifiche proposte dal Sindaco del Comune di Cordenons concernono:
- l'elisione, al comma 2 dell'articolo 6, dell'inciso "in ambito socio assistenziale";
- l'integrazione del comma 3 dell'articolo 27 mediante la specificazione che la tornata amministrativa cui si riferisce la disposizione in questione è quella comunale, la scadenza naturale è prevista per il

2016;
ATTESO che con nota prot. n. 9485/1-417/1-2 del 10 giugno 2009 la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza ha evidenziato come la proposta sindacale di modifica del comma 2 dell'articolo 6 imprime alla disposizione in questione un significato di segno esattamente opposto rispetto a quello sotteso alla sopra citata modifica introdotta, nell'ambito della medesima disposizione statutaria, con la richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4/2009 ;
DATO ATTO che con la suddetta nota è stata rappresentata all'ASP "Arcobaleno" la necessità, stante l'innovatività della modifica proposta Sindaco del Comune di Cordenons rispetto al testo statutario già approvato dal Consiglio di amministrazione, che la stessa venga sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare dell'Azienda, dovendo altrimenti considerare il parere sindacale in questione alla stregua di un parere negativo alla modifica proposta dal Consiglio di amministrazione con conseguente avvio di una concertazione tra le parti interessate da parte del sottoscritto Assessore regionale per le autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della LR n. 19/2003;
VISTA la nota prot. n. 714 di data 11 giugno 2009 con la quale il Presidente dell'ASP "Arcobaleno", nel condividere le considerazioni espresse dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza in merito alle ulteriori modifiche proposte dal Sindaco del Comune di Cordenons, ha comunicato, sentito il Consiglio di amministrazione, di voler rinunciare alla modifica del comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto proposta con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4/2009;
PRESO ATTO che, a partire dalla data odierna, la scadenza naturale della seconda tornata amministrativa del Comune di Cordenons è prevista per l'anno 2016;
RITENUTO, altresì, di integrare, a fini di maggior chiarezza, il comma 3 dell'articolo 27 del testo statutario in questione, con una annotazione che riporti il testo della disposizione temporaneamente vigente;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 10, 13, 18, 21, 24 e 27 dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona cordenonese "Arcobaleno", avente sede a Cordenons (PN), in via Cervel, 68, per effetto delle quali il nuovo testo risulta essere quello allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento.
2. Il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona cordenonese "Arcobaleno", è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 25 giugno 2009

SEGANTI

09_28_1_DAS_RIAL 373_ALLEGATO

Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Arcobaleno" di Cordenons (PN)

CAPO I - DENOMINAZIONE - ORIGINI - SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1 denominazione, sede, origine

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona cordenonese "Arcobaleno", di seguito indicata col solo termine "Azienda", ha la sua sede legale in Cordenons (PN).
2. L'Azienda nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'IPAB "Fondazione Casa di Riposo di Cordenons", in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19.

Art. 2 autonomia, scopi, attività

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa uniforma la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza, nel rispetto del principio di legalità e del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale ed infraregionale.
3. In particolare, l'Azienda può:
a) collaborare ed operare con altre aziende, nonché con enti pubblici e privati, con le forme e modalità previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali, allo scopo di attuare e/o gestire uno o più servizi.
A tale scopo potranno anche venire stipulate convenzioni, approvati accordi di programma o conclusi

accordi ex articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241;
b) partecipare o costituire società od istituire fondazioni di diritto privato o istituire aziende speciali di cui agli articoli 113, 113 bis e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di conseguire i fini istituzionali nonché per provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.
4. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.
5. L'Azienda può estendere la propria attività anche in ambiti territoriali diversi da quello comunale o regionale di appartenenza fermo restando l'obbligo del rispetto della programmazione regionale e/o infraregionale dei servizi assistenziali e socio-sanitari.
6. Gli scopi istituzionali dell'azienda sono:
a) l'accoglimento in forma residenziale, con precedenza assoluta ai residenti nel Comune di Cordenons, di soggetti autosufficienti e non-autosufficienti che presentino bisogni di tipo socio-assistenziale o/e sanitario e riabilitativo, non soddisfatti da altri servizi presenti nel territorio. Non potranno venire ospitate persone affette da malattie infettive o contagiose o persone che siano socialmente pericolose;
b) la fornitura di pasti giornalieri, con onere a carico del Comune di Cordenons e comunque del committente, a persone che, previamente individuate dai competenti servizi sociali, ne abbiano necessità anche temporanea. L'Azienda, nell'ambito territoriale in cui è compresa, potrà anche fornire i pasti a persone in situazione di solitudine o di disagio socio-assistenziale;
c) l'accoglimento diurno di persone segnalate dai competenti servizi territoriali al fine di prevenire i ricoveri impropri e/o di favorire l'integrazione fra gli Ospiti interni e le persone esterne;
d) l'accoglimento in forma residenziale o semiresidenziale, per limitati periodi di tempo, di persone usualmente assistite in famiglia (es. servizio " respiro");
e) mettere a disposizione di enti, associazioni, sodalizi e simili, non aventi scopi di lucro, i propri locali e attrezzature (ed eccezionalmente anche il proprio personale) per finalità sociali e/o assistenziali, fatte salvo il prioritario soddisfacimento delle esigenze degli ospiti dell'Azienda;
f) la programmazione, realizzazione e gestione di progetti e servizi animativi, educativi, socio assistenziali, sanitari e riabilitativi.

Art. 3 patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dagli inventari redatti dall'IPAB "Fondazione Casa di Riposo", nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione, nonché mediante l'eventuale capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura annuale dell'esercizio finanziario.
3. Il patrimonio viene destinato, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede inoltre con i proventi derivanti da:
a) rette, come determinate dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione;
b) contributi, concorsi spesa o compartecipazioni da enti e da privati;
c) elargizioni e/o donazioni.

Art. 4 forme di cooperazione e collaborazione

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio sanitarie della Regione e dei Comuni e di altri Enti Pubblici.
3. L'Azienda persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, operante nel settore dei servizi alla persona.

CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.

Art. 6 il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, rappresentanti del Comune di Cordenons (PN), compreso tra questi il Presidente.
2. Il Consiglio viene nominato dal Sindaco del comune di Cordenons tra soggetti che siano possibilmente forniti di specifica competenza tecnica ed amministrativa o di esperienza di amministrazione e direzione, che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non versino

in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità elencate nell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19.
2.1 Nel Consiglio di Amministrazione almeno un componente deve essere espressione della minoranza del Consiglio Comunale di Cordenons (PN).
3. L'avvenuta nomina verrà partecipata agli interessati entro quindici giorni. Il più anziano d'età dei nominati convocherà, entro i successivi quindici giorni dalla data del decreto di nomina, il Consiglio neonominato per l'insediamento e la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione entra in carica il giorno dell'insediamento e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale di Cordenons (PN). I componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono comunque in carica fino all'insediamento dei successori che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale di Cordenons (PN).
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per non più di tre mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni.
6. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente. Può altresì venire convocato su richiesta scritta di almeno due consiglieri: in tal caso il Consiglio dovrà tenersi entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
7. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere consegnato almeno entro il quinto giorno antecedente quello della seduta, salvi i casi d'urgenza. Potranno venire adottate deliberazioni anche su argomenti non iscritti all'ordine del giorno purché siano presenti e consenzienti tutti i componenti del Consiglio.
8. La documentazione e le proposte di deliberazione relative agli argomenti da trattare in Consiglio sono poste a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima del giorno della seduta con esclusione dei giorni festivi.
9. Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze del Consiglio si tengono validamente qualora vi intervengano e partecipino alla deliberazione tutti i componenti del Consiglio.
10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono private salvo diversa disposizione del Consiglio stesso e sempreché non si tratti di questioni di persone.
11. Le votazioni del Consiglio sono sempre palesi, eccezion fatta per le nomine di persone o per deliberazioni concernenti questioni su persone.
12. Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti previsti dallo Statuto.
13. Salvo i casi in cui sia diversamente previsto, le deliberazioni del Consiglio sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
14. I componenti del Consiglio che si astengono dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
15. Le deliberazioni concernenti:
a) Statuto e modifiche statutarie;
b) Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore;
c) Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo di gestione;
d) Variazioni di Bilancio;
e) Assunzione di mutui;
f) Vertenze giudiziarie e transazioni;
devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti previsti dallo Statuto.
16. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o del coniuge (ancorché legalmente separato) o di loro parenti o affini sino al quarto grado, o interessi di imprese da loro amministrate, o di enti di cui avessero la rappresentanza o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazioni in partecipazione. Tale divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
17. Partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di voto consultivo sulle deliberazioni che non siano da votarsi con scheda segreta, un rappresentante degli utenti-residenti, individuato con le modalità da prevedersi con apposite norme regolamentari.

Art. 7 competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali, di programmazione e di altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica, sia alla fine che in corso di esercizio, l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda, anche relativamente alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti.
2. Oltre alle funzioni e adempimenti elencati nell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19 il Consiglio è competente a deliberare su:

a) Variazioni di bilancio;
b) Regolamento di organizzazione e ogni altro tipo di regolamento;
c) Dotazione organiche e relative variazioni;
d) Alienazioni, acquisti, permute di immobili nonché accettazione di lasciti e donazioni;
e) Assunzione di mutui;
f) Costituzione attiva e passiva in giudizio;
g) Transazioni;
h) Nomina, designazione e revoca di rappresentanti dell'Azienda presso Enti e Associazioni;
i) Elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuite ad organi diversi dell'Azienda.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno libero accesso agli uffici e servizi dell'Azienda e, per l'esercizio del loro mandato, possono prendere visione e ottenere copia di tutti gli atti e documenti, anche riservati, nonché ottenere tutte le notizie e le informazioni acquisite agli atti, restando obbligati al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 8 scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si scioglie automaticamente nel caso di dimissioni scritte contestuali, ovvero anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, di tre o più componenti.

Art. 9 decadenza e revoca dei componenti il Consiglio

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio previa contestazione scritta all'interessato e conseguente contraddittorio.
2. La revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disposta dal Sindaco per loro gravi e reiterate violazioni di legge e del presente Statuto e, in particolare:
a) per gravi, persistenti e accertate irregolarità nell'espletamento del mandato, nonché per inerzia comportante accertati gravi danni all'Azienda;
b) per conflitto con gli interessi dell'Azienda, tale da arrecare danni e/o gravi e ben individuati pericoli al buon andamento dell'Azienda.
3. La revoca di cui al precedente comma deve essere preceduta da contestazione scritta agli interessati che, ove lo credano, potranno controdedurre nei successivi quindici giorni.
4. Il Presidente può venir revocato dal Consiglio di Amministrazione, conservando la carica di consigliere, con mozione di sfiducia sottoscritta e votata dalla maggioranza assoluta dei componenti previsti dallo Statuto.
5. Le dimissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, indirizzate al Consiglio stesso, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Azienda nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Vanno comunicate, a cura del Direttore, al Sindaco perché entro quindici giorni provveda alla surroga o, nel caso di scioglimento, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
6. Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.

Art. 10 verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario precisato dal Regolamento di organizzazione ovvero da un membro del Consiglio incaricato dal Consiglio stesso. Gli stessi sono sottoscritti dal verbalizzante e da chi presiede l'adunanza.

Art. 11 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei componenti previsti dallo Statuto.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno;
b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
c) esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda;
d) assume, in caso di necessità ed estrema urgenza, ogni opportuno provvedimento (sotto forma di "ordinanza") di competenza del Consiglio, salvo ratifica di quest'ultimo entro i successivi trenta giorni, sotto pena di decadenza;
e) può assegnare incarichi specifici operativi agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;

f) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.

Art. 12 Vice Presidente

1. Nella stessa adunanza in cui viene eletto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta e scegliendolo fra i suoi componenti, il Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di assenza per qualsiasi motivo o impedimento dello stesso.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie saranno svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 13 indennità di funzione

1. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento del loro mandato, è corrisposta un'indennità mensile di funzione stabilita nelle modalità seguenti:
a) Al Presidente un'indennità non superiore al 70% dell'indennità base mensile che compete ad un Assessore del Comune di Cordenons;
b) Al Vice Presidente un'indennità non superiore al 35% dell'indennità base mensile che compete ad un Assessore del Comune di Cordenons;
c) Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità non superiore al 25% dell'indennità base mensile che compete ad un Assessore del Comune di Cordenons.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all'indennità di funzione.
3. Le indennità di funzione vengono stabilite annualmente, nei limiti massimi suddetti, e contestualmente alla deliberazione che approva il Bilancio di Previsione. Complessivamente la spesa non può avere una incidenza superiore all'1,2% sul totale delle spese correnti.

Art. 14 patrocinio legale dei consiglieri

1. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione fosse raggiunto da un procedimento penale per fatti connessi all'espletamento del proprio mandato e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'Azienda, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendolo assistere da un legale di comune gradimento a condizione che non sussista conflitto di interessi e che il procedimento si concluda con l'assoluzione o con l'archiviazione.

CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 15 principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione dell'Azienda si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti;
b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale .

Art. 16 organizzazione della struttura

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici e servizi, anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo, attribuita al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, e funzione amministrativa-gestionale attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone l'economicità e la rispondenza ai bisogni.
5. Tutte le deliberazioni, ordinanze e determinazioni assunte sono rese pubbliche a cura del Direttore mediante affissione all'albo dell'Azienda nonché mediante informazione telematica. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 17 Regolamento di organizzazione

1. L'azienda attraverso il Regolamento di organizzazione, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni gestionali, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore e gli organi dell'Azienda.
2. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore Generale dell'Azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica. La stessa è approvata dal Consiglio d'Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.
3. Con il Regolamento di organizzazione sono altresì disciplinati i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione del personale. Con lo stesso regolamento verrà prevista l'utilizzazione di forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 18 il Direttore Generale

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra persone in possesso di laurea richiesta per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale o, in alternativa, esperienza di almeno otto anni quale dirigente di enti pubblici territoriali o aziende socio-sanitarie, o in alternativa in possesso di diploma di laurea magistrale ed esperienza di almeno cinque anni con qualifica di Posizione Organizzativa in servizi alla persona. Il Regolamento di organizzazione potrà fissare ulteriori requisiti per la nomina a Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione dell'Azienda e della sua attività amministrativa, adotta in forma di "determinazione" i provvedimenti di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili e gli atti, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, non attribuiti, in forza del Regolamento organizzativo, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili e, appena adottate, devono venire pubblicate all'albo dell'Azienda per non meno di sette giorni interi.
4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con compiti propositivi e con voto consultivo oltreché come verbalizzante.
5. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e a raggiungere degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda. In particolare il Direttore:
a) predispone la proposta di bilancio di previsione, di Piano Esecutivo di Gestione e di piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi del Consiglio; trasmette la proposta di bilancio di previsione all'organo di revisione contabile, con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data stabilita per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) predispone programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
c) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e servizi riferendo, ove del caso, al Presidente;
e) riesamina almeno annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico proponendo al Consiglio eventuali provvedimenti.
6. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda. Le sue funzioni comprendono fra l'altro:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la cura delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, nei limiti di bilancio e dei budget prefissati;
e) gli atti di amministrazione ed in generale gestione del personale, con potere d'impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, sostituzione ed avocazione;
f) l'emanazione di atti quali attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
g) lo studio e la relazione, anche su richiesta del Presidente, di proposte da sottoporre agli organi di indirizzo e di rappresentanza politico-istituzionale.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, di norma non inferiore a due anni, fermo restando il limite di durata comunque non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
8. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e può essere in seguito aggiornato.
9. Nel caso di vacanza della figura del Direttore Generale, le relative funzioni sono esercitate temporaneamente, per non più di quattro mesi nell'anno, da un componente del Consiglio di Amministrazione,

diverso dal Presidente, avente i requisiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9, il consigliere al quale vengono assegnate le funzioni di Direttore generale è sospeso, per l'intera durata dell'incarico, dalla carica di consigliere.

Art. 19 personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda ha natura pubblica.
2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare il comparto di contrattazione collettiva, purché aderente all'attività dell'Azienda e nel rispetto dei diritti acquisiti.

Art. 20 collaborazioni

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale, anche a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre forme previste dalla legge.
2. Potrà inoltre avvalersi dell'opera di volontari con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 21 ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati, oltrechè dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.
2. L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera:
a) il Bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo;
b) la relazione illustrativa del Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare;
c) il Piano Esecutivo di Gestione nelle forme e con gli scopi precisati nel Regolamento di Contabilità.
4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione. Il rendiconto è composto da:
a) Conto del Bilancio,
b) Conto del patrimonio,
c) Relazione morale del Consiglio di Amministrazione,
d) Conto Economico, ove il Regolamento di Contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.
5. I documenti contabili di cui al precedente comma rispettano i requisiti minimi di uniformità previsti da atti emessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
6. La bozza di rendiconto, predisposta dal Direttore Generale, viene trasmessa con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data stabilita per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza. Il Regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina le fasi della revisione e gli adempimenti successivi ad essa.

Art. 22 controlli

1. Gli strumenti di controllo interno, finalizzati alla verifica della responsabilità amministrativa e contabile sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità, che può prevederne l'organizzazione in forma associata con altre Aziende o con enti locali.
2. Fermi restando gli obblighi concernenti le segnalazioni alle autorità giudiziarie, il Regolamento di contabilità disciplina le modalità per la comunicazione alla Regione, da parte sia del Direttore Generale che degli organi di controllo interno, degli eventi riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19.
3. Fino all'entrata in funzione degli strumenti di controllo di cui al precedente comma, le funzioni di controllo interno sono espletate dal Direttore Generale.

Art. 23 revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche in forma associata, un revisore che sia iscritto nell'apposito albo dei Revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non sia superiore a cinque anni.
2. Le funzioni e le competenze del Revisore ed i casi di revoca e decadenza sono definite dal Regolamento di Contabilità.
3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Azienda necessari all'espletamento dei propri compiti.

Art. 24 tesoreria

1. L'Azienda ha un servizio di tesoreria che viene affidato, mediante procedure ad evidenza pubblica

stabilite dal Regolamento di contabilità, ad un istituto di credito.
2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
3. Gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono sottoscritti dal Direttore Generale o da altro dipendente, suo sostituto, individuato dal Regolamento di contabilità.

CAPO V - PARTECIPAZIONE - NORME FINALI

Art. 25 diritto di accesso

1. Fermo restando in capo ai componenti del Consiglio il diritto di accesso come precisato al precedente articolo 7, con apposito regolamento verrà disciplinato il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli atti e documenti concernenti gli ospiti e il personale avente rapporto di lavoro con l'Azienda sono esclusi dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 26 valorizzazioni e promozioni

1. L'Azienda, anche adottando apposite norme regolamentari, favorisce la formazione, sostiene e valorizza organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, che perseguono finalità di assistenza, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, culturale, sportiva e del tempo libero.
2. L'Azienda può altresì promuovere organismi di partecipazione degli utenti con funzione consultiva.

Art. 27 norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari in atto.
2. Al personale dipendente in servizio all'atto della trasformazione dell'IPAB "Fondazione Casa di riposo" in Azienda Cordenonese "Arcobaleno" si continua ad applicare il preesistente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 19.
3. La norma dello statuto di cui al comma 4 dell'articolo 6, troverà attuazione dalla seconda tornata amministrativa comunale da oggidì.

VISTO: L'ASSESSORE: SEGANTI

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797

Decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca 6 luglio 2009, n. 797/LAV

Approvazione degli schemi della modulistica per la presentazione delle domande di contributo a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente al 1° gennaio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 10, comma 68, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) il quale prevede che il Fondo regionale di solidarietà di cui all'articolo 56 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) eroghi contributi a favore di figli delle persone decedute per ragioni di lavoro anteriormente al 1° gennaio 2007, a condizione che i beneficiari non abbiano raggiunto la maggiore età al 9 gennaio 2009, data di entrata in vigore della medesima legge regionale;
VISTO il "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con Decreto del Presidente della Regione 0172/Pres. del 1° luglio 2009;
VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, del sopra citato Regolamento, in base al quale le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO di predisporre quattro distinti schemi di modulistica, ai fini della presentazione delle domande di contributo, riferiti alle diverse casistiche esplicitate dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, dal comma 3 al comma 7 compreso;
RITENUTO di approvare gli schemi della modulistica di cui sopra, nei testi allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con Decreto del Presidente della Regione 0172/Pres. del 1° luglio 2009, gli schemi della seguente modulistica:
a) domanda di contributo da parte del genitore/tutore per gli aventi diritto di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento (mod. 1.M3), e facsimile di modello di dichiarazione sostitutiva (mod. 2.M3);
b) domanda di contributo congiunta da parte del genitore/tutore e da parte di aventi diritto di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento, divenuti maggiorenni (mod. 1.M4), e facsimile di modelli di dichiarazione sostitutiva (mod. 2.M4 e mod. 3.M4);
c) domanda di contributo da parte dell'avente diritto di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento, divenuto maggiorenne (mod. 1.M5), e facsimile di modello di dichiarazione sostitutiva (mod. 2.M5);
d) domanda di contributo congiunta da parte di aventi diritto di cui all'articolo 5, comma 6, del Regolamento, divenuti maggiorenni (mod. 1.M6), e facsimile di modello di dichiarazione sostitutiva (mod. 2.M6);
2. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 luglio 2009

CORTELLINO

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 1

Mod. 3.M4

Dichiarazione sostitutiva [1]
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per ciascuno degli aventi diritto al contributo, ora maggiorenni]

[art. 5, commi 4, lett. b) e 7, del Regolamento]

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ________________________________ il ____________________

residente a ____

in via/piazza ______________________________________ n° ____________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere ______________________________ *(specificare la parentela:* figlio legittimo/legittimato/naturale/adottivo) del/la signor/a__________________________;

2. che il/la signor/a ________________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di ____________________ prov. ______, in via/piazza ______________________________________ n° ____________

3. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ____________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ____________________ Prov. __________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ____________________ Prov. __________;
- all'estero, nello stato ________________ città ______________________,
  località ______________________________;

4. che (barrare una sola delle voci sotto indicate):

☐ la domanda, cui la presente dichiarazione sostitutiva è allegata, viene presentata congiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento dal genitore/tutore, in nome e per conto degli aventi diritto, minori di età, e dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni;

ovvero

☐ la domanda di contributo non ha potuto essere sottoscritta da tutti i richiedenti e cioè dal soggetto legittimato, in nome e per conto degli aventi diritto minorenni nonché dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni in quanto:

Mod. 3.M4

- il/la signor/a ____
nato/a a ____________________________________ Prov. _____ il _____________________
residente nella località di ____________________________________ prov. ___________ in via/piazza ____ n° _____________
domiciliato/a nella località di ________________________________ prov._______ in via/piazza ____ n° _____________ non non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni _____________________ ____;

☐ - il/la signor/a ____
nato/a a ____________________________________ Prov. _____ il _____________________
residente nella località di ____________________________________ prov. ___________ in via/piazza ____ n° _____________
domiciliato/a nella località di ________________________________ prov._______ in via/piazza ____ n° _____________ non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni _____________________ ____.

________________________________ ____
(località e data) firma del dichiarante *(leggibile)*

(1) Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante.

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 2

Mod. 2.M3

Dichiarazione sostitutiva (1)
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per genitore/tutore]

(art. 5, comma 3, del Regolamento)

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ____ il _________________________

residente a ____

in via/piazza ____ n° _______________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere il soggetto legittimato ad esercitare la potestà/tutela (2) sui minori, beneficiari del contributo, indicati nella domanda (MOD. 1.M3) di data ___________________ ;

2. che il minore/incapace ___________________________________ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è ________________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____ *;*

- che il minore/incapace ___________________________________ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è ______________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____
- che il minore/incapace ___________________________________ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è ______________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____

3. che il/la signor/a ______________________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di ________________________ prov. ______, in via/piazza ____ n° _____________

Mod. 2.M3

4. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ___________________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ___________________________ Prov. ____________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ___________________________ Prov. ____________;
- all'estero, nello stato ________________________ città _______________________________,
  località _________________________________;

5. che non vi sono altri figli aventi diritto al contributo di cui trattasi.

________________________________ ____

(località e data) firma del dichiarante (leggibile)

---

[1] Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante;

[2] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, la dichiarazione deve essere resa nell'interesse e per conto degli stessi da chi esercita la potestà (cioè uno dei genitori) o la tutela (cioè il tutore). A seconda dei casi quindi bisogna cancellare la voce che non interessa:
- se la dichiarazione è fatta da un genitore cancellare la voce tutela,
- se la dichiarazione è fatta dal tutore cancellare la voce potestà.

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 3

Mod. 1.M4

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Direzione centrale lavoro, università e ricerca** **Servizio professioni e interventi settoriali** via S. Francesco, n. 37 34133 TRIESTE	*SPAZIO RISERVATO ALLA MARCA DA BOLLO*
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007 **ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della L.R. 17/2008**	*SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO*

MODELLO 1.M4

DOMANDA CONGIUNTA presentata dal GENITORE/TUTORE e dai figli divenuti maggiorenni

(art. 5, comma 4, del Regolamento)

1. Il/la sottoscritto/a

codice fiscale______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

in qualità di esercente la potestà/tutela sui seguenti minori (1):

a) ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

b) ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ______________________

c) ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ______________________

2. Il/i sottoscritto/i, in qualità di figli aventi diritto al contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni:

a) ______________________________

codice fiscale ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

Mod. 1.M4

b) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ___________________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ______________________________________

c) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ___________________________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ____________________________________

C H I E D O N O

• **la concessione ed erogazione del contributo** previsto dal Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con DPReg 0172/Pres./2009;

D E S I G N A N O

quale **soggetto delegato a ricevere**, per conto di tutti i beneficiari, sia maggiorenni che minorenni, tutte **le comunicazioni** previste dal Regolamento nonché a ricevere, per conto dei medesimi beneficiari, **l'erogazione del contributo,** il/la signor/a ___________________________________

codice fiscale____

nato/a ____ il ______________________________

residente in ____ CAP ______________

via/piazza ____ n° _______________

telefono ____

e-mail ____

A tal fine ALLEGANO:

a) n° ____ DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese ai sensi della vigente normativa (2) recanti, a seconda dei casi, le seguenti attestazioni:

- la qualità di soggetto legittimato all'esercizio della potestà/tutela;
- la parentela dei beneficiari con il/la lavoratore/trice deceduto;
- la residenza nel territorio regionale del lavoratore, al momento del decesso;
- la località ove è avvenuto i'infortunio sul lavoro;
- il fatto che la presente domanda viene presentata congiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento ovvero, in alternativa, il fatto che uno o più dei soggetti richiedenti il contributo non hanno potuto sottoscriverla per fondate ragioni espressamente indicate. In tal ultimo caso la dichiarazione deve attestare l'identità degli altri aventi diritto nonché la loro residenza o domicilio;

b) n° ______ copie – fronte e retro - dei DOCUMENTI di identità, **in corso di validità**, di ciascuno dei soggetti che sottoscrivono le singole dichiarazioni sostitutive;

Mod. 1.M4

c) n° 1 modulo di SCELTA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (MOD. M3), sottoscritto dal soggetto delegato a ricevere il contributo.

DICHIARANO, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

________________________________ (località e data)

firme di **tutti i richiedenti** (leggibili)

____

____

____

____

[1] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, la domanda deve essere sottoscritta nell'interesse e per conto degli stessi da chi esercita la potestà (uno dei genitori) o la tutela (il tutore). A seconda dei casi bisogna cancellare la voce che non interessa:
se la dichiarazione è fatta dal genitore, cancellare la voce tutela;
se la dichiarazione è fatta dal tutore, cancellare la voce potestà.

[2] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, le dichiarazioni sostitutive sono rese da chi esercita la potestà o la tutela.

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 4

Mod. 2.M4

Dichiarazione sostitutiva (1)
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per genitore/tutore]

[art. 5, commi 4, lett. a) e 7, del Regolamento]

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ____ il ___________________________

residente a ____

in via/piazza ____ n° ________________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere il soggetto legittimato ad esercitare la potestà/tutela (2) sui minori, beneficiari del contributo, indicati nella domanda (MOD. 1.M4) di data ________________________ ;

2. che il minore/incapace ____ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è __________________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____ *;*

- che il minore/incapace ____ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è _______________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____
- che il minore/incapace ____ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è _______________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____

3. che il/la signor/a _______________________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di __________________________ prov. ______, in via/piazza ____ n° _______________

4. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ___________________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ___________________________ Prov. ____________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ___________________________ Prov. ____________;
- all'estero, nello stato ________________________ città __________________________________,
località _________________________________;

Mod. 2.M4

5. che (barrare una sola delle voci sotto indicate):

☐ la domanda, cui la presente dichiarazione sostitutiva è allegata, viene presentata conjiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento dal genitore/tutore, in nome e per conto degli aventi diritto, minori di età, e dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni;

ovvero

☐ la domanda di contributo non ha potuto essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto in quanto:
- il/la signor/a ______________________________
nato/a a ______________________ Prov. _____ il ______________
residente nella località di ______________________ prov. ________ in via/piazza ______________________ n° ________
domiciliato/a nella località di ______________________ prov.______ in via/piazza ______________________ n° ________ non non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni ______________________________;

☐ - il/la signor/a ______________________________
nato/a a ______________________ Prov. _____ il ______________
residente nella località di ______________________ prov. ________ in via/piazza ______________________ n° ________
domiciliato/a nella località di ______________________ prov.______ in via/piazza ______________________ n° ________ non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni ______________________________.

______________________ (località e data)

______________________ firma del dichiarante (leggibile)

.

(1) Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante;

(2) Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, la dichiarazione deve essere resa nell'interesse e per conto degli stessi da chi esercita la potestà (cioè uno dei genitori) o la tutela (cioè il tutore). A seconda dei casi quindi bisogna cancellare la voce che non interessa:
- se la dichiarazione è fatta da un genitore cancellare la voce tutela,
- se la dichiarazione è fatta dal tutore cancellare la voce potestà.

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 5

Mod. 3.M4

Dichiarazione sostitutiva (1) di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per ciascuno degli aventi diritto al contributo, ora maggiorenni]

[art. 5, commi 4, lett. b) e 7, del Regolamento]

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ______________________________ il ________________

residente a ____

in via/piazza ________________________________ n° __________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere ____________________________ *(specificare la parentela:* figlio legittimo/legittimato/naturale/adottivo) del/la signor/a_______________________;

2. che il/la signor/a ______________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di ________________ prov. ______, in via/piazza ________________________________ n° __________

3. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ________________ Prov. __________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ________________ Prov. __________;
- all'estero, nello stato ______________ città ____________________,
  località ____________________________;

4. che (barrare una sola delle voci sotto indicate):

☐ la domanda, cui la presente dichiarazione sostitutiva è allegata, viene presentata <u>congiuntamente</u> ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento dal genitore/tutore, in nome e per conto degli aventi diritto, minori di età, e dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni;

ovvero

☐ la domanda di contributo non ha potuto essere sottoscritta da tutti i richiedenti e cioè dal soggetto legittimato, in nome e per conto degli aventi diritto minorenni nonché dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni in quanto:

Mod. 3.M4

- il/la signor/a ______________________________
nato/a a ______________________ Prov. _____ il ______________
residente nella località di ______________________ prov. ________ in via/piazza ______________________ n° ________
domiciliato/a nella località di ______________________ prov.______ in via/piazza ______________________ n° ________ non non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni ______________________________;

☐ - il/la signor/a ______________________________
nato/a a ______________________ Prov. _____ il ______________
residente nella località di ______________________ prov. ________ in via/piazza ______________________ n° ________
domiciliato/a nella località di ______________________ prov.______ in via/piazza ______________________ n° ________ non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni ______________________________.

______________________ ______________________

(località e data) firma del dichiarante *(leggibile)*

.

[1] Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante.

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 6

Mod. 1.M5

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Direzione centrale lavoro, università e ricerca** **Servizio professioni e interventi settoriali** via S. Francesco, n. 37 34133 TRIESTE	*SPAZIO RISERVATO ALLA MARCA DA BOLLO*
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007 **ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della L.R. 17/2008**	*SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO*

MODELLO 1.M5

DOMANDA presentata dall'avente diritto ex art. 2, comma 2, del Regolamento,divenuto maggiorenne

(art. 5, comma 5, del Regolamento)

1. Il/la sottoscritto/a ______________________________

codice fiscale ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

C H I E D E

in qualità di figlio avente diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenne, la concessione e l'erogazione del contributo a favore dei figli minori il cui genitore è rimasto vittima di infortunio sul lavoro in base al "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con DPReg 0172/Pres./2009:

- di ricevere tutte le **comunicazioni** previste dal Regolamento al seguente indirizzo:

  via/piazza ______________________________ n° __________

  Comune ____________________ provincia __________ CAP __________

  telefono ______________________________

  e-mail ______________________________

- di ricevere **l'erogazione del contributo** secondo le modalità di pagamento indicate nell'apposito modello (MOD. M3);

Mod. 1.M5

A tal fine ALLEGA:

a) n° 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi della normativa vigente che attesta:
- la propria parentela con il/la lavoratore/trice deceduto;
- la residenza nel territorio regionale del lavoratore/trice deceduto/a, al momento del decesso;
- la località ove è avvenuto l'infortunio sul lavoro;
- l'inesistenza di altri figli aventi diritto al contributo.

b) n° 1 copia – fronte e retro - del proprio DOCUMENTO di identità, **in corso di validità**;

c) n° 1 modulo di SCELTA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (MOD. M3), debitamente sottoscritto.

DICHIARA, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

______________________________ (località e data)

______________________________ (firma leggibile)

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 7

Mod. 2.M5

Dichiarazione sostitutiva [1]
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per figli ex art. 2, comma 2, del Regolamento, divenuti maggiorenni]

(art. 5, comma 5, del Regolamento)

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ____ il _______________________

residente a ____

in via/piazza ____ n° _____________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere ____________________________________ (*specificare la parentela*: figlio legittimo/legittimato/naturale/adottivo) del/la signor/a______________________________;

2. che il/la signor/a ___________________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di ______________________ prov. _____, in via/piazza ____ n° ____________

3. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno _______________________
- nel territorio regionale, nel Comune di _______________________ Prov. __________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di _______________________ Prov. __________;
- all'estero, nello stato ____________________ città ___________________________,
  località ____________________________;

4. che non vi sono altri figli aventi diritto al contributo di cui trattasi.

___________________________ ___________________________________

(località e data) firma del dichiarante (leggibile)

[1] Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante.

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 8

Mod. 1.M6

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Direzione centrale lavoro, università e ricerca** **Servizio professioni e interventi settoriali** via S. Francesco, n. 37 34133 TRIESTE	*SPAZIO RISERVATO ALLA MARCA DA BOLLO*
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007 **ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della L.R. 17/2008**	*SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO*

MODELLO 1.M6

DOMANDA CONGIUNTA presentata dagli aventi diritto ex art. 2, comma 2, del Regolamento, divenuti maggiorenni

(art. 5, comma 6, del Regolamento)

1. I sottoscritti, in qualità di figli aventi diritto al contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni:

a) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ____________________________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a __________________________________

b) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ____________________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ___________________________________

c) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ____________________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ___________________________________

C H I E D O N O

• **la concessione e l'erogazione** del contributo previsto dal "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con DPReg 0172/Pres./2009;

Mod. 1.M6

D E S I G N A N O,

quale **familiare delegato a ricevere**, anche per conto degli altri richiedenti, tutte **le comunicazioni** previste dal Regolamento nonché a ricevere, anche per conto degli altri, **l'erogazione del contributo,** il/la signor/a ____

codice fiscale____

nato/a ______________________________ il ____________________

residente in ____________________ provincia ____________ CAP ________

via/piazza ____________________________________ n° __________

telefono ____

e-mail ____

A tal fine ALLEGANO:

a) n° ____ DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi della normativa vigente rese da ciascuno degli aventi diritto, che attestano:
   - la propria parentela con il/la lavoratore/trice deceduto;
   - la residenza nel territorio regionale del lavoratore/trice deceduto/a, al momento del decesso;
   - la località ove è avvenuto l'infortunio sul lavoro;
   - il fatto che la presente domanda viene presentata congiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento ovvero, in alternativa, il fatto che uno o più aventi diritto il contributo non hanno potuto sottoscriverla per fondate ragioni espressamente indicate. In tal ultimo caso la dichiarazione deve attestare l'identità degli altri aventi diritto nonché la loro residenza o domicilio;

b) n° ______ copie – fronte e retro - del DOCUMENTO di identità, **in corso di validità**, di ciascuno dei soggetti che sottoscrivono le singole dichiarazioni sostitutive;

c) n° 1 modulo di SCELTA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (MOD. M3), sottoscritto dal soggetto delegato a ricevere il contributo.

DICHIARANO, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

____

(località e data)

firme di **tutti i richiedenti** (leggibili)

____

____

____

____

____

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 9

Mod. 2.M6

Dichiarazione sostitutiva (1)
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per figli ex art. 2, comma 2, del Regolamento, divenuti maggiorenni]

[art. 5, commi 6, lett. a) e 7, del Regolamento]

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ______________________________ il ______________________

residente a ____

in via/piazza ____________________________________ n° ____________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere ______________________________ *(specificare la parentela: figlio legittimo/legittimato/naturale/adottivo)* del/la signor/a ________________________ ;

2. che il/la signor/a ______________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di __________________ prov. ______, in via/piazza ____________________________________ n° ____________

3. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ____________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ____________________ Prov. __________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ____________________ Prov. __________;
- all'estero, nello stato ________________ città ______________________,
  località ______________________;

4. che (barrare una sola delle voci sotto indicate)

☐ la domanda, cui la presente dichiarazione sostitutiva è allegata, viene presentata <u>congiuntamente</u> ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento dal genitore/tutore, in nome e per conto degli aventi diritto, minori di età, e dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni;

ovvero

☐ la domanda di contributo non ha potuto essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto in quanto:
- il/la signor/a ____
nato/a a ________________________ Prov. _____ il ______________
residente nella località di ________________________ prov. __________ in

Mod. 2.M6

via/piazza ____ n° _____________
domiciliato/a nella località di ________________________________ prov.________ in via/piazza
____ n° _____________ non non ha
potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni _____________________
____;

☐ - il/la signor/a ____
nato/a a ____________________________________ Prov. _____ il _____________________
residente nella località di ____________________________________ prov. ___________ in
via/piazza ____ n° _____________
domiciliato/a nella località di ________________________________ prov.________ in via/piazza
____ n° _____________ non ha potuto
sottoscriverla per le seguenti ragioni _____________________
____.

________________________________ ____

(località e data) firma del dichiarante *(leggibile)*

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 10

Mod.M 3

MODULO DI SCELTA DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO

(da compilarsi a cura del soggetto legittimato alla riscossione)

Il sottoscritto ____,

in qualità di ____,

al fine di poter provvedere all'incasso della somma che l'Amministrazione regionale rimetterà ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 17/2008,

C H I E D E

che il pagamento stesso venga effettuato mediante la modalità di seguito indicata:

☐ assegno circolare non trasferibile intestato al sottoscritto

☐ accreditamento sul seguente conto corrente bancario/postale intestato a:

____

istituto di credito o ufficio postale: .____________________________

agenzia/filiale/sede di ____________________________

indirizzo: ____________________________

codice iban:

codice paese	codice controllo	cin	abi	cab	numero conto corrente

Dichiara, altresì, di esonerare la Direzione centrale competente e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza.

Si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di erogazione del contributo prescelta.

____________________ ____________________

(località e data) *firma del dichiarante (leggibile)*

09_28_1_DDC_LAV UNIV 797_ALL 11

(da trattenere, non allegare alla domanda)

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

1) Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e, nella fattispecie, dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca – Servizio professioni e interventi settoriali - esclusivamente per le finalità istituzionali del Servizio stesso riguardanti, in particolare, la gestione e il corretto svolgimento del procedimento disciplinato dal «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro verificatasi anteriormente al 1° gennaio 2007" ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria)", emanato con Decreto del Presidente della Regione 0172/Pres. del 1° luglio 2009.

2) Modalità del trattamento e Incaricati
Il trattamento dei dati personali connesso alle finalità di cui al punto 1) viene effettuato dal personale assegnato al Servizio professioni e interventi settoriali, manualmente e con l'ausilio di procedure informatiche e viene svolto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto indispensabile ai richiedenti per la partecipazione ai procedimenti di cui al punto 1).

4) Rifiuto di conferire dati
L'eventuale mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ottenere l'eventuale concessione e l'erogazione di contributi previsti dal Regolamento regionale di cui al punto 1).

5) Comunicazione e diffusione
I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, (in particolare, ai sensi del citato Regolamento, alla Direzione provinciale del lavoro e all'INAIL), oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

6) Dati sensibili
Il trattamento può riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 196/2003.
Tali dati vengono trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, tenuto conto delle rilevanti finalità indicate all'articolo 75 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

7) Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, specificamente, la Direzione centrale del lavoro, università e ricerca. Responsabile del trattamento è il Servizio professioni e interventi settoriali, nella persona del direttore pro-tempore. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è Insiel S.p.A. con sede in via S. Francesco d'Assisi – Trieste.

09_28_1_DDS_ENER TEL 256

Decreto del Direttore del Servizio energia e telecomunicazioni 9 giugno 2009, n. 256

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in Comune di Staranzano (GO). Proponente: Società Elettrostudio Energia Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

DECRETA

Art. 1

La Società Elettrostudio Energia S.r.l. c.f. 03647930274, con sede in Comune di Venezia (VE), via Lavaredo 44-52, è autorizzata, in conformità alla decisione finale assunta dalla conferenza dei servizi svoltasi in data 12/01/2009, e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, come previsti nel progetto allegato all'istanza e composto dai relativi atti ed elaborati tecnici dettagliatamente elencati in premessa, da realizzarsi in Comune di Staranzano (GO), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni come dettagliatamente riportate in premessa ed espresse rispettivamente dalla conferenza dei Direttori centrali e dalla Conferenza di Servizi nonché di quelle contenute negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale, espresse dal Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e dal Ministero dell'interno.

Art. 2

La presente autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, sostituisce e comprende concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto comunque denominato previsto dalla normativa vigente sugli interventi in argomento.

Art. 3

Le opere previste per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

(omissis)

Trieste, 9 giugno 2009

GIUST

09_28_1_DDS_GEST INT 2420

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 30 giugno 2009, n. 2420/CULT.FP

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Approvazione Avviso per la presentazione di operazioni di arricchimento curricolare dei percorsi scolastici.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;

VISTO il documento Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009 approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 920 del 24 aprile 2009;
CONSIDERATO che il citato Documento prevede, nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 - Capitale umano del Programma Operativo, la linea di intervento n. 37, finalizzata alla promozione di iniziative mirate caratterizzate da forme di arricchimento curricolare dei percorsi scolastici in un'ottica di acquisizione e sviluppo, da parte degli studenti, di competenze legate alle nuove tecnologie, con dotazione finanziaria di Euro 1.200.000,00;
PRESO ATTO che le operazioni connesse alla citata linea di intervento prevedono una forte integrazione fra i sistemi della formazione professionale regionale e quello dell'istruzione attraverso forme di arricchimento ed integrazione dei curricola dei percorsi scolastici che verranno avviati nel corso dell'anno scolastico e formativo 2009/10;
TENUTO conto pertanto della necessità di emanare un Avviso regionale che individui i soggetti attuatori delle operazioni previste dalla citata linea di intervento e che consenta l'avvio delle operazioni in tempi utili rispetto al calendario scolastico relativo all'annualità 2009/2010;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di operazioni facenti capo all'asse 4 - Capitale umano - del Programma Operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale, relative ad azioni di arricchimento curricolare dei percorsi scolastici promossi dagli Istituti scolastici superiori con attività formative finalizzate all'acquisizione di competenze legate alle nuove tecnologie;
RITENUTO inoltre di pubblicare l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi della Regione, su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.fvg.it);
EVIDENZIATO che la somma necessaria per la realizzazione dell'iniziativa (€ 1.200.000,00) viene resa disponibile nell'ambito dell'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - P.O.R. - Ob. 2 - FSE - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 ;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Di approvare nel testo allegato quale parte integrante di questo decreto, l' "Avviso per la presentazione di operazioni di arricchimento curricolare dei percorsi scolastici".
2. Di pubblicare il presente decreto e l'allegato Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi della Regione, su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.fvg.it).
Trieste, 30 giugno 2009

FERFOGLIA

09_28_1_DDS_GEST INT 2420_ALL

FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE – 2007/2013

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO CURRICOLARE DEI PERCORSI SCOLASTICI ASSE 4 – CAPITALE UMANO

ANNUALITA' 2009

PARTE I – GENERALITA'

1. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
   c) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
   d) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
   e) Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007, di seguito denominato " Programma";
   f) Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres/2008 del 9 gennaio 2008, di seguito denominato "Regolamento";
   g) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
   h) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Avviso si pone in un quadro di coerenza con il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO – Annualità 2009" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009.
3. La Parte I – Generalità – descrive gli aspetti di carattere generale dell'Avviso; la Parte II - Documento tecnico - fornisce specifiche tecniche relative alla presentazione e gestione delle operazioni.
4. In coerenza con la configurazione del Programma e dei dispositivi regionali, il presente Avviso disciplina la presentazione di operazioni sulla base della seguente griglia di riferimento:
   a) asse prioritario;
   b) obiettivo specifico;
   c) categoria di spesa;
   d) obiettivo operativo;
   e) azione;
   f) tipologia formativa.
5. Autorità di Gestione, di seguito denominata "AdG", è il Servizio gestione interventi per il sistema formativo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco, 37, 34133 –Trieste.
6. Le operazioni sono realizzate secondo la modalità a bando.

2. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni devono essere presentate all'Ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio Gestione interventi per il sistema formativo via San Francesco 37, 34133, Trieste, **entro le ore 12.00 del 22 settembre 2009**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
2. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a alessandra.zonta@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

   Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, all'AdG, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
3. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il numero di fax indicato dal soggetto proponente nel formulario alla voce "Referente del progetto" è utilizzato nel corso del procedimento per tutte le comunicazioni.
4. Successivamente alla presentazione delle operazioni all'AdG, l'attività formativa in senso stretto può essere avviata anche prima di avere notizia dell'avvenuta ammissione al finanziamento. In tale caso è necessaria una dichiarazione scritta con cui il soggetto proponente si assume ogni responsabilità in ordine all'avvio anticipato dell'operazione e libera l'AdG da ogni vincolo nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione medesima.
5. L'eventuale ricorso alla delega di parte delle attività di cui all'articolo 14 del Regolamento deve essere dettagliatamente descritto e motivato all'interno dell'operazione. L'approvazione ed ammissione al finanziamento dell'operazione contiene implicitamente l'autorizzazione al ricorso alla delega.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, di seguito denominati "soggetto proponente", senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
2. Tenuto conto che il presente Avviso promuove operazioni finalizzate all'integrazione dei sistemi dell'istruzione scolastica e della formazione professionale regionale, i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni non possono appartenere contemporaneamente ad entrambi i sistemi educativi.
3. Il titolare dell'operazione realizza l'attività in collaborazione con uno o più Istituti Scolastici secondo quanto meglio specificato nella Parte II – Documento tecnico del presente Avviso . Tali soggetti sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione che disciplina i reciproci rapporti. Tale convenzione deve essere sottoscritta prima della presentazione dell'operazione, non deve essere allegata alla stessa ma tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte della Direzione competente.
4. I soggetti che per la prima volta presentano operazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo, devono presentare lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle operazioni.
5. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento a pena di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

5. SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti proponenti, per poter attuare l'operazione e a pena di decadenza dal contributo, alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia A – Obbligo formativo, nel settore formativo coerente con l'attività formativa proposta.
2. Considerato che il presente Avviso promuove la realizzazione di operazioni formative connotate da un elevato grado di integrazione fra il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale regionale, le operazioni stesse possono essere realizzate presso le sedi accreditate di cui al capoverso 1 del presente paragrafo oppure presso le sedi degli Istituti scolastici coinvolti.
3. Qualora l'attività formativa richieda in tutto o in parte la realizzazione delle ore di pratica in laboratori straordinari in ragione della loro natura o delle attrezzature altamente specialistiche ivi reperibili (es. teatri, sale di musica, banchine portuali, altiforni, piscine….) può essere consentito l'utilizzo di tali spazi solamente nel caso essi siano già puntualmente descritti nell'operazione sin dal momento della sua presentazione e siano indicate in modo preciso le motivazioni che suggeriscono o impongono l'uso specifico di detti ambienti. Le ore di teoria previste nella medesima operazione devono invece essere sempre svolte in spazi accreditati a titolarità del soggetto attuatore. L'uso dei laboratori straordinari comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello mod. FP5a reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce Per gli operatori, sezione Modulistica, "Convenzione per stage/tirocinio formativo – work experience – utilizzo di laboratori straordinari". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore.

6. DURATA DELLE OPERAZIONI E NUMERI MINIMI RIFERITI ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLE OPERAZIONI STESSE

1. La durata dell'operazione di carattere formativo è espressa in ore e corrisponde all'attività formativa in senso stretto e comprende la formazione d'aula (teoria e pratica) e la prova finale. Per quanto attiene il computo delle ore, data la natura delle operazioni, vale quanto stabilito dalle regole vigenti presso il sistema scolastico.
2. In relazione alle operazioni di carattere formativo previste dal presente Avviso, la Parte II – Documento tecnico indica, al paragrafo 4, il numero minimo di allievi previsti per l'avvio dell'operazione ed il numero minimo di allievi che, concludendo il percorso formativo con il raggiungimento della citata soglia minima di presenza, consente la rendicontazione dell'operazione nell'ambito del costo complessivo approvato in fase di selezione.
3. Qualora l'operazione si concluda con un numero di allievi che abbiano assicurato la soglia minima del 70% di presenza, inferiore al numero minimo individuato nella Parte II del presente Avviso, l'AdG provvede alla rideterminazione finanziaria dell'operazione detraendo dal costo complessivo approvato in fase di selezione la quota finanziaria – costo allievo – corrispondente al numero di allievi mancante per il raggiungimento del numero minimo di allievi che concludono il percorso formativo. A titolo esemplificativo si riporta una schematizzazione della modalità di calcolo derivante da quanto sopra indicato:
   a) costo dell'operazione approvato in fase di selezione: euro 120.000,00
   b) numero allievi previsti ad avvio dell'operazione: 12
   c) costo allievo: euro 10.000,00
   d) soglia minima di allievi che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile alla rendicontazione del costo dell'operazione approvato: 8
   e) conclusione dell'operazione con 7 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 110.000,00 ; conclusione dell'operazione con 6 allievi che raggiungono la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 100.000,00; ecc…

4. Il costo complessivo rideterminato dell'operazione costituisce il costo massimo ammissibile a rendiconto da parte dell'AdG.
5. Al fine di garantire il diritto degli allievi aventi titolo al raggiungimento dell'obiettivo formativo ed al conseguimento dell'attestato finale previsto, il soggetto attuatore, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare la completa attuazione delle operazioni anche qualora le stesse si concludano con un numero di allievi inferiore a quello minimo individuato nella Parte II del presente Avviso.
6. La partecipazione a tutte le operazioni previste dal presente Avviso è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte dell'allievo medesimo.
7. La possibile co-presenza di più stagisti/tirocinanti presso la medesima struttura ospitante, a prescindere dalla tipologia di operazione al cui interno si realizza lo stage/tirocinio, è così disciplinata:

Struttura soggetto ospitante	Numero massimo tirocinanti contemporaneamente presenti presso il medesimo soggetto ospitante	Note
Nessun dipendente a tempo indeterminato	1	La fattispecie si applica solamente se il soggetto ospitante: • è maestro artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 23 della L.R. 12/2002 • rientra nel settore delle lavorazioni artistiche di cui all'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.Reg. del 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. • è uno studio professionale
Da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato	1	
Da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato	2	
Da 20 dipendenti a tempo indeterminato in su	Quota massima pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (con arrotondamento verso l'alto a partire dal decimale "5")	

8. I limiti sopraindicati devono essere intesi anche relativamente alle tipologie di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
9. Qualora il soggetto ospitante sia un'impresa con più unità produttive, i riferimenti da prendere in considerazione sono quelli dell'unità produttiva interessata.

7. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte dell' AdG nei riguardi del soggetto proponente avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.

2. E' prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto stesso.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del modello disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.

8. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. Fermo restando quanto sottolineato al paragrafo 6, capoversi 3 e 4, il rendiconto quietanzato delle spese sostenute deve essere presentato presso gli uffici della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco 37, Trieste, **entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto**.
2. Il mancato rispetto dei termini di presentazione del rendiconto delle spese sostenute è causa di decadenza dal contributo.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 del Regolamento, ciascun rendiconto deve essere presentato a seguito di certificazione esterna da parte dei soggetti ivi indicati.
4. Ad avvenuta verifica del rendiconto finale dell'operazione, l'AdG provvede alla erogazione del saldo spettante, pari alla differenza tra la somma dell'anticipazione erogata ed il costo finale pubblico dell'operazione ammesso a rendiconto.
5. Il compenso per l'attività di certificazione esterna, ai sensi del citato articolo 61 del Regolamento, è il seguente :
- operazioni formative di durata non superiore o pari a 400 ore: euro 200,00.
6. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità all'esame finale, è richiesta per ciascun allievo la presenza certificata sull'apposito registro pari almeno al 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.

9. COSTI AMMISSIBILI: COSTI DIRETTI E COSTI INDIRETTI

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni di cui al presente Avviso sono quelli indicati nel documento costituente allegato 2 parte integrante del presente Avviso.
2. Secondo quanto indicato nell'articolo 66 del Regolamento, i costi ammissibili si distinguono in costi diretti e costi indiretti. I costi indiretti sono imputabili secondo un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile oppure su base forfettaria.
3. Nel compilare il formulario per la presentazione delle operazioni, il soggetto proponente deve optare se ricorrere o meno alla forfetizzazione dei costi indiretti. Tale opzione deve essere univoca per tutte le operazioni presentate, nell'ambito del presente Avviso nonché in relazione a tutte le operazioni che il soggetto realizzerà nel più ampio ambito dell'attuazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni – Annualità 2009. Contestualmente alla presentazione della prima operazione a valere sul presente Avviso il soggetto proponente deve trasmette alla Direzione centrale, Servizio programmazione didattica e valutazione progetti formativi e Posizione Organizzativa rendicontazione, una nota nella quale si esprime in ordine alla menzionata opzione. Operazioni le quali non risultino coerenti con l'opzione espressa sono escluse dalla valutazione.
4. Nel caso di gestione forfettaria, i costi indiretti non possono essere superiori al 20% della somma dei costi diretti.
5. Qualunque riduzione dei costi diretti in fase di attuazione e rendicontazione dell'operazione comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente all'ammontare dichiarato su base forfettaria.
6. Nel caso il soggetto proponente non opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, questi non possono comunque essere superiori al 30% della somma dei costi diretti.

10. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

1. I soggetti proponenti sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:
   a) le modalità e termini previsti per avere accesso all'operazione;
   b) il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo;
   c) il fatto che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.
2. Tutti i documenti che riguardano le operazioni devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
3. Al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare la frase: "UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO" e devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Fondo Sociale Europeo
Unione europea Fondo sociale europeo	fse
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA POR 2007-2013 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 è causa di inammissibilità delle spese sostenute a valere sulla voce di spesa "Pubblicizzazione e promozione dell'operazione".
5. Il processo di selezione dei partecipanti alle operazioni, qualora previsto, deve essere chiaramente descritto, quanto a termini e modalità, nell'attività di promozione e pubblicità dell'operazione.
6. Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della stessa all'AdG.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del Regolamento; nella Parte II – Documento tecnico - del presente Avviso, al paragrafo 6 vengo esplicitate nel dettaglio le modalità di valutazione e di approvazione delle operazioni.

12. PIANO FINANZIARIO

1. Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva di euro 1.200.000,00.

13. DELEGA ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI OD ACCESSORI

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento, per delega si intende l'affidamento a terzi non partner e non persone fisiche dello svolgimento di attività previste dall'operazione.
2. Sono delegabili le prestazioni connesse alle voci di spesa di cui all'articolo 69, comma 1 del Regolamento, sempre che le voci di spesa risultino ammissibili all'operazione in questione sulla base di quanto indicato nel documento costituente allegato 2 parte integrante del presente Avviso.
3. Tutti gli elementi che caratterizzano la delega devono essere preventivamente comunicati all'Autorità di gestione per l'autorizzazione che deve essere comunque preventiva rispetto alla realizzazione dell'operazione in questione.
4. L'importo massimo delegabile in ogni operazione non può essere superiore al 25% del costo complessivo approvato dell'operazione.
5. Non costituisce delega l'acquisizione da terzi di beni e servizi strumentali o accessori rispetto all'attuazione dell'operazione quali, ad esempio, il noleggio di attrezzature, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo. In tali casi non è necessaria né richiesta la preventiva autorizzazione dell'Autorità di gestione.
6. Nel caso di ricorso alla delega oppure nell'acquisizione di beni e servizi strumentali o accessori, il soggetto attuatore è sempre tenuto al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

14. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento, i soggetti proponenti sono tenuti ad alimentare il sistema di monitoraggio dell'AdG che verifica l'avanzamento delle operazioni sotto i profili finanziario, fisico e procedurale.
2. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto delle direttive dell'AdG in merito a modalità e tempistiche da osservare nella trasmissione dei dati e deve, inoltre, assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, didattica e contabile durante le verifiche in loco.

PARTE II – DOCUMENTO TECNICO

ASSE 4 – CAPITALE UMANO

LINEA DI INTERVENTO 37

Interventi di arricchimento curricolare

- Obiettivo specifico: I) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza
- Categoria di spesa: 73 – Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
- Obiettivo operativo: Rafforzare l'efficacia del sistema formativo attraverso azioni di sistema e la sperimentazione di forme individuali di orientamento, tutoraggio e formazione
- Azione: Interventi di natura sistemica e sperimentale per rafforzare qualità, accesso e frequenza a percorsi educativi e formativi integrati per gli adulti e proiettati lungo l'arco della vita degli individui, finalizzati all'acquisizione di competenze connesse al lavoro (70 extra)
- Tipologia formativa: Azioni integrative extracurricolari

1. Descrizione

   1. La presente linea di intervento è finalizzata a rafforzare il raccordo tra i sistemi della formazione professionale e dell'istruzione scolastica e l'integrazione tra le rispettive politiche con l'obiettivo di favorire l'acquisizione e lo sviluppo, da parte degli studenti frequentanti un Istituto scolastico superiore, di competenze informatiche relative anche all'utilizzo di software applicativi, purché coerenti con gli indirizzi didattici degli Istituti stessi.

2. Destinatari

   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono a studenti frequentanti nel corso dell'anno scolastico 2009/10 il primo, secondo, terzo e quarto anno di un percorso di istruzione secondaria superiore, non serale, presso un Istituto scolastico collocato sul territorio regionale.

3. Caratteristiche delle operazioni

   1. Il titolare dell'operazione realizza l'attività in collaborazione con uno o più Istituti scolastici. Tali soggetti sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione che disciplina i reciproci rapporti. Tale convenzione deve essere sottoscritta prima della presentazione dell'operazione, non deve essere allegata alla stessa, ma tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte della Direzione centrale.
   2. Ciascuna operazione deve avere una durata (attività formativa in senso stretto) non superiore alle 60 ore qualora lo studente sia iscritto al primo o al secondo anno di un percorso di istruzione secondaria superiore e non superiore alle 80 ore qualora lo studente sia iscritto al terzo e al quarto anno sempre di un percorso di istruzione secondaria superiore. Le ore di cui sopra sono da realizzarsi nell'anno formativo di riferimento (2009/2010) anche al di fuori del normale curricolo scolastico, con contenuti didattici ad elevata caratterizzazione professionalizzante.
   3. Ciascuna operazione deve concludersi con una prova finale da realizzare secondo le previsioni dell'articolo 38 del Regolamento e con il rilascio agli allievi di un attestato di frequenza. In tema di esenzione dall'imposta di bollo, si rimanda alle note interpretative ed esemplificative, reperibili sul sito www.formazione.regione.fvg.it alla voce *Per gli operatori* - Altre comunicazioni.
   4. Nel formulario devono essere chiaramente indicati i seguenti elementi:
      a) la denominazione e l'indirizzo dell'Istituto o degli Istituti scolastico/i coinvolto/i con la specificazione delle eventuali sedi collegate;

b) l'indirizzo degli studi dell'Istituto o degli Istituti medesimo/i;
c) la classe o le classi interessate all'intervento formativo;
d) l'annualità interessata dall'intervento formativo (prima, seconda, ecc…). Nel caso di allievi provenienti da più classi afferenti a diverse annualità, viene indicata la provenienza prevalente dell'utenza (esempio: nel caso di un intervento che riguarda una classe di 20 allievi di cui 10 provenienti da un primo anno, 6 da un secondo e 4 da un terzo, si avrà cura di riportare tali dati indicando come provenienza dell'utenza prevalente la prima annualità. La durata dell'intervento si riferisce alla durata prevista per l'annualità dell'utenza prevalente);
e) le sedi formative, nel caso non coincidano con quelle dell'ente di formazione;
f) la dichiarazione del legale rappresentante dell'Istituto scolastico coinvolto nella quale si afferma che gli argomenti trattati dal corso di formazione professionale non sono previsti dal piano di studi ministeriale; nel caso l'Istituto scolastico coinvolto si configuri come Istituto Professionale di Stato la dichiarazione di cui sopra deve prevedere anche la specificazione che gli argomenti trattati non rientrano nel percorso di maturità integrata;
g) la dichiarazione da parte dei legali rappresentanti dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui al capoverso 1 del presente paragrafo.

4. Articolazione delle operazioni

1. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità; il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.
2. Fermo restando il limite minimo di 12 allievi per dare avvio all'operazione, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
3. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione è causa di decadenza dal contributo.
4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità alla prova finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 6 della Parte I del presente Avviso.

5. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria

1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 120,00 euro.
2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 120,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
   a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 9 della Parte I del presente Avviso;
   b) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere il costo dell'operazione determinato secondo le indicazioni del capoverso 2.
5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

6. Modalità di valutazione e approvazione:

1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del Regolamento.
2. Alle operazioni che costituiscono riedizione integrale di progetti già approvati dagli uffici della Direzione centrale competente a seguito dell' Avviso approvato con deliberazione n. 1055 del 05/06/2008, è confermato in sede di valutazione il giudizio di ammissibilità all'inserimento in graduatoria.
3. Il finanziamento delle operazioni ammissibili è effettuato in base al seguente ordine di priorità:
   a) operazioni rivolte esclusivamente o prevalentemente ad allievi frequentanti il primo anno di un percorso di istruzione scolastica superiore, in base al loro ordine di arrivo;
   b) operazioni rivolte esclusivamente o prevalentemente ad allievi frequentanti il secondo anno di un percorso di istruzione scolastica superiore, in base al loro ordine di arrivo;
   c) operazioni rivolte esclusivamente o prevalentemente ad allievi frequentanti il terzo anno di un percorso di istruzione scolastica superiore, in base al loro ordine di arrivo ;
   d) operazioni rivolte esclusivamente o prevalentemente ad allievi frequentanti il quarto anno di un percorso di istruzione scolastica superiore, in base al loro ordine di arrivo;
4. Nel caso di classi miste composte da utenti provenienti in egual numero da due o più annualità, viene considerata come provenienza prevalente l'utenza dell'annualità inferiore.
5. A conclusione della fase di valutazione vengono adottati gli atti amministrativi di approvazione delle graduatorie. In particolare vengono predisposti i seguenti documenti:
   a) graduatoria delle operazioni approvate con evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento;
   b) elenchi delle operazioni non approvate, con evidenziazione della motivazione che determina la mancata approvazione;
   c) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso.
6. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b) nota formale di approvazione (per le sole operazioni ammesse al finanziamento) dell'AdG ai soggetti attuatori;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione *Per gli operatori*, voce Graduatorie.

7. Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione delle operazioni dalla valutazione:
   a) la presentazione del progetto da parte di un soggetto privo dei requisiti dell'assenza di scopo di lucro e della previsione della formazione professionale tra i fini statutari;
   b) il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
   c) la mancata presentazione di ciascuna operazione anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica;
   d) la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
   e) la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;
   f) la mancata presenza degli elementi indicati al paragrafo 3 capoverso 4 della presente linea di intervento;
   g) la mancata descrizione e motivazione di tutti gli elementi caratterizzanti la delega, qualora prevista.
2. Non sono inoltre ammissibili:
   a) percorsi di maturità integrata, o segmenti formativi rientranti in un percorso di maturità integrata, relativamente agli Istituti professionali di Stato;
   b) percorsi che prevedono moduli di stage o che si esauriscano in uno stage;
   c) percorsi che prevedano la trattazione di argomenti e contenuti previsti dal piano di studi scolastico o la reiterazione di contenuti già svolti sempre in ambito scolastico. Sono ammissibili approfondimenti specifici di tali argomenti sempre che tali approfondimenti siano opportunamente motivati e dettagliati e non previsti nel piano di studi stesso;

d) percorsi i cui contenuti formativi non rientrino nell'ambito contenutistico (informatica) promosso dalla presente linea di intervento;
e) percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) di cui all'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19/6/05.

8. Termini di avvio e conclusione delle attività

2. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e devono concludersi entro il 30 giugno 2010.
3. Successivamente alla presentazione delle operazioni all'AdG, l'attività formativa in senso stretto può essere avviata anche prima di avere notizia dell'avvenuta ammissione al finanziamento. In tale caso è necessaria una dichiarazione scritta con cui il soggetto proponente si assume ogni responsabilità in ordine all'avvio anticipato dell'operazione e libera l'AdG da ogni vincolo nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione medesima.
4. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
(Ileana Ferfoglia)

Allegati
Allegato n°1
Legale rappresentante
Via Web richiede alla Direzione la registrazione al sistema sul sito http://www.formazione.regione.fvg.it/
Alla voce "per gli operatori"
sezione Modulistica – Registrazione per Aziende
La Direzione esaminata la documentazione inviata(o già agli atti), provvede a fornire IDENTIFICATIVO E PASSWORD tramite servizio postale (A.R.) *
Progettista
Accede a WebForma (nuovo utente) e si candida per una o più aziende *
Attende che il legale rappresentante dell'azienda già registrata per cui si è candidato lo riconosca; il sistema automaticamente emette una Email al progettista comunicandogli IDENTIFICATIVO E PASSWORD
* Per una completa guida alle modalità operative consultare la guida sul sito http://www.formazione.regione.fvg.it/ alla voce "per gli operatori" sezione Modulistica File HELP WebForma

Allegato n°2

Costi ammissibili

	Voce di spesa	70	Note
B1.2	Ideazione e progettazione	X	fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione	X	
B1.5	Elaborazione del materiale didattico	X	
B2.1	Docenza	X	
B2.2	Tutoraggio	X	Fino ad un massimo del 100% delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B2.5	Attività di sostegno all'utenza svantaggiata	X	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 82 del Regolamento. Eventuali funzioni di docenza o tutoraggio personalizzato non possono superare la durata dell'attività formativa in senso stretto.
B2.7	Esami e prove finali	X	
B2.8	Altre funzioni tecniche	X	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento.
B2.9	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	X	
B2.10	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	X	
B4.1	Direzione	X	Fino ad un massimo del 25 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B4.2	Coordinamento	X	Fino ad un massimo del 50 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	X	fino ad un massimo del doppio delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
C	Costi indiretti	X	nel caso di gestione forfetaria dei costi indiretti nella misura del 20% del totale dei costi diretti
C1	Illuminazione, forza motrice, acqua	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C2	Riscaldamento e condizionamento	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C3	Telefono	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C4	Spese postali	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C5	Assicurazioni	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C6	Cancelleria e stampati	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti

09_28_1_DDS_GEST INT 2421

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 30 giugno 2009, n. 2421/CULT.FP

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Approvazione Avviso per la presentazione di operazioni integrate tra i sistemi dell'istruzione scolastica e della formazione professionale (SCR - SCI).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;
VISTO il documento Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009 approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 920 del 24 aprile 2009;
CONSIDERATO che il citato Documento prevede, nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 - Capitale umano del Programma Operativo, la linea di intervento n. 35, finalizzata a contrastare la dispersione scolastica che caratterizza anche i percorsi scolasti rivolti agli adulti, a favorire l'integrazione dei sistemi formativi ed a rafforzare le competenze professionalizzanti degli studenti iscritti ai Centri territoriali permanenti o ai percorsi serali attivati dagli Istituti secondari superiori, con dotazione finanziaria di Euro 500.000,0;
PRESO ATTO che le operazioni connesse alla citata linea di intervento prevedono una forte integrazione fra i sistemi della formazione professionale regionale e quello dell'istruzione attraverso forme di arricchimento ed integrazione dei curricola dei percorsi scolastici che verranno avviati nel corso dell'anno scolastico e formativo 2009/10;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di emanare un Avviso regionale che individui i soggetti attuatori delle operazioni previste dalla citata linea di intervento e che consenta l'avvio delle operazioni in tempi utili rispetto al calendario scolastico relativo all'annualità 2009/2010;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di operazioni facenti capo all'asse 4 - Capitale umano - del Programma Operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale, relative ad azioni di integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale regionale riferite alle seguenti linee d'intervento:
1) linea d'intervento 35/1: integrazione dei percorsi promossi dai Centri territoriali permanenti con attività formative finalizzate all'acquisizione competenze professionalizzanti (SCR);
2) linea d'intervento 35/2: integrazione dei percorsi scolastici serali promossi dagli Istituti scolastici superiori con attività formative finalizzate all'acquisizione di una qualificazione professionale (SCI);
RITENUTO inoltre di pubblicare l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi della Regione, su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.fvg.it);
EVIDENZIATO che la somma necessaria per la realizzazione dell'iniziativa (€ 500.000,00) viene resa disponibile nell'ambito dell'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - P.O.R. - Ob. 2 - FSE - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007 ;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Di approvare nel testo allegato quale parte integrante di questo decreto l' "Avviso per la presentazione di operazioni integrate tra i sistemi dell'istruzione scolastica e della formazione professionale (SCR - SCI)".
2. Di pubblicare il presente decreto e l'allegato Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it), voce bandi e avvisi della Regione, su quello della formazione professionale regionale (www.formazione.fvg.it).
Trieste, 30 giugno 2009

FERFOGLIA

09_28_1_DDS_GEST INT 2421_ALL

FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE – 2007/2013

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI INTEGRATE TRA I SISTEMI DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SCR – SCI) ASSE 4 – CAPITALE UMANO

ANNUALITA' 2009

PARTE I – GENERALITA'

1. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
   c) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
   d) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
   e) Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007, di seguito denominato " Programma";
   f) Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres/2008 del 9 gennaio 2008, di seguito denominato "Regolamento";
   g) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
   h) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Avviso si pone in un quadro di coerenza con il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO – Annualità 2009" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009.
3. La Parte I – Generalità – descrive gli aspetti di carattere trasversale dell'Avviso; la Parte II - Documento tecnico - fornisce specifiche tecniche relative alla presentazione e gestione delle operazioni.
4. In coerenza con la configurazione del Programma e dei dispositivi regionali, il presente Avviso disciplina la presentazione di operazioni sulla base della seguente griglia di riferimento:
   a) linea di intervento;
   b) asse prioritario:
   c) obiettivo specifico;
   d) categoria di spesa;
   e) obiettivo operativo;
   f) azione;
   g) tipologia formativa.
5. Autorità di Gestione, di seguito denominata "AdG", è il Servizio gestione interventi per il sistema formativo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco, 37, 34133 –Trieste.
6. Le operazioni sono realizzate secondo la modalità a bando.

2. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni devono essere presentate all'Ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio Gestione interventi per il sistema formativo via San Francesco 37, 34133, Trieste, **entro le ore 12.00 del 22 settembre 2009**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
2. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a alessandra.zonta@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

   Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, all'AdG, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
3. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il numero di fax indicato dal soggetto proponente nel formulario alla voce "Referente del progetto" è utilizzato nel corso del procedimento per tutte le comunicazioni.
4. Successivamente alla presentazione delle operazioni all'AdG, l'attività formativa in senso stretto può essere avviata anche prima di avere notizia dell'avvenuta ammissione al finanziamento. In tale caso è necessaria una dichiarazione scritta con cui il soggetto proponente si assume ogni responsabilità in ordine all'avvio anticipato dell'operazione e libera l'AdG da ogni vincolo nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione medesima.
5. L'eventuale ricorso alla delega di parte delle attività di cui all'articolo 14 del Regolamento deve essere dettagliatamente descritto e motivato all'interno dell'operazione. L'approvazione ed ammissione al finanziamento dell'operazione contiene implicitamente l'autorizzazione al ricorso alla delega.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, di seguito denominati "soggetto proponente", senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
2. Tenuto conto che il presente Avviso promuove operazioni finalizzate all'integrazione dei sistemi dell'istruzione scolastica e della formazione professionale regionale, i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni non possono appartenere contemporaneamente ad entrambi i sistemi educativi.
3. Il titolare dell'operazione realizza l'attività in collaborazione con uno o più Istituti Scolastici o con uno o più Centri Territoriali Permanenti secondo quanto meglio specificato nella Parte II – Documento tecnico del presente Avviso . Tali soggetti sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione che disciplina i reciproci rapporti. Tale convenzione deve essere sottoscritta prima della presentazione dell'operazione, non deve essere allegata alla stessa ma tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte della Direzione competente.
4. I soggetti che per la prima volta presentano operazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo, devono presentare lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle operazioni.
5. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento a pena di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

5. SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti proponenti, per poter attuare l'operazione e a pena di decadenza dal contributo, alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nelle macrotipologie indicate nella Parte II – Documento tecnico del presente Avviso, nel settore formativo coerente con l'attività formativa proposta.
2. Considerato che il presente Avviso promuove la realizzazione di operazioni formative connotate da un elevato grado di integrazione fra il sistema scolastico e il sistema della formazione professionale regionale, le operazioni stesse possono essere realizzate presso le sedi accreditate di cui al capoverso 1 del presente paragrafo oppure presso le sedi degli Istituti scolastici coinvolti.
3. Qualora l'attività formativa richieda in tutto o in parte la realizzazione delle ore di pratica in laboratori straordinari in ragione della loro natura o delle attrezzature altamente specialistiche ivi reperibili (es. teatri, sale di musica, banchine portuali, altiforni, piscine…..) può essere consentito l'utilizzo di tali spazi solamente nel caso essi siano già puntualmente descritti nell'operazione sin dal momento della sua presentazione e siano indicate in modo preciso le motivazioni che suggeriscono o impongono l'uso specifico di detti ambienti. Le ore di teoria previste nella medesima operazione devono invece essere sempre svolte in spazi accreditati a titolarità del soggetto attuatore. L'uso dei laboratori straordinari comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello mod. FP5a reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce Per gli operatori, sezione Modulistica, "Convenzione per stage/tirocinio formativo – work experience – utilizzo di laboratori straordinari". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore.
4. La fase di stage, ove prevista dalla operazione in base a quanto indicato nel Documento tecnico allegato al presente Avviso, devono essere realizzate in impresa o comunque presso la sede del soggetto ospitante previsto dalla operazione di riferimento. La conformità della sede di svolgimento deve essere certificata utilizzando l'apposito mod. FP5a reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce Per gli operatori, sezione Modulistica, "Convenzione per stage/tirocinio formativo – work experience – utilizzo di laboratori straordinari". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore.

6. DURATA DELLE OPERAZIONI E NUMERI MINIMI RIFERITI ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLE OPERAZIONI STESSE

1. La durata dell'operazione di carattere formativo è espressa in ore e corrisponde all'attività formativa in senso stretto e comprende la formazione d'aula, gli eventuali stage/tirocini e la prova finale. Per quanto attiene il computo delle ore, data la natura delle operazioni, vale quanto stabilito dalle regole vigenti presso il sistema scolastico.
2. In relazione a tutte le operazioni di carattere formativo previste dal presente Avviso, la Parte II – Documento tecnico indica, per ciascuna linea di intervento, il numero minimo di allievi previsti per l'avvio dell'operazione ed il numero minimo di allievi che, concludendo il percorso formativo con il raggiungimento della citata soglia minima di presenza, consente la rendicontazione dell'operazione nell'ambito del costo complessivo approvato in fase di selezione.
3. Qualora l'operazione si concluda con un numero di allievi che abbiano assicurato la soglia minima del 70% di presenza, inferiore al numero minimo individuato nella Parte II del presente Avviso, l'AdG provvede alla rideterminazione finanziaria dell'operazione detraendo dal costo complessivo approvato in fase di selezione la quota finanziaria – costo allievo – corrispondente al numero di allievi mancante per il raggiungimento del numero minimo di allievi che concludono il percorso formativo. A titolo esemplificativo si riporta una schematizzazione della modalità di calcolo derivante da quanto sopra indicato:
   a) costo dell'operazione approvato in fase di selezione: euro 120.000,00
   b) numero allievi previsti ad avvio dell'operazione: 12
   c) costo allievo: euro 10.000,00

d) soglia minima di allievi che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile alla rendicontazione del costo dell'operazione approvato: 8
e) conclusione dell'operazione con 7 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 110.000,00 ; conclusione dell'operazione con 6 allievi che raggiungono la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 100.000,00; ecc...

4. Il costo complessivo rideterminato dell'operazione costituisce il costo massimo ammissibile a rendiconto da parte dell'AdG.
5. Al fine di garantire il diritto degli allievi aventi titolo al raggiungimento dell'obiettivo formativo ed al conseguimento dell'attestato finale previsto, il soggetto attuatore, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare la completa attuazione delle operazioni anche qualora le stesse si concludano con un numero di allievi inferiore a quello minimo individuato nella Parte II del presente Avviso.
6. La partecipazione a tutte le operazioni previste dal presente Avviso è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte dell'allievo medesimo.
7. La possibile co-presenza di più stagisti/tirocinanti presso la medesima struttura ospitante, a prescindere dalla tipologia di operazione al cui interno si realizza lo stage/tirocinio, è così disciplinata:

Struttura soggetto ospitante	Numero massimo tirocinanti contemporaneamente presenti presso il medesimo soggetto ospitante	Note
Nessun dipendente a tempo indeterminato	1	La fattispecie si applica solamente se il soggetto ospitante: • è maestro artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 23 della L.R. 12/2002 • rientra nel settore delle lavorazioni artistiche di cui all'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.Reg. del 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. • è uno studio professionale
Da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato	1	
Da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato	2	
Da 20 dipendenti a tempo indeterminato in su	Quota massima pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (con arrotondamento verso l'alto a partire dal decimale "5")	

8. I limiti sopraindicati devono essere intesi anche relativamente alle tipologie di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
9. Qualora il soggetto ospitante sia un'impresa con più unità produttive, i riferimenti da prendere in considerazione sono quelli dell'unità produttiva interessata.

7. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte dell' AdG nei riguardi del soggetto proponente avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto stesso.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del modello disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.

8. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. Fermo restando quanto sottolineato al paragrafo 6, capoversi 3 e 4, il rendiconto quietanzato delle spese sostenute deve essere presentato presso gli uffici della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco 37, Trieste, **entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto**.
2. Il mancato rispetto dei termini di presentazione del rendiconto delle spese sostenute è causa di decadenza dal contributo.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 del Regolamento, ciascun rendiconto deve essere presentato a seguito di certificazione esterna da parte dei soggetti ivi indicati.
4. Ad avvenuta verifica del rendiconto finale dell'operazione, l'AdG provvede alla erogazione del saldo spettante, pari alla differenza tra la somma dell'anticipazione erogata ed il costo finale pubblico dell'operazione ammesso a rendiconto.
5. I compensi per l'attività di certificazione esterna sono i seguenti:
 a) operazioni formative di durata superiori a 400 ore: Euro 300,00;
 b) operazioni formative di durata non superiore o pari a 400 ore: Euro 200,00.
6. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità all'esame finale, è richiesta per ciascun allievo la presenza certificata sull'apposito registro pari almeno al 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.

9. COSTI AMMISSIBILI: COSTI DIRETTI E COSTI INDIRETTI

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni di cui al presente Avviso sono quelli indicati nel documento costituente allegato 2 parte integrante del presente Avviso.
2. Secondo quanto indicato nell'articolo 66 del Regolamento, i costi ammissibili si distinguono in costi diretti e costi indiretti. I costi indiretti sono imputabili secondo un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile oppure su base forfettaria.
3. Nel compilare il formulario per la presentazione delle operazioni, il soggetto proponente deve optare se ricorrere o meno alla forfetizzazione dei costi indiretti. Tale opzione deve essere univoca per tutte le operazioni presentate, nell'ambito del presente Avviso nonché in relazione a tutte le operazioni che il soggetto realizzerà nel più ampio ambito dell'attuazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni – Annualità 2009. Contestualmente alla presentazione della prima operazione a valere sul presente Avviso il soggetto proponente deve trasmette alla Direzione centrale, Servizio programmazione didattica e valutazione progetti formativi e Posizione Organizzativa rendicontazione, una nota nella quale si esprime in ordine alla menzionata opzione. Operazioni le quali non risultino coerenti con l'opzione espressa sono escluse dalla valutazione.

4. Nel caso di gestione forfettaria, i costi indiretti non possono essere superiori al 20% della somma dei costi diretti.
5. Qualunque riduzione dei costi diretti in fase di attuazione e rendicontazione dell'operazione comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente all'ammontare dichiarato su base forfettaria.
6. Nel caso il soggetto proponente non opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, questi non possono comunque essere superiori al 30% della somma dei costi diretti.

10. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

1. I soggetti proponenti sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:
   a) le modalità e termini previsti per avere accesso all'operazione;
   b) il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo;
   c) il fatto che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.
2. Tutti i documenti che riguardano le operazioni devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
3. Al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare la frase: "UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO" e devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Fondo Sociale Europeo
Unione europea Fondo sociale europeo	fse
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA direzione centrale istruzione, formazione e cultura POR 2007-2013 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 è causa di inammissibilità delle spese sostenute a valere sulla voce di spesa "Pubblicizzazione e promozione dell'operazione".
5. Il processo di selezione dei partecipanti alle operazioni, qualora previsto, deve essere chiaramente descritto, quanto a termini e modalità, nell'attività di promozione e pubblicità dell'operazione.
6. Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della stessa all'AdG.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono selezionate sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) del Regolamento; nella Parte II – Documento tecnico - del presente Avviso, in relazione a ciascuna delle linee di intervento finanziate, vengono esplicitate nel dettaglio le modalità di valutazione delle operazioni.

12. PIANO FINANZIARIO

1. Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva di Euro 500.000,00.

13. DELEGA ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI OD ACCESSORI

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento, per delega si intende l'affidamento a terzi non partner e non persone fisiche dello svolgimento di attività previste dall'operazione.
2. Sono delegabili le prestazioni connesse alle voci di spesa di cui all'articolo 69, comma 1 del Regolamento, sempre che le voci di spesa risultino ammissibili all'operazione in questione sulla base di quanto indicato nel documento costituente allegato 2 parte integrante del presente Avviso.
3. Tutti gli elementi che caratterizzano la delega devono essere preventivamente comunicati all'Autorità di gestione per l'autorizzazione che deve essere comunque preventiva rispetto alla realizzazione dell'operazione in questione.
4. L'importo massimo delegabile in ogni operazione non può essere superiore al 25% del costo complessivo approvato dell'operazione.
5. Non costituisce delega l'acquisizione da terzi di beni e servizi strumentali o accessori rispetto all'attuazione dell'operazione quali, ad esempio, il noleggio di attrezzature, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo. In tali casi non è necessaria né richiesta la preventiva autorizzazione dell'Autorità di gestione.
6. Nel caso di ricorso alla delega oppure nell'acquisizione di beni e servizi strumentali o accessori, il soggetto attuatore è sempre tenuto al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

14. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento, i soggetti proponenti sono tenuti ad alimentare il sistema di monitoraggio dell'AdG che verifica l'avanzamento delle operazioni sotto i profili finanziario, fisico e procedurale.
2. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto delle direttive dell'AdG in merito a modalità e tempistiche da osservare nella trasmissione dei dati e deve, inoltre, assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, didattica e contabile durante le verifiche in loco.

PARTE II – DOCUMENTO TECNICO

ASSE 4 – CAPITALE UMANO

LINEA DI INTERVENTO 35/1

Percorsi integrati di istruzione e formazione professionale SCR

- Obiettivo specifico: I) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza
- Categoria di spesa: 73 – Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
- Obiettivo operativo: Potenziare ed ampliare l'accesso alla formazione permanente grazie anche all'adozione di strumenti di finanziamento attraverso cui stimolare l'innovazione didattica e valorizzare la domanda individuale
- Azione: Percorsi formativi di seconda chance – anche attraverso l'integrazione dell'offerta scolastica e della formazione professionale – per quei segmenti della popolazione adulta che non hanno conseguito alcun titolo di studio e/o qualifiche professionali post scuola dell'obbligo (72 SCR)
- Tipologia formativa: Azioni integrative extracurricolari
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 250.000,00

1. Descrizione

   1. La presente linea di intervento è finalizzata a rafforzare il raccordo tra i sistemi della formazione professionale e dell'istruzione scolastica con l'obiettivo di far conseguire ad un' utenza senza alcun titolo di studio e qualifica professionale il titolo conclusivo del I ciclo unitamente a competenze certificate pre-professionalizzanti con una forte valenza di orientamento.

2. Destinatari

   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono alle persone in età attiva (ricompresa fra 16 anni compiuti e 65 anni non compiuti), occupate o disoccupate senza titolo di studio e qualifica professionale.

3. Soggetti ammessi all'attuazione delle operazioni

   1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 Parte I – generalità – del presente Avviso, i soggetti proponenti, per poter attuare l'operazione e a pena di decadenza dal contributo, alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente.
   2. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, qualora tali operazioni si rivolgano esclusivamente ad un'utenza svantaggiata, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali - alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.

4. Caratteristiche delle operazioni

   1. Il titolare dell'operazione di cui al paragrafo 3 realizza l'attività in collaborazione con uno o più Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta istituiti ai sensi dell'O.M. n. 455 del 29/7/97. Tali soggetti sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione che disciplina i reciproci rapporti. Tale convenzione deve essere sottoscritta prima della presentazione del l'operazione, non deve

essere allegata alla stessa ma tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte della Direzione centrale competente.

2. L'impianto progettuale di ciascuna operazione deve prevedere la seguente macroarticolazione modulare:

   - Formazione generale di base (350 ore). Questa formazione è finalizzata, anche attraverso percorsi di tipo personalizzato all'acquisizione del titolo conclusivo del I ciclo (licenza media). Finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
   - Pre-professionalizzazione (da 120 a 190 ore). Tale percorso è rivolto sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo, sia all'acquisizione di determinate competenze di tipo trasversale (alfabetizzazione informatica e multimediale, lingue straniere, organizzazione aziendale e sistemi di qualità, ecc…). Deve essere previsto inoltre un modulo relativo alla cultura della sicurezza della durata di tre ore e uno, della durata di due ore , relativo alla normativa in tema di cittadinanza. La mancanza dei citati moduli determina **l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione** . Finanziamento: FSE Obiettivo 2, Asse 4 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Soggetto attuatore: soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente linea di intervento.
3. Tutte le operazioni devono prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regione attraverso l'Obiettivo 2 del FSE nell'apposito Formulario. Il proponente deve riportare nell'apposita voce, accanto alla denominazione del progetto, la **specifica SCR**. In allegato al formulario deve essere presentata la dichiarazione dei legali rappresentanti dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 del presente paragrafo.
4. Le operazioni devono riportare in allegato, pena l'inammissibilità alla fase di valutazione, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di pre-professionalizzione.
5. Le operazioni devono prevedere la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori. A tale Gruppo di Pilotaggio spettano i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati. Le prestazioni del Direttore del CFP o suo delegato e dei docenti del CFP vanno imputate con riferimento al costo orario da busta paga moltiplicato per le ore di impegno. Le prestazioni del Coordinatore del Centro Territoriale o suo delegato e dei docenti statali vanno imputate con i medesimi criteri previsti per il personale del CFP qualora si tratti di attività ordinaria. Qualora, invece, nell'ambito dell'organizzazione del Centro Territoriale, la prestazione si configuri come straordinaria rispetto a quelle normalmente dovute, i costi devono essere tarati coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in ordine alle attività dei non dipendenti. In tali casi si richiede una specifica nota di incarico da parte dell'organo istituzionalmente preposto.
6. Alla fine del percorso viene rilasciato all'allievo da parte della commissione esaminatrice, oltre al titolo conclusivo del I ciclo, un attestato di frequenza, relativo al modulo di pre-professionalizzazione che deve prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. Tale attestato di frequenza si configura come un vero e proprio credito da potersi utilizzare anche all'interno del sistema formativo regionale. La commissione esaminatrice deve ricomprendere almeno due membri del gruppo di pilotaggio in rappresentanza dell'organismo di formazione professionale, ai fini della definizione del credito formativo di cui sopra.
7. L'orario dei corsi deve essere previsto nella fascia pomeridiano - serale e comunque viene concordato in funzione delle esigenze espresse dall'utenza.

5. Articolazione delle operazioni

   1. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità (fatte salve quelle rivolte ad un'utenza detenuta dove il numero minimo richiesto è pari a 5 allievi); il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.

2. Fermo restando il limite minimo di 12 allievi per dare avvio all'operazione, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
3. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione è causa di decadenza dal contributo.
4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità alla prova finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 del presente paragrafo un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 6 della Parte I del presente Avviso.

6. <u>Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria</u>

1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 140,00 euro.
2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 140,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
   a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 9 della Parte I del presente Avviso;
   b) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere il costo dell'operazione determinato secondo le indicazione del capoverso 2.
5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2 del presente Avviso, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

7. <u>Modalità di valutazione</u>

1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri:
   a) affidabilità del proponente, fino a punti 28 (efficienza relativa alle eventuali attività pregresse, adeguatezza rispetto all'attività proposta);
   b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 22 (motivazioni specifiche, risultati attesi);
   c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 39 (abilità e competenze dei formati, attività di analisi delle competenze in ingresso, attività di supporto al processo di apprendimento, organizzazione logistica, descrizione dei singoli moduli UFC, modalità di valutazione, modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione);
   d) congruenza finanziaria, fino a punti 6;
   e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione, fino a punti 5.
   Totale: punti 100. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in 55 punti.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'AdG predispone le graduatorie delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'AdG predispone ed approva i seguenti documenti:

a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso.

4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'AdG ai soggetti attuatori;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione *Per gli operatori*, voce Graduatorie.

8. Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione delle operazioni dalla valutazione oltre a quelle già espressamente richiamate nei paragrafi precedenti:
   a) la presentazione del progetto da parte di un soggetto privo dei requisiti dell'assenza di scopo di lucro e della previsione della formazione professionale tra i fini statutari;
   b) il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
   c) la mancata presentazione di ciascuna operazione anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica;
   d) la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
   e) la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;
   f) la mancata presenza della dichiarazione di cui al paragrafo 4, capoverso 3 della presente linea di intervento;
   g) operazioni che prevedono moduli di stage o che si esauriscono in uno stage;
   h) la mancata descrizione e motivazione degli elementi caratterizzanti la delega, qualora prevista.

9. Termini di avvio e conclusione delle attività

1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'AdG che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e devono concludersi entro il 30 giugno 2010.
2. Successivamente alla presentazione delle operazioni all'AdG, l'attività formativa in senso stretto può essere avviata anche prima di avere notizia dell'avvenuta ammissione al finanziamento. In tale caso è necessaria una dichiarazione scritta con cui il soggetto proponente si assume ogni responsabilità in ordine all'avvio anticipato dell'operazione e libera l'AdG da ogni vincolo nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione medesima.
3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

LINEA DI INTERVENTO 35/2

Percorsi integrati di istruzione e formazione professionale SCI

- Obiettivo specifico: I) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza
- Categoria di spesa: 73 – Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
- Obiettivo operativo: Potenziare ed ampliare l'accesso alla formazione permanente grazie anche all'adozione di strumenti di finanziamento attraverso cui stimolare l'innovazione didattica e valorizzare la domanda individuale
- Azione: Percorsi formativi di seconda chance – anche attraverso l'integrazione dell'offerta scolastica e della formazione professionale – per quei segmenti della popolazione adulta che non hanno conseguito alcun titolo di studio e/o qualifiche professionali post scuola dell'obbligo, ovvero per i quali le competenze possedute non costituiscono una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa (72 SCI)
- Tipologia formativa: Azioni integrative extracurricolari
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 250.000,00

1. Descrizione

   1. La presente linea di intervento è finalizzata a rafforzare il raccordo tra i sistemi della formazione professionale e dell'istruzione scolastica con l'obiettivo di far conseguire ad un'utenza senza titolo di studio e/o qualifiche professionali post scuola dell'obbligo, ovvero in possesso di competenze che non costituiscono una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa, un attestato di qualificazione professionale regionale contestualmente alla frequenza di un percorso serale presso un Istituto scolastico.

2. Destinatari

   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono alle persone in età attiva (ricompresa fra 16 anni compiuti e 65 anni non compiuti), occupate o disoccupate senza alcun titolo di studio e/o qualifiche professionali post scuola dell'obbligo, ovvero per i quali le competenze possedute non costituiscono una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa.

3. Soggetti ammessi all'attuazione delle operazioni

   1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 Parte I – generalità – del presente Avviso, i soggetti proponenti per poter attuare l'operazione e a pena di decadenza del contributo, alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente.

4. Caratteristiche delle operazioni

   1. Il titolare dell'operazione realizza l'attività in collaborazione con uno o più Istituti scolastici superiori. Tali soggetti sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione che disciplina i reciproci rapporti. Tale convenzione deve essere sottoscritta prima della presentazione dell'operazione, non deve essere allegata alla stessa, ma tenuta a disposizione per eventuali verifiche da parte della Direzione centrale competente.

   2. L'impianto progettuale di ciascuna operazione deve prevedere la seguente macroarticolazione modulare:

- Due anni di istruzione secondaria di II grado serale, ovvero 1 anno nel caso di percorso abbreviato. Finanziamento: Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Soggetto attuatore: Istituti Scolastici di II grado.

- Formazione Professionale:

a) 400 ore in base alla durata del percorso di istruzione. Il percorso di formazione è finalizzato all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale regionale;

b) 600 ore da articolarsi su due annualità limitatamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato e finalizzati alla specializzazione post qualifica.

Contenuti: percorso formativo abbreviato che porta all'acquisizione di una qualifica regionale di base o di una specializzazione post qualifica. L'operazione deve prevedere un modulo relativo allo sviluppo dell'autoimprenditorialità. Inoltre, al fine di assicurare una adeguata diffusione della cultura della sicurezza, le operazioni devono prevedere gli appositi moduli relativi alle tematiche della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro approvati con deliberazione della giunta regionale n. 2278 del 25/7/03 e successive modifiche ed integrazioni. La mancanza dei citati moduli determina **l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione**. Deve inoltre essere previsto, per i soli allievi disoccupati, un periodo di stage in azienda di durata ricompressa fra il 20% e il 30% della durata complessiva del percorso di qualifica; durante lo stesso periodo per gli allievi occupati sono predisposte opportune esercitazioni pratiche e/o di laboratorio.

Finanziamento: FSE Obiettivo 2, Asse 4 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Soggetto attuatore: i soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente linea di intervento.

3. L'orario dei corsi deve essere previsto nella fascia pomeridiano - serale e comunque viene concordato in funzione delle esigenze espresse dall'utenza.
4. Il percorso di formazione professionale proposto deve caratterizzarsi come coerente ed integrativo con i contenuti impartiti nel percorso scolastico superiore. Pertanto, deve essere riportarto in allegato, **pena l'inammissibilità del progetto alla fase di valutazione**, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di formazione professionale.
5. I percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica devono necessariamente fare riferimento alle seguenti figure di riferimento e profili formativi:

area professionale	***figura di riferimento***	***profili formativi***
AGRICOLA E AMBIENTALE	OPERATORE AGRICOLO	Operatore Ambientale montano Operatore agroambientale Operatore del verde
	OPERATORE AGROALIMENTARE	
ALBERGHIERA E RISTORAZIONE	OPERATORE ALLA RISTORAZIONE	Addetto lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria Cameriere di sala e bar Cuoco pasticciere Cuoco
AZIENDALE E AMM.VA	OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE	Addetto alla Segreteria Addetto alla Contabilità Addetto hardware Addetto software
COMMERCIALE E VENDITE	OPERATORE DEL PUNTO VENDITA	Addetto alle vendite Addetto alle relazioni commerciali
	OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI	
EDILE	OPERATORE EDILE	Muratore scalpellino

		Addetto alle lavorazioni di cantiere edile
IMPIANTISTICA	INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI	Installatore impianti elettrici civili ed industriali Installatore di impianti di automazione industriale Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali Installatore di impianti di refrigerazione
	INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI TERMO IDRAULICI	Installatore impianti di climatizzazione
GRAFICA STAMPA EDITORIA	OPERATORE GRAFICO	Addetto alla pre stampa Addetto alla stampa Addetto alla computer grafica
LEGNO E ARREDAMENTO	OPERATORE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO	Addetto alle lavorazioni di falegnameria
MECCANICA	OPERATORE ALLA AUTORIPARAZIONE	Manutentore autovetture e motocicli Manutentore veicoli industriali Autocarrozziere
	MONTATORE MECCANICO DI SISTEMI	Conduttore macchine utensili Montatore di sistemi meccanici
	OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI	Saldocarpentiere Serramentista Addetto alle lavorazioni e trattamento di leghe metalliche
TURISMO	OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	Addetto agenzia turistica
TESSILE ABBIGLIAMENTO	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	Addetto di sartoria
ARTIGIANATO ARTISTICO	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	Orafo Ceramista
CHIMICA	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	

Possono essere attivati tuttavia in forma provvisoria nuovi profili, purché sia dimostrato il reale fabbisogno formativo del territorio di riferimento e purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) accertare che non si contravvenga a disposizioni normative nazionali o regionali di settore che definiscono figure professionali specifiche;
b) analizzare le possibili corrispondenze con le qualifiche esistenti nell'ambito della contrattazione collettiva;
c) proporre qualifiche relative a professionalità compiute e non a singole mansioni.

Non è ammissibile la presentazione di operazioni relative a figure e profili relativi l'area socio – sanitaria e dell'acconciatura ed estetica.

6. Tutte le operazioni devono prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regione attraverso l'obiettivo 2 del FSE nell'apposito Formulario. Il proponente deve riportare nell'apposita voce accanto alla denominazione del progetto (riferita sia alla figura di riferimento che al profilo formativo, qualora presente) la **specifica SCI**. In allegato al formulario deve essere presentata la dichiarazione dei legali rappresentanti dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui al capoverso 1 del presente paragrafo.
7. Le operazioni devono prevedere la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori. A tale Gruppo di Pilotaggio spettano i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati.

Le prestazioni del Direttore del CFP o suo delegato e dei docenti del CFP vanno imputate con riferimento al costo orario da busta paga moltiplicato per le ore di impegno. Le prestazioni del Preside dell'Istituto o suo delegato e dei docenti dell'Istituto vanno imputate con i medesimi criteri previsti per il personale del CFP qualora si tratti di attività ordinaria. Qualora, invece, nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto, la prestazione si configuri come straordinaria rispetto a quelle normalmente dovute, i costi devono essere tarati coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in ordine alle attività dei non dipendenti. In tali casi si richiede una specifica nota di incarico da parte dell'organo istituzionalmente preposto.

8. Alla fine del percorso l'allievo può conseguire sia l'idoneità all'anno successivo del biennio integrato frequentato, sia un attestato regionale di qualifica che deve prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. La commissione esaminatrice relativamente al corso di qualifica viene costituita secondo quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 76/82.
9. Relativamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato alla fine dell'iter formativo, che coincide necessariamente con l'ultimo biennio del percorso curriculare scolastico, l'allievo consegue sia l'ammissione all'esame di stato, sia un attestato regionale di specializzazione post qualifica che deve prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. La commissione esaminatrice, relativamente al corso di qualifica, viene costituita secondo quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. 76/82.

5. Articolazione delle operazioni

1. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità. Il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.
2. Fermo restando il limite minimo di 12 allievi per dare avvio all'operazione, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
3. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione è causa di decadenza dal contributo.
4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità alla prova finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 del presente paragrafo un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 6 della Parte I del presente Avviso.

6. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria

1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 140,00 euro.
2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 140,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
   a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 9 della Parte I del presente Avviso;
   b) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfettaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere il costo dell'operazione determinato secondo le indicazione del capoverso 2.
5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2 del presente Avviso, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione

forfettaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

7. Modalità di valutazione

1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri:
   a) affidabilità del proponente, fino a punti 28 (efficienza relativa alle eventuali attività pregresse, adeguatezza rispetto all'attività proposta);
   b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 20 (motivazioni specifiche, risultati attesi);
   c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 41 (descrizione del profilo, attività di analisi delle competenze in ingresso, attività di supporto al processo di apprendimento, organizzazione logistica, descrizione dei singoli moduli UFC, modalità di valutazione, modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione);
   d) congruenza finanziaria, fino a punti 6;
   e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione, fino a punti 5.
   Totale: punti 100. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in 55 punti.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'AdG predispone le graduatorie delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'AdG predispone ed approva i seguenti documenti:
   a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta Avviso.
4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'AdG ai soggetti attuatori;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione *Per gli operatori*, voce Graduatorie.

8. Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione delle operazioni dalla valutazione, oltre a quelle già espressamente richiamate nei paragrafi precedenti:
   a) la presentazione del progetto da parte di un soggetto privo dei requisiti dell'assenza di scopo di lucro e della previsione della formazione professionale tra i fini statutari;
   b) il mancato o incompleto utilizzo della modulistica prevista per la presentazione del progetto;
   c) la mancata presentazione di ciascuna operazione anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica;
   d) la mancata sottoscrizione del progetto da parte del rappresentante legale dell'ente proponente;
   e) la presentazione del progetto al di fuori del termine previsto;
   f) la mancata presenza della dichiarazione di cui al paragrafo 4, capoverso 6 della presente linea di intervento;
   g) la mancata descrizione e motivazione degli elementi caratterizzanti la delega, qualora prevista.

10. Termini di avvio e conclusione delle attività

1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'AdG che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e devono concludersi entro il 30 giugno 2011.

2 Successivamente alla presentazione delle operazioni all'AdG, l'attività formativa in senso stretto può essere avviata anche prima di avere notizia dell'avvenuta ammissione al finanziamento. In tale caso è necessaria una dichiarazione scritta con cui il soggetto proponente si assume ogni responsabilità in ordine all'avvio anticipato dell'operazione e libera l'AdG da ogni vincolo nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione medesima

3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
(Ileana Ferfoglia)

Allegati
Allegato n°1
Legale rappresentante
Via Web richiede alla Direzione la registrazione
al sistema sul sito http://www.formazione.regione.fvg.it/
Alla voce “per gli operatori”
sezione Modulistica – Registrazione per Aziende
La Direzione esaminata la documentazione inviata(o già agli atti), provvede a fornire
IDENTIFICATIVO E PASSWORD tramite servizio postale (A.R.) *
Progettista
Accede a WebForma
(nuovo utente) e si candida per una o più
aziende *
Attende che il legale rappresentante dell’azienda già registrata per cui si è candidato lo riconosca;
il sistema automaticamente emette una Email al progettista comunicandogli
IDENTIFICATIVO E PASSWORD
* Per una completa guida alle modalità operative consultare la guida sul sito
http://www.formazione.regione.fvg.it/ alla voce “per gli operatori” sezione Modulistica File HELP WebForma

Allegato n°2
Costi ammissibili

	Voce di spesa	72SCR	72SCI	Note
B1.2	Ideazione e progettazione	X	X	fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione	X	X	
B1.4	Selezione e orientamento dei partecipanti	X	X	
B1.5	Elaborazione del materiale didattico	X	X	
B2.1	Docenza	X	X	
B2.2	Tutoraggio	X	X	Fino ad un massimo del 100% delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B2.5	Attività di sostegno all'utenza svantaggiata	X	X	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 82 del Regolamento. Eventuali funzioni di docenza o tutoraggio personalizzato non possono superare la durata dell'attività formativa in senso stretto.
B2.7	Esami e prove finali	X	X	
B2.8	Altre funzioni tecniche	X	X	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento. (A tale voce vanno imputate le spese del Gruppo di Pilotaggio relativamente alle azioni 72 SCR e 72 SCI)
B2.9	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	X	X	
B2.10	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	X	X	
B4.1	Direzione	X	X	Fino ad un massimo del 25 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B4.2	Coordinamento	X	X	Fino ad un massimo del 50 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	X	X	fino ad un massimo del doppio delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
C	Costi indiretti	X	X	nel caso di gestione forfetaria dei costi indiretti nella misura del 20% del totale dei costi diretti
C1	Illuminazione, forza motrice, acqua	X	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C2	Riscaldamento e condizionamento	X	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C3	Telefono	X	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C4	Spese postali	X	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C5	Assicurazioni	X	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C6	Cancelleria e stampati	X	X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti

09_28_1_DDS_ORG SVIL 1693

Decreto del Direttore sostituto del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 3 luglio 2009, n. 1693/ORU

Selezione pubblica per esami per l'assunzione, mediante chiamata nominativa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di 3 unità di personale di categoria A, profilo professionale operatore, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservata ai lavoratori disabili iscritti nell'elenco provinciale di Trieste: ammissione con riserva sig.ra Mariagrazia Ivancich.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 575/DR del 13 marzo 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 25 marzo 2009, con il quale è stata approvata la selezione pubblica per esami per l'assunzione, mediante chiamata nominativa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di 3 unità di personale di categoria A, profilo professionale operatore, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservata ai lavoratori disabili iscritti nell'elenco provinciale di Trieste;
VISTO il proprio decreto n. 1336/ORU dd. 9 giugno 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 17 giugno 2009, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati esclusi dalla selezione pubblica e dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica;
VISTO l'avviso pubblico, pubblicato sul succitato Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 17 giugno 2009, concernente le date, ora e sede di svolgimento delle prove pratiche relative alla selezione pubblica in argomento;
VISTO il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale", ed, in particolare, l'articolo 4, comma 9, ai sensi del quale l'Amministrazione può ammettere con riserva il candidato escluso dal concorso che abbia provveduto a presentare un'istanza di riesame o ricorso ai sensi di legge, antecedentemente all'effettuazione delle prove d'esame;
VISTA la nota dd. 1° luglio 2009, con la quale la sig.ra Mariagrazia IVANCICH, nata a Trieste, il 10 marzo 1958, esclusa dalla partecipazione alla selezione pubblica in argomento ai sensi del succitato decreto n. 1336/ORU dd. 9 giugno 2009, in quanto dalla documentazione prodotta risulta aver svolto mansioni diverse da quelle di commesso d'ufficio, di usciere o da altre analoghe mansioni ausiliarie, ha presentato istanza di riesame della propria esclusione allegando ulteriore documentazione probatoria;
RITENUTO, pertanto, stante l'imminente effettuazione delle prove pratiche e nelle more del riesame dell'esclusione della sig.ra Mariagrazia IVANCICH, di ammettere con riserva la succitata candidata alla selezione pubblica per esami per l'assunzione, mediante chiamata nominativa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di 3 unità di personale di categoria A, profilo professionale operatore, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservata ai lavoratori disabili iscritti nell'elenco provinciale di Trieste;
RITENUTO altresì di convocare la sig.ra Mariagrazia IVANCICH alla prova pratica della selezione pubblica in argomento il giorno 13 luglio 2009, alle ore 9.00, presso la sede regionale di Piazza Unità d'Italia, a Trieste, nella sala Predonzani sita al piano terra;
ATTESO che l'incarico di Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è attualmente vacante;
VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n.3188/DR del 21 ottobre 2008, con cui alla dott.ssa Francesca DE MENECH, Vicedirettore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, è stata attribuita la funzione sostitutoria nel caso di assenza, impedimento o vacanza dell'incarico di Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, la sig.ra Mariagrazia IVANCICH, nata a Trieste, il 10 marzo 1958, è ammessa con riserva, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del Regolamento di accesso all'impiego regionale, alla selezione pubblica per esami, per l'assunzione mediante chiamata nominativa, di 3 unità di personale di categoria A, profilo professionale operatore, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservata ai lavoratori disabili iscritti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'elenco provinciale di Trieste.

2. La sig.ra Mariagrazia IVANCICH è convocata alla prova pratica della succitata selezione pubblica il giorno 13 luglio 2009, alle ore 9.00, presso la sede regionale di Piazza Unità d'Italia, a Trieste, nella sala Predonzani sita al piano terra.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 luglio 2009

DE MENECH

09_28_1_DDS_TUT INQ 1020

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 2 luglio 2009, n. ALP.10-1020-INAC/371

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al geom. Raffaella Genero.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
RITENUTO che per la richiesta di riconoscimento, a svolgere la suddetta attività, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, debba essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia ambientale apposita domanda corredata da documentazione comprovante:
- il possesso di titolo di studio adeguato al riconoscimento,
- la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia,
- lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la domanda presentata dal geom. Raffaella GENERO, nata a Gorizia il 16 agosto 1974 e residente a Cormons (GO), in via Nievo n. 10/C;
CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

È riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, al geom. Raffaella GENERO, nata a Gorizia il 16 agosto 1974 e residente a Cormons (GO), in via Nievo n. 10/C.

Art. 2

Il geom. Raffaella GENERO, nata a Gorizia il 16 agosto 1974 e residente a Cormons (GO), in via Nievo n. 10/C può esercitare, a seguito del riconoscimento di cui all'art.1, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.
Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 luglio 2009

GUBERTINI

09_28_1_DGR_1422_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1422

Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 4.1. “Consolidamento e sviluppo dell’imprenditoria nelle zone montane” - Azione 4.1.1. “Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l’insediamento di attività produttive”. Presa d’atto della rinuncia al finanziamento del nucleo per l’industrializzazione della provincia di Pordenone (NIP).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
VISTI i Regolamenti (CE) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999 e (CE) n. 1783/1999 del 12 luglio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
VISTA la legge regionale n. 26 del 7 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme specifiche per l’attuazione del Docup Obiettivo 2 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato”
ATTESO che, in base all’articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il “Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006”, costituito presso la Friulia S.p.A.;
VISTA la DGR n. 370 di data 23 febbraio 2009 avente ad oggetto “LR 26/2001 - Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Azione 4.1.1 - Sostituzione della fonte di finanziamento di progetti e riprogrammazione di risorse del Piano Aggiuntivo Regionale derivanti dal Fondo di cui all’art. 19 della LR 21/2007” con cui sono state assegnate a favore dell’azione 4.1.1 “Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l’insediamento di attività produttive” risorse pari a complessivi Euro 1.561.790,10, per interventi in area Obiettivo 2 a valere sul Piano aggiuntivo regionale (P.A.R.).
VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A. per la gestione del “Fondo speciale per l’Obiettivo 2 2000 - 2006”;
VISTO in particolare l’art. 3, comma 3 della legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l’attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP e determina l’impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all’articolo 1 di cui alla citata legge regionale n. 26/2001;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea da ultimo con decisione C(2009) 1902 del 12 marzo 2009;
VISTO il Complemento di programmazione relativo al Docup Obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 e successivamente modificato ed integrato come da ultimo nella versione n. 18, approvata a seguito della procedura scritta n. 27 e recepita con la deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 24.04.2009;
VISTO il piano finanziario da ultimo modificato con DGR n. 1166 del 19 giugno 2008, nel quale vengono definite, tra l’altro, le risorse annuali assegnate a ciascuna misura, azione e Direzione attuatrice;
ATTESO che il Docup nell’ambito dell’Asse 4 “Rafforzamento dell’economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato della montagna marginale” prevede la misura 4.1 “Consolidamento e sviluppo dell’imprenditoria nelle zone montane”, ed in particolare l’azione 4.1.1 “Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l’insediamento di attività produttive”;
ATTESO che l’azione prevede la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale volti all’ammodernamento di aree di insediamento già esistenti ed al loro ampliamento funzionale, nonché alla realizzazione di nuove strutture produttive e riattivazione di quelle dismesse, da destinare ad insediamenti

produttivi;
CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 4.1.1 "Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 373 del 23 febbraio 2009 con cui è stato approvato l'invito a presentare proposte al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (CO.S.IN.T.) ed al Nucleo per l'industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.), per l'azione 4.1.1. "Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive", a valere sulle risorse assegnate;
VISTA la Decisione C(2009)1112 del 18 febbraio 2009, pervenuta alla Regione in data 24 febbraio 2009, con cui la Commissione comunica la modifica della data finale di ammissibilità della spesa dei Documenti Unici di programmazione Obiettivo 2 ed in particolare, per quanto riguarda il Docup Obiettivo 2 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, comunica che "il termine ultimo di ammissibilità delle spese è fissato al 30 giugno 2009, incluso le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell'articolo 9, punto 1) del regolamento (CE) n. 1260/1999";
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle proposte scadeva il giorno 26 marzo 2009;
VISTA la domanda di finanziamento di data 25 marzo 2009 ed i relativi allegati presentata, a valere sull'invito approvato con DGR 373/2009, dal N.I.P. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (protocollo di arrivo 0004080/SGR-SPM-13.7 del 26.03.2009) per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione rete telecontrolli nelle zone industriali di Maniago, Montereale Valcellina e Meduno" per un importo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento dichiarato in domanda di euro 475.443,04;
VISTO il decreto n. 8/SPM del 15 aprile 2009 con il quale è stata concessa al N.I.P. una proroga, dal 15 aprile 2009 al 15 maggio 2009, del termine previsto dall'art. 12 comma 1 dell'invito per il completamento dell'iter progettuale e di aggiudicazione dei lavori all'impresa appaltatrice;
PRESO ATTO che il N.I.P. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, con nota di data 26.05.2009 ricevuta al prot. 0006953/SGR-SPM il 26.05.2009 ha comunicato l'intenzione di rinunciare all'invito a presentare il progetto riguardante la "Realizzazione rete telecontrolli nelle zone industriali di Maniago, Montereale Valcellina e Meduno" in quanto ritiene, di non essere in grado di rispettare i tempi di rendicontazione;
VISTA la DGR n. 1207 del 28 maggio 2009 con la quale, nelle more della formalizzazione ufficiale della rinuncia al finanziamento da parte del Nucleo per l'industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) il CO.S.IN.T. viene ammesso a finanziamento, nell'ambito dell'azione 4.1.1. "Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive" a valere sulle risorse regionali aggiuntive stanziate con DGR n. 373 del 23.02.2009, per il progetto denominato "Realizzazione del 2° lotto capannoni modulari e completamento infrastrutture nella zona industriale di Villa Santina - opera n. 15" in Comune di Villa Santina (UD), presentato dal CO.S.IN.T. per una spesa totale ritenuta ammissibile di euro 1.578.481,00 e per un contributo di euro 1.247.000,00 al netto del cofinanziamento a carico del CO.S.IN.T., contributi fissati nella misura massima concedibile ai sensi della più volte citata DGR 373/2009;
VISTA la nota di data 17 giugno 2009 ricevuta al prot. n. 0007952/SGR-SPM/13.7 del 17 giugno 2009 con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, (N.I.P.), nella persona del Presidente comunica di rinunciare al finanziamento di cui all'invito approvato con DGR n. 373 del 23 febbraio 2009;
VISTO l'articolo 16, comma 1 della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione del DOCUP, tra l'altro attraverso la pubblicazione degli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di prendere atto della rinuncia del Nucleo per l'industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) al finanziamento di cui all'invito approvato con DGR n. 373 del 23 febbraio 2009;
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1427_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1427

LR 27/1999 , art. 2 , come sostituito dall'art. 14 della LR 4/2005. Individuazione del distretto industriale dell'agroalimentare di San Daniele: Ampliamento territoriale al Comune di Forgaria nel Friuli.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, concernente «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.»;
VISTO in particolare l'articolo 2 della legge predetta, come sostituito dall'articolo 14 della LR 4/2005 recante "Individuazione dei distretti industriali", ai sensi del quale i distretti industriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, relativa ai criteri per il riconoscimento dei distretti industriali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16.08.2006;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2741, approvata nella seduta del 17 novembre 2006, con la quale è individuato il Distretto industriale dell'agroalimentare di San Daniele;
VISTA la documentazione inoltrata dal Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale denominata "Parco Agro-Alimentare di San Daniele Società Consortile a r.l." con nota prot. n. 258 del 20 maggio 2009, pervenuta alla Direzione centrale attività produttive e assunta al prot. n. 12523/PROD/POLEC dd. 21 maggio 2009, concernente:
- planimetria con i nuovi confini del distretto;
- copia della delibera del consiglio di amministrazione del "Parco Agro-Alimentare di San Daniele Società Consortile a r.l.", n. 6/2008 del 16/12/2008;
- relazione dell'Ufficio statistica della CCIAA di Udine;
- richiesta del Comune di Forgaria nel Friuli, prot. n. 2410 del 25/10/2004;

ATTESO che dall'esame istruttorio della documentazione sopraindicata, curato dalla Direzione centrale attività produttive, nell'area distrettuale nel suo complesso sussistono i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) della deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, per l'individuazione del Distretto industriale dell'agroalimentare di San Daniele esteso al Comune di Forgaria nel Friuli;
VISTA la nota prot. n. 6513 del 8 giugno 2009, della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio statistica, assunta al protocollo n. 14345/PROD/POLEC in data 9 giugno 2009, con la quale si comunica la verifica dei dati statistici previsti per il riconoscimento del distretto industriale dell'agroalimentare di San Daniele comprendente i Comuni di Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, con riferimento alla categoria economica (dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2002), SEZIONI DA 15 - Industrie alimentari e delle bevande;
ATTESO altresì che, con la medesima nota si precisa che gli indici di densità imprenditoriale e di specializzazione produttiva previsti dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1695 del 21/07/2006, sono calcolati con riferimento ai dati ISTAT, dell'8° Censimento dell'industria e dei servizi (2001) e del 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni (2001), come di seguito indicato:

a) indice di densità imprenditoriale:
- valore richiesto:

ULML/PRL> 1 ULMR /PRR
dove:
ULML = unità locali di industria manifatturiera nell'area locale
PRL = popolazione residente nell'area locale
ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente in regione
- valori ottenuti:

353/25.665 > 12.441/1.183.764 —> 0,01375 > 0,01051 —> 1,308 > 1

b) indice di specializzazione produttiva:
- valore richiesto:

ISL/ISR >1,3
dove:
ISL = wsl/wml
ISR = wsr/wmr
wsl = addetti al settore di specializzazione nell'area locale
wml = addetti all'industria manifatturiera nell'area locale
wsr = addetti al settore di specializzazione in regione
wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione
- valori ottenuti:

ISL = 1.056/3.392 = 0,3113
ISR = 9.321/136.508 = 0,06828
ISL/ISR >1,3 —> 4,559 > 1,3
PRESO ATTO di poter di estendere l'ambito territoriale del Distretto industriale dell'agroalimentare di San Daniele, al Comune di Forgaria nel Friuli;
RILEVATO altresì, l'alto valore ambientale e naturalistico offerto dal territorio del Comune di Forgaria nel Friuli, la cui posizione geografica è posta ai confini del Distretto, nell'ambito del quale hanno trovato insediamento importanti aziende che operano nel settore dell'agroalimentare;
ATTESA inoltre la sussistenza sul territorio di un considerevole patrimonio di case rurali che permetterà di promuovere e diffondere il modello dell'Albergo diffuso considerato uno dei progetti cardine contenuti nel Piano di sviluppo triennale proposto dall'Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale;
RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento del Distretto industriale dell'agroalimentare di San Daniele, nel suo più ampio ambito territoriale derivante dall'estensione al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi e con le modalità qui indicate;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27/1999, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2005, il Distretto industriale dell'agroalimentare di San Daniele, in conformità con i criteri per l'individuazione e il riconoscimento dei distretti industriali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, con riferimento alla categoria economica (dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2002) SEZIONI DA 15 - Industrie alimentari e delle bevande, e ricompreso nell'ambito del territorio dei Comuni sottoelencati:
1. Coseano,
2. Dignano,
3. Fagagna,
4. Forgaria nel Friuli,
5. Ragogna,
6. Rive d'Arcano,
7. San Daniele del Friuli.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1429

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1429

LR 2/2002, art. 9, comma 3 bis - Nomina Responsabili territoriali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l'art. 9 della citata LR 2/2002, che istituisce, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico re-

gionale, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia" (TurismoFVG);
VISTO il comma 3 dell'art. 9 della LR n. 2/2002, ai sensi del quale la Turismo FVG, per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sugli ambiti territoriali individuati con provvedimento del Direttore generale della TurismoFVG;
ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 del 15 giugno 2006 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, lett. d) della L.R. n. 2/2002, l'allegato 2) facente parte integrante del decreto del Direttore generale della TurismoFVG n. 8/TFVG del 6 giugno 2006, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di cui all'art. 9, comma 3 della LR n. 2/2002;
VISTO altresì il comma 3 bis dell'art. 9 della LR n. 2/2002, ai sensi del quale in ciascun ambito territoriale di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico;
ATTESO che i responsabili territoriali svolgono le funzioni di raccordo tra l'amministrazione regionale e il territorio per il tramite e d'intesa con l'Agenzia Turismo FVG, nella figura del Direttore Generale, il quale , in particolare, impartisce - nell'ambito delle proprie funzioni - gli opportuni indirizzi e direttive riconducibili alle funzioni di coordinamento strategico e territoriale alle quali i responsabili territoriali sono tenuti ad attenersi;
CONSIDERATO che le funzioni svolte dai responsabili territoriali sono tali da configurare come fiduciario il rapporto tra gli stessi e la Giunta regionale, come peraltro avvalorato dalla previsione della loro decadenza dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati;
VALUTATO altresì che la capacità di operare efficacemente quale raccordo tra l'Amministrazione regionale ed il territorio si fondi sulla diretta conoscenza di quest'ultimo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0147 di data 1 giugno 2009, con cui, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1115 di data 14 maggio 2009, sono stati nominati i responsabili degli ambiti territoriali di Udine e Lignano Sabbiadoro e di Gorizia e Grado-Aquileia;
RITENUTO di provvedere alla designazione dei responsabili dei rimanenti ambiti territoriali di Trieste, di Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane, del Tarvisiano e Sella Nevea e della Carnia nonché alla quantificazione dell'indennità spettante agli stessi;
VISTI i curricula pervenuti da parte dei seguenti soggetti:
- sig. Antonio Andreana
- sig. Massimo Brini
- dott.ssa Francesca Bruni
- dott. Adalberto Donaggio
- sig. Maurizio Dunnhofer
- dott. Luigi Leonardi
- sig. Gionata Sturam
- sig. Lanfranco Zucchetto

ACCERTATO il possesso dei requisiti di legge in capo ai predetti soggetti;
RITENUTO che il dott. Adalberto Donaggio presenti le caratteristiche più adeguate all'esercizio dell'incarico fiduciario in argomento relativamente all'ambito territoriale di Trieste, nel quale ha operato per un trentennio rivestendo numerosi incarichi di rilievo, tra i quali si richiamano in particolare, per la connessione con l'economia turistica del territorio, la presidenza della CCIAA di Trieste e quella dell'Unione Regionale Commercio, Turismo e Servizi del FVG;
RITENUTO che il sig. Gionata Sturam presenti le caratteristiche più adeguate all'esercizio dell'incarico fiduciario in argomento relativamente all'ambito territoriale di Pordenone, Piancavallo e delle Dolomiti Friulane, specialmente in relazione all'esperienza maturata nella gestione sia della tutela ambientale che della fruizione turistica del territorio quale Presidente dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane;
RITENUTO che il sig. Maurizio Dunnhofer presenti le caratteristiche più adeguate all'esercizio dell'incarico fiduciario in argomento relativamente all'ambito territoriale del Tarvisiano e di Sella Nevea, per l'approfondita conoscenza delle specifiche problematiche del turismo montano acquisita sia nel corso del mandato quale presidente di Promotur che in veste di Direttore Generale C.O. Universiade Tarvisio 2003 e di Direttore Sport Universiade Torino 2007;
RITENUTO che la dott.ssa Francesca Bruni presenti le caratteristiche più adeguate all'esercizio dell'incarico fiduciario in argomento relativamente all'ambito territoriale della Carnia, per l'esperienza maturata nella promozione turistica quale membro del CdA del Consorzio Turistico "Carnia Welcome" e precedentemente quale Presidente dell'Ascom-Confcommercio Udine Città;

RITENUTO pertanto di procedere alla designazione dei soggetti sopra elencati quali responsabili degli ambiti territoriali citati, per un periodo di anni uno, rinnovabile, a far tempo dal 1 luglio 2009, ferma restando la decadenza dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati;
VISTE le dichiarazioni e la documentazione rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE, altresì, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici", e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al divieto di nomina o designazione negli Organi costituiti con provvedimento regionale;
ATTESO inoltre che, ai sensi del comma 3 quater dell'art. 9 LR 2/2002, ai responsabili territoriali compete un'indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'incidenza turistica dell'ambito territoriale di competenza, e che tale indennità viene corrisposta dalla TurismoFVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio;
VISTI i dati statistici recanti gli elementi necessari a rilevare il grado di turisticità di ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 9, comma 3, LR 2/2002;
RITENUTO pertanto di determinare come segue l'indennità mensile lorda spettante ai responsabili territoriali per gli ambiti di Trieste, di Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane, del Tarvisiano e Sella Nevea e della Carnia:

Ambito	Totale mensile
Trieste	3.214,83
Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane	3.194,83
Carnia	3.154,83
Tarvisiano e Sella Nevea	3.094,83

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. sensi dell'art. 9, comma 3 bis e 3 ter della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e per le motivazioni di cui in premessa vengono designati i seguenti responsabili territoriali per gli ambiti sotto riportati:

- dott. Adalberto Donaggio ambito territoriale di Trieste
- sig. Gionata Sturam ambito territoriale di Pordenone, Piancavallo delle Dolomiti Friulane
- sig. Maurizio Dunnhofer ambito territoriale del Tarvisiano e Sella Nevea
- dott.ssa Francesca Bruni ambito territoriale della Carnia

2. i responsabili territoriali durano in carica per un anno, rinnovabile, a decorrere dal 1 luglio 2009, ferma restando la decadenza dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha designati, e svolgono le funzioni di raccordo tra l'amministrazione regionale e il territorio per il tramite e d'intesa con l'Agenzia Turismo FVG, nella figura del Direttore Generale, il quale impartisce, nell'ambito delle proprie funzioni, gli opportuni indirizzi e direttive riconducibili alle funzioni di coordinamento strategico e territoriale alle quali i responsabili territoriali sono tenuti ad attenersi;
3. di determinare come segue, ai sensi dell'art. 9, comma 3 quater, l'indennità mensile lorda spettante ai responsabili territoriali per gli ambiti di Trieste, di Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane, del Tarvisiano e Sella Nevea e della Carnia, corrisposta dall'Agenzia TurismoFVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio:

Ambito	Totale mensile
Trieste	3.214,83
Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane	3.194,83
Carnia	3.154,83
Tarvisiano e Sella Nevea	3.094,83

4. alla presente deliberazione viene data esecuzione con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1431_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1431

POR FESR 2007-2013. Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. Approvazione della bozza di convenzione tra la Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - in qualità di struttura regionale attuatrice e le CCIAA della Regione autonoma FVG, in qualità di organismi intermedi, per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 relativamente alle attività 1.2.C), 5.1.A) e 5.2.A).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, che definisce il campo di applicazione e i compiti relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006;
RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 2 § 6, 37 § g, lett. i) , 42 e 59 § 2 del Regolamento (CE) N. 1083/2006, nonché l’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007, con la quale è stato approvato il POR FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati;
CONSIDERATO che al Capitolo 5 “Modalità di attuazione” del citato POR è stata espressamente prevista la delega alle Camere di Commercio della Regione delle Attività 1.2.c), 5.1a) e 5.2.a), in quanto soggetti qualificati identificati sulla base della L.R. del 4 marzo 2005, n. 4 e, pertanto, idonei a svolgere il ruolo di Organismi intermedi;
VISTO il capo V della legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006” ;
RICORDATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della summenzionata legge regionale, con Decreto n. 238/Pres. del 13 settembre 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008;
CONSIDERATO che l’art 7, comma 4, lettera f) del sopra citato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dall’Assessore competente per materia e di concerto con l’Assessore alle Relazioni internazionali e comunitarie, approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi Intermedi;
VISTO altresì il documento inerente la “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del POR FESR 2007/2013, predisposto dall’Autorità di Gestione ex art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e della cui accettazione da parte della Commissione europea la Giunta regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 1008 dd. 7.05.2009;
RICORDATO che il Servizio Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale Attività Produttive è stato individuato, ex art. 53, comma 5, della L.R. 4 marzo 2005, n. 4, struttura amministrativa competente per la gestione del “Fondo per gli incentivi alle imprese”, istituito per il finanziamento degli incentivi individuati al comma 1 dell’art. 42 della citata legge regionale, la cui concessione è stata delegata - con decorrenza 1 gennaio 2006 - alle Camere di Commercio della Regione;

CONSIDERATO inoltre che, con propria deliberazione n. 1071 dd. 14.05.2009, la Giunta regionale ha emanato le "Direttive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'applicazione del Capo V della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, in materia di delega di funzioni amministrative agli enti camerali per la concessione di incentivi alle imprese - anno 2009", disponendo la non operatività sul Fondo 2009 dei canali contributivi previsti all'art. 42, lettere d), i) ed n), in relazione all'affidamento della gestione dei canali contributivi relativi alle Attività 1.2.c) (commercio elettronico), 5.1.a) (sostenibilità energetica) e 5.2.a) (riduzione delle emissioni in atmosfera) del POR FESR 2007-2013 alle CCIAA medesime, in qualità di organismi intermedi;
RICORDATO altresì che, al Capitolo 2.2 "Organizzazione dell'Autorità di gestione" della sopra richiamata "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo", allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1008/2009, è riportato l'elenco delle Direzioni centrali coinvolte nell'attuazione del POR per ogni Asse d'intervento, nonché dei Servizi appartenenti alla Direzioni centrali responsabili della gestione e attuazione delle singole Attività del Programma, tra i quali figura il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
VALUTATO pertanto di individuare nel Direttore del citato Servizio Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della D.C. Attività Produttive il soggetto competente alla stipula della Convenzione di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Convenzione da stipulare con le Camere di Commercio, contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, in base al quale verranno disciplinati i rapporti tra l'Amministrazione regionale e ciascuna Camera di Commercio;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle Attività produttive, di concerto con il Presidente della Regione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione da stipulare con le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f) del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 sub allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Direttore del Servizio Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale Attività Produttive a stipulare con le Camere di Commercio le Convenzioni di cui trattasi;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DDS_GEST INT 2421_ALL

ALLEGATO "A":

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - D.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE, IN QUALITA' DI STRUTTURA REGIONALE ATTUATRICE E LA C.C.I.A.A. DI …………., IN QUALITA' DI ORGANISMO INTERMEDIO, PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR "OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013.

ATTO DI CONVENZIONE TRA

Il dott. Giorgio Paris, responsabile pro tempore del Servizio Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale attività produttive, quale Struttura regionale attuatrice responsabile delle attività 1.2.c), 5.1.a) e 5.2.a) del Programma Operativo Regionale (in seguito POR) "Obiettivo competitività regionale e occupazione " 2007 – 2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (in seguito FESR)
e
il/la __________________________, rappresentante legale pro tempore della C.C.I.A.A. di …………..., quale Organismo intermedio (in seguito O.I.), ai sensi degli artt. 2 e 59 del Regolamento (CE) 1083/06, designato a svolgere compiti della Struttura regionale attuatrice nell'ambito del POR FESR 2007 - 2013

Premesso che

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 detta le disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 definisce il campo di applicazione e i compiti relativi al FESR;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2006 stabilisce le modalità di applicazione dei predetti regolamenti;
- i fondi strutturali, a norma degli artt. 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, in conformità alle disposizioni specifiche che li disciplinano, contribuiscono al conseguimento di tre obiettivi, tra i quali quello relativo alla "Competitività regionale e occupazione";
- l'art. 32, commi 1, 2 e 3, del sopra citato regolamento prevede, rispettivamente, che:
    - le attività dei Fondi strutturali negli Stati membri vengano svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale;
    - ciascun programma sia redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata;
    - spetta allo Stato membro presentare alla Commissione europea una proposta di programma operativo;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2562 del 27 ottobre 2006, ha approvato gli indirizzi procedurali per la redazione dei documenti di programmazione relativamente al POR FESR 2007-2013 nell'ambito dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
- in base alla succitata deliberazione, il Servizio politiche comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie viene designato quale Autorità di Gestione dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", per la parte relativa al FESR;
- con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

- con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 20007 è stato approvato il Programma Operativo Regionale FESR 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l' "Obiettivo Competitività regionale e occupazione";
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007, ha preso atto della suddetta decisione e della ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;
- i compiti dell'Autorità di Gestione del POR sono definiti, in particolare, dall'art. 60 del Regolamento (CE) 1083/06 e dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (CE) 1828/06, nonché al Capitolo 5 "Modalità di attuazione" del POR medesimo;
- la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)", approvata dal Consiglio regionale in data 3 luglio 2008, contiene, in particolare, il Capo V, intitolato "Attuazione del POR FESR "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- in attuazione del summenzionato Capo V, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1427 del 21 luglio 2008, ha approvato il Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 che disciplina le modalità di gestione del programma stesso e ripartisce al Capo III "Disposizioni comuni per la gestione del Programma", le funzioni proprie dell'Autorità di Gestione del P.O.R. tra il Servizio Politiche comunitarie e le Strutture regionali attuatrici;
- il succitato regolamento è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008;

Considerato che

- l'art. 59, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede la possibilità, da parte dello Stato membro, di designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità;
- l'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 statuisce che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi siano formalmente registrati per iscritto;
- l'art. 6, comma 1, punto 17), del Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 stabilisce che l'Autorità di Gestione, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti, elabori le bozze di convenzioni da stipulare tra le medesime strutture e gli organismi intermedi, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale, come peraltro previsto dall'art. 7, comma 4, lettera f) del Regolamento medesimo;
- l'art. 6, comma 1, punto 22), del menzionato Regolamento per l'attuazione del POR prevede che le Strutture regionali attuatrici provvedano alla stipula delle convenzioni sopra richiamate;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21.10.2008, conformemente a quanto previsto all'art. 7, comma 4, lettera e) del Regolamento per l'attuazione del POR, è stata effettuata l'assegnazione indicativa delle risorse, suddivisa per attività/annualità, come di seguito riportato:

Tabella 1: Attività 1.2.c "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione ed il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"

Annualità	Importo in Euro
2007	182.771
2008	233.247
2009	237.904
2010	254.144
2011	258.995
2012	263.946
2013	268.993
Totale	1.700.000

Tabella 2: Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Annualità	Importo in Euro
2007	1.290.124
2008	1.646.426
2009	1.679.355
2010	1.793.947
2011	1.828.205
2012	1.863.150
2013	1.898.793
Totale	12.000.000

Tabella 3: Attività 5.2.a "Riduzione delle emissioni in atmosfera"

Annualità	Importo in Euro
2007	215.021
2008	274.404
2009	279.893
2010	298.991

2011	304.701
2012	310.526
2013	316.464
Totale	2.000.000

- in applicazione dell'art. 58 del Regolamento (CE) 1083/2006 e dell'art. 13, comma 1, del Regolamento (CE) 1828/2006, allo scopo di garantire un corretto sistema di gestione e di controllo del POR, l'Autorità di Gestione ha predisposto il Manuale delle procedure ed il Manuale del controllo di primo livello, intendendo fornire un supporto operativo anche ai funzionari degli OI in modo tale da rendere più agevole ed efficace l'implementazione del Programma stesso.
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 07/05/2009 sono stati approvati i requisiti tecnico organizzativi degli Organismi Intermedi, quali requisiti minimi richiesti dall'Autorità di Gestione agli Organismi Intermedi coinvolti nell'attuazione del POR FESR 2007-2013 Friuli Venezia Giulia ed è stato, altresì, previsto che la presentazione di una relazione descrittiva inerente il sistema di gestione e controllo dalla quale si evinca il possesso da parte degli O.I. dei requisiti tecnico-organizzativi minimi costituisce elemento indispensabile ai fini della stipula della convenzione;
- sulla base della consolidata esperienza di delega agli enti camerali in materia di contributi e degli elementi già forniti dagli stessi nella fase di predisposizione della Relazione inerente il sistema di gestione e controllo del P.O.R. – in merito alla quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso "parere di conformità" senza riserve in data 19 febbraio 2009 e la Commissione europea ha comunicato la propria accettazione in data 20 aprile 2009 - non si ritiene necessario subordinare la stipula della presente Convenzione alla previa presentazione – da parte dell'O.I. – della sopra citata relazione descrittiva, fermo restando quanto disposto dall'art. 6 della stessa;

ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE UNA PIÙ EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Normativa di riferimento e direttive di applicazione

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente Convenzione, l'O.I. si attiene alle disposizioni dettate dai Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali, dai Regolamenti relativi agli aiuti di Stato e dalla disciplina *de minimis*, dal P.O.R., dal Capo V della L.R. 7/2008, dalla L.R. 7/2000, dal Regolamento di attuazione del POR medesimo e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale, dalle direttive e istruzioni operative impartite dall'Autorità di Gestione del POR.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la delega di funzioni relativa all'attuazione, tramite bando, delle Attività 1.2.c), 5.1.a) e 5.2.a) del POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3

Contenuto delle funzioni delegate

1. Oggetto della delega è lo svolgimento delle funzioni individuate alle lettere a), b), c), d), f), g) e j) dell'art. 60 Regolamento (CE) n. 1083/06, ripartite – in base all'art. 6, comma 1 del Regolamento attuativo del POR - tra l'Autorità di Gestione del POR e le Strutture regionali attuatrici, e relative alla gestione dei procedimenti contributivi degli interventi finanziabili nel contesto delle attività richiamate al precedente articolo 2.
2. L'O.I., nell'esercizio delle funzioni delegate, è responsabile della gestione e attuazione delle operazioni di competenza conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Articolo 4

Obblighi dell'Organismo intermedio

L'O.I. ha l'obbligo di:

a) osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondi Strutturali, in particolare quelle dei Regolamenti (CE) e s.m.i. richiamati nelle premesse e all'art. 1 della presente Convenzione, garantendo l'osservanza degli obblighi in materia di pubblicità e informazione, stabilità delle operazioni, irregolarità e recupero di somme indebitamente versate, raccolta e conservazione delle informazioni e della documentazione riferite alle singole operazioni finanziate;

b) osservare la normativa in materia di aiuti di Stato e *de minimis*;

c) elaborare, d'intesa con la Struttura regionale attuatrice, i bandi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ed effettuare la selezione delle operazioni conformemente a quanto previsto dall'Autorità di Gestione nel "Manuale delle procedure per una corretta gestione delle operazioni cofinanziate", nonché dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR contenuti nelle apposite schede di attività approvate dalla Giunta regionale, e nei bandi predisposti per la selezione delle operazioni;

d) emettere gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, liquidazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

e) effettuare opportune verifiche amministrative su base documentale e verifiche in loco, di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione, al fine di accertare l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione nel Manuale delle procedure e nel Manuale dei controlli;

f) trasmettere alla Struttura regionale attuatrice, secondo le scadenze individuate nella presente Convenzione, le previsioni di spesa, nonché le attestazioni di spesa, corredate dalle check list di controllo relative alle operazioni le cui spese devono essere inserite nelle domande di pagamento da inoltrare alle competenti autorità comunitarie e nazionali da parte dell'Autorità di Certificazione;

g) assicurare l'implementazione ed il periodico aggiornamento di adeguate piste di controllo relative alle operazioni cofinanziate, predisposte in base ai criteri previsti dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;

h) verificare l'esistenza ed il mantenimento, presso i beneficiari, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile – amministrativa adeguata per le transazioni relative alle operazioni cofinanziate. Tale obbligo si sostanzia nella tenuta di appositi fascicoli di progetto e nel garantire la tracciabilità di tutte le spese relative alle operazioni nel sistema contabile dei beneficiari;

i) garantire una tempestiva informazione alla Struttura regionale attuatrice in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;

j) applicare le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;

k) fornire all'Autorità di Gestione, per il tramite della Struttura regionale attuatrice, tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;

l) alimentare – sulla base delle istruzioni impartite dall'Autorità di Gestione del P.O.R. - il sistema informatico di gestione e di monitoraggio MIC FVG con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza, della cui correttezza e veridicità è responsabile;

m) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR, la massima collaborazione alla Struttura regionale attuatrice e a tutte le Autorità coinvolte nella gestione del POR, impegnandosi ad ottemperare ad eventuali indirizzi, istruzioni operative e qualsivoglia richiesta da parte della Struttura regionale di riferimento e/o dell'Autorità di Gestione;

n) partecipare agli incontri di coordinamento convocati dall'Amministrazione regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR FESR.

Articolo 5

Funzioni della Struttura regionale attuatrice

1. Spetta alla Struttura regionale attuatrice:

a) garantire un'adeguata formazione del personale dell'O.I., ~~anche~~ con il supporto dell'Assistenza Tecnica dell'Autorità di Gestione del POR;

b) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dell'O.I.;

c) supportare l'O.I. nell'elaborazione dei bandi;

d) effettuare le verifiche previste all'art. 7 della presente Convenzione;

e) monitorare, in concorso con l'O.I., la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;
f) vigilare sulla gestione finanziaria delle attività delegate all'O.I.

Articolo 6

Struttura organizzativa dell'Organismo intermedio

1. L'O.I., nell'esercizio delle funzioni delegate, è tenuto a conformarsi ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo di cui all'art. 58 del Regolamento CE n. 1083/2006 e ai Manuali delle procedure e dei controlli adottati dall'Autorità di Gestione, nonché alle direttive e alle istruzioni operative impartite dalla medesima Autorità.
2. L'O.I. si impegna a trasmettere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, una dettagliata Relazione tecnica illustrativa, dalla quale si evinca la conformità della struttura organizzativa adottata ai summenzionati principi e nella quale vengano illustrati i requisiti tecnico organizzativi minimi richiesti dall'Autorità di Gestione, secondo quanto previsto al punto 4 della D.G.R. n. 1009 dd. 7.05.2009.

Articolo 7

Verifiche sull'operato dell'Organismo intermedio

1. Al fine di garantire la sana attuazione delle operazioni delegate, la Struttura regionale attuatrice effettua delle verifiche sull'operato dell'O.I. conformemente a quanto previsto nel Manuale dei controlli di primo livello.

Dette verifiche hanno ad oggetto:

a) l'assetto organizzativo dell'O.I.;

b) la conformità delle procedure di attivazione e dei criteri di selezione alle direttive dell'AdG;

c) la corretta adozione ed aggiornamento delle piste di controllo;

d) l'effettuazione dei controlli di primo livello;

e) la corretta implementazione del sistema informatico di monitoraggio e di gestione;

f) la corretta tenuta della documentazione;

g) ogni altro elemento utile volto a garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate.

Articolo 8

Coordinamento con la Struttura regionale attuatrice

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra la Struttura regionale attuatrice e l'Organismo Intermedio è istituito un Tavolo tecnico di lavoro, che si riunisce periodicamente, al fine di esaminare i contenuti della relazione di cui al comma 2, gli esiti delle verifiche effettuate dalla Struttura regionale, nonché analizzare eventuali problematiche connesse allo svolgimento delle funzioni delegate.

2. Alle scadenze di cui all'art. 16 della presente Convenzione, l'O.I. è tenuto a trasmettere alla Struttura regionale attuatrice una relazione, aggiornata alla data di trasmissione, concernente l'avanzamento delle operazioni finanziate, corredata da un elenco degli atti di spesa (impegni, concessioni, rideterminazioni, revoche, prese d'atto di rinunce, liquidazioni) emessi a favore dei beneficiari, evidenziando le eventuali criticità incontrate, le procedure adottate e le eventuali proposte per superarle.

Articolo 9

Trattamento dei dati

1. Nel contesto delle funzioni delegate ai sensi della presente Convenzione, l'O.I. è titolare del trattamento dei dati di cui all'art. 28 D.lgs. 196/2003.

2. I responsabili del trattamento dei dati sono designati dal titolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del citato Decreto legislativo e dai rispettivi ordinamenti interni.

3. L'O.I. tutela i dati personali acquisiti in relazione all'esercizio delle funzioni delegate conformemente a quanto disposto all'art. 37 del Regolamento(CE) 1828/2006.

Articolo 10

Spese ammissibili per le operazioni

1. Le spese ammissibili sono quelle previste dal DPR n. 196/2008 "Norme di esecuzione del Regolamento CE n° 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale", dalle relative schede di Attività e dai relativi bandi.

Articolo 11

" Controlli di I livello" (ex art. 60 Re(CE) n. 1083/2006)

1. L'O.I. si impegna ad effettuare, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione nel Manuale dei controlli di primo livello:

a) i controlli documentali su tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;

b) i controlli in loco di singole operazioni;

In esito ai suddetti controlli, l'O.I. compila le relative check list istruttorie e di controllo.
2. L'O.I. provvede a registrare le informazioni relative alle verifiche effettuate nel sistema informatico MIC FVG 2007-2013 e a tenere costantemente aggiornate le informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati
3. L'O.I. è tenuto alla conservazione dei documenti relativi ai controlli secondo le modalità indicate nel Manuale dei controlli.
4. Qualora le verifiche portino all'individuazione di irregolarità, l'O.I. provvede alla compilazione dell'apposita scheda OLAF e la trasmette, per il tramite della Struttura regionale attuatrice, all'Autorità di Gestione per il seguito del caso, secondo quanto previsto dal successivo art. 21 della presente Convenzione.

5. Qualora l'Autorità di Gestione preveda la possibilità di effettuare i controlli delle operazioni finanziate mediante campionamento, l'O.I. potrà uniformarsi a tale modalità, individuando il campione delle operazioni da controllare secondo le metodologie e le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione medesima.

Articolo 12

Trasmissione dei dati al sistema MIC FVG 2007-2013

1. Qualora, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il sistema informatico MIC FVG non sia ancora divenuto operativo, l'O.I. trasmette all'Unità di monitoraggio istituita presso l'Autorità di Gestione e per conoscenza alla Struttura regionale attuatrice – in via transitoria e su appositi moduli creati "ad hoc" – tutti i dati relativi alle operazioni in gestione ai fini della loro registrazione.
2. Una volta divenuto operativo il sistema MIC FVG, l'O.I. acquisisce i dati relativi ai progetti selezionati e li inserisce direttamente nel sistema informatico, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione nelle linee guida predisposte a supporto dell'attività di monitoraggio.
3. L'O.I. è responsabile della correttezza e della qualità dei dati inseriti nel sistema informatico.

Articolo 13

Sistema contabile

1.L'O.I. adotta un sistema contabile separato, adeguato e affidabile, che consenta la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione cofinanziata dal POR a valere sulle Attività delegate. L'O.I. costituisce e conserva altresì appositi "fascicoli di progetto", nei quali sono raggruppati tutti i documenti relativi alle spese ed alle verifiche effettuate sulle operazioni di propria competenza per i tre anni successivi alla chiusura del POR.

2. L'O.I. garantisce e verifica, in occasione delle visite di controllo, la sussistenza, presso i beneficiari, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile – amministrativa adeguata per le transazioni relative alle operazioni finanziate a valere sul Programma. Tale obbligo si sostanzia nella tenuta di appositi fascicoli di progetto e nel garantire la tracciabilità di tutte le spese relative alle operazioni nel sistema contabile dei beneficiari.

Articolo 14

Previsioni di pagamento

1. L'O.I. formula e trasmette alla Struttura regionale attuatrice, entro il 28 febbraio di ogni anno, le previsioni di spesa per ogni trimestre dell'anno in corso e di quello successivo, tramite la compilazione di apposito modello per ciascuna attività di competenza. La Struttura regionale attuatrice provvede, a seguito della loro validazione, all'inoltro delle previsioni annuali all'Autorità di Gestione del POR entro il 10 marzo di ogni anno.

2. Nel caso di aiuti di Stato, le previsioni di pagamento riguardano gli importi degli aiuti versati alle imprese beneficiarie dall'O.I., a seguito della presentazione delle rendicontazioni da parte delle imprese

stesse. Possono essere considerati nelle previsioni di spesa anche gli anticipi versato alle imprese, nei limiti di ammissibilità della spesa stabiliti dall'art. 56 del Regolamento(CE) n. 1083/2006.

3. Qualora, su richiesta dell'Autorità di Gestione, la Struttura regionale attuatrice richieda ulteriori previsioni di pagamento all'O.I., questo si impegna a formulare previsioni attendibili, al fine di fornire dati realistici in merito all'avanzamento finanziario del Programma e alla verifica del rispetto della regola comunitaria "n+2".

Articolo 15

Attestazioni periodiche di spesa

1. L'O.I. elabora attestazioni di spesa periodiche, nelle quali vengono riepilogate – per periodo di riferimento - le spese rendicontate dai beneficiari che sono state ritenute certificabili in seguito all'espletamento delle attività di controllo di cui all'art. 11 della presente Convenzione.

2. Le attestazioni di spesa vengono predisposte utilizzando un apposito modello e vengono inviate, congiuntamente a copia delle check list di controllo di primo livello e copia degli atti di liquidazione emessi a fronte delle spese certificabili, all'Autorità di Gestione del Programma - per il tramite della Struttura regionale attuatrice - entro il settimo giorno successivo alla chiusura del periodo di riferimento.

3. Qualora le attestazioni di spesa abbiano ad oggetto eventuali anticipi erogati ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Reg(CE) 1083/2006, dovrà esserne data opportuna evidenza nel modello utilizzato per l'attestazione di spesa.

4. Salva diversa comunicazione da parte dell'Autorità di Gestione, l'O.I. raccoglie i dati delle spese afferenti le operazioni controllate e considerate "certificabili" alle scadenze del 31 gennaio, 31 marzo, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno e riporta le informazioni nell'apposito prospetto di sintesi.

Articolo 16

Comunicazione delle esigenze finanziarie dell'Organismo intermedio

1. L'O.I. è tenuto a comunicare entro le scadenze del 30 novembre (per il trimestre gennaio, febbraio e marzo), 28 febbraio (per il trimestre aprile, maggio e giugno), 30 maggio (per il trimestre luglio, agosto e settembre) e 30 agosto (per il trimestre ottobre, novembre e dicembre), le proprie esigenze finanziarie alla Struttura regionale attuatrice, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dal Soggetto pagatore, al fine di consentire alla Struttura regionale attuatrice di segnalare a sua volta al predetto Soggetto le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione delle operazioni la cui gestione è stata delegata all'O.I.

Articolo 17

Trasferimento delle risorse finanziarie a favore dell'Organismo intermedio

1. Sulla base degli esiti istruttori condotti dalle singole Camere di commercio regionali, il Servizio Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie compone la graduatoria regionale unica per ciascuna

attività finanziata. Sulla base della graduatoria unica, con decreto del Direttore centrale Attività produttive vengono impegnate le risorse per ciascuna C.C.I.A.A.

2. Conformemente a quanto previsto all'art. 17, comma 4, del Regolamento attuativo del POR, il Direttore della Struttura regionale attuatrice emette i decreti di pagamento nei confronti dell'O.I., che costituiscono atto di autorizzazione al pagamento per il Soggetto pagatore.

3. La liquidazione da parte della Struttura regionale attuatrice è preceduta da verifiche di carattere informatico, finalizzate ad accertare che l'importo posto in liquidazione non ecceda l'importo impegnato per la specifica operazione, nonché dalle verifiche sull'operato dell'O.I. di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

4. In conformità con quanto disposto all'art. 17, comma 6, del citato Regolamento, gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione a favore dell'O.I. non possono superare il limite massimo del 35% della dotazione finanziaria assegnata per attività. Gli anticipi potranno essere disposti esclusivamente previa verifica dell'avvio delle attività oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i limiti annuali imposti dal patto di stabilità e di crescita, nonché l'acquisizione dell'autorizzazione vincolante da parte dell'Autorità di Gestione del POR.

Articolo 18

Erogazione dei contributi

1.Le erogazioni in via anticipata ai beneficiari potranno essere disposte ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Regolamento attuativo del POR e successive modifiche e integrazioni.

2.I beneficiari presentano le domande di rimborso all'O.I. secondo la modulistica e nei termini previsti dal bando. L'O.I., ricevute la suddette domande, provvede ad espletare le verifiche di cui all'art. 11 della presente Convenzione, secondo le modalità stabilite nel Manuale delle procedure e nel Manuale dei controlli di primo livello.

3. Qualora le predette verifiche abbiano esito positivo, l'O.I. predispone gli atti di liquidazione e ordinazione, che dispongono l'erogazione delle risorse nei confronti dei beneficiari, in acconto o saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. A detti atti segue, da parte del competente ufficio interno, l'effettivo pagamento del contributo nei confronti dei beneficiari, tramite accreditamento su c/c bancario o postale intestato al beneficiario stesso.

4. Gli importi disimpegnati a seguito di rinunce, rideterminazioni e revoche, non soggetti a procedure di recupero in corso, possono essere utilizzati al fine dello scorrimento della graduatoria del bando di riferimento. A tal fine, l'O.I. trasmette i relativi provvedimenti entro 30 giorni dalla loro adozione alla Struttura regionale attuatrice.

Articolo 19

Proroghe di fine progetto

1. Le operazioni cofinanziate dal POR terminano al massimo entro i sei mesi precedenti la data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con Regolamento 1083/2006 e s.m.i. e delle successive decisioni di approvazione del Programma.

2. Eventuali proroghe richieste dai beneficiari in ordine alla chiusura delle operazioni cofinanziate potranno essere autorizzate dall'O.I., previa intesa con la Struttura regionale attuatrice, su indicazione

dell'Autorità di Gestione del POR, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente attuazione del Programma.

Articolo 20

Adempimenti in materia di irregolarità

1. In applicazione dell'art. 70, comma 1, lett. b) del Reg. (CE) 1083/2006 e dalla Sezione 4 del Reg. (CE) 1828/2006, l'O.I., a seguito dell'attività di verifica e sopralluogo effettuata, ovvero di spontanea segnalazione da parte dei beneficiari, è tenuto a segnalare eventuali irregolarità dandone tempestiva informazione alla Struttura regionale attuatrice.
2. L'O.I. provvede, a cadenza trimestrale, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, a comunicare all'Autorità di Gestione - per il tramite della Struttura attuatrice – l'accertamento, ovvero la mancata rilevazione, di casi di irregolarità, nonché gli aggiornamenti relativi ai casi di irregolarità individuati.
3. Qualora sia accertata un'irregolarità, l'O.I. provvede a trasmettere all'Autorità di Gestione, per il tramite della Struttura regionale attuatrice, la relativa scheda OLAF unitamente al Formulario, nonché gli aggiornamenti trimestrali della scheda medesima, secondo le modalità previste nel "Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del Programma". L'O.I. indica espressamente se l'irregolarità debba essere soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 28 del Reg(CE) 1828/2006, nonché se, risultando superata la soglia di segnalazione prevista all'art. 36 del medesimo Regolamento, risulti necessario inoltrare la scheda stessa.

Articolo 21

Recupero delle somme indebitamente versate

1. A fronte delle irregolarità riscontrate ovvero a seguito di controlli il cui esito è "non regolare" secondo quanto previsto nel Manuale dei controlli, l'O.I. dispone la rideterminazione parziale ovvero la revoca totale del contributo, nonché l'avvio del procedimento volto a recuperare le eventuali somme indebitamente versate compresi, se del caso, gli interessi di mora.
2. Tutti gli atti relativi alle procedure di cui al comma 1 vengono trasmessi tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice, ai fini del loro inoltro all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione, responsabile della tenuta del registro dei recuperi di cui all'art. 61 del Reg(CE) 1083/2006.
3. A regime, l'O.I. provvede ad inserire direttamente nel sistema informatico di monitoraggio i dati inerenti le irregolarità, gli estremi dei provvedimenti di rideterminazione ovvero di revoca e di recupero, nonché la date dell'effettivo recupero.
4. Qualora il procedimento avviato dall'O.I. al fine di recuperare le somme indebitamente versate non abbia avuto esito positivo, l'O.I. ne dà notizia alla Struttura regionale attuatrice, al fine dell'avvio delle procedure giudiziarie per il recupero coatto.

Articolo 22

Modalità di conservazione dei documenti

1. L'O.I. è tenuto a conservare in apposito "fascicolo di progetto", preferibilmente in originale, principalmente la seguente documentazione:
a) documentazione inerente la selezione delle operazioni;
b) domande di rimborso e relativi allegati;
c) check list istruttoria e check list di controllo debitamente sottoscritti, e piste di controllo;
d) documentazione comprovante il pagamento del contributo pubblico.
2. L'adeguata conservazione, da parte dell'O.I., della suddetta documentazione comporta il costante aggiornamento e la disponibilità della medesima nei confronti di tutti gli organismi autorizzati a svolgere operazioni di controllo.
3. L'O.I. si impegna altresì a garantire la conservazione, presso i beneficiari delle operazioni, degli originali (ovvero di copie autenticate) relativi alla documentazione giustificativa di spesa, che deve essere messa a disposizione in caso di ispezioni, e della quale i beneficiari devono fornire estratti o copie a tutte le persone e/o organismi aventi diritto che ne facciano richiesta.

Articolo 23

Compenso per lo svolgimento delle funzioni delegate

1. E' esclusa, in ogni caso, la copertura dei costi amministrativi derivanti dalla delega di funzioni all'O.I. attraverso la dotazione finanziaria del POR.

2. I compensi spettanti all'O.I. per lo svolgimento delle funzioni delegate sono disciplinate nelle Direttive annuali in materia di delega di funzioni amministrative agli enti camerali per la concessione di incentivi alle imprese.

Articolo 24

Risoluzione per inadempimento

1. La Direzione centrale attività produttive – Servizio Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza dell'operato dell'O.I. rispetto a quanto pattuito con la presente Convenzione

2. La presente Convenzione potrà essere risolta, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., qualora l'O.I. non rispetti gli obblighi imposti a suo carico dalla presente Convenzione e, comunque, nel caso in cui tali inadempienze pregiudichino l'assolvimento da parte della stessa Struttura regionale attuatrice degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Struttura regionale attuatrice notifica all'O.I. l'intimazione ad adempiere, invitando la parte inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni, con la precisazione che in difetto la Convenzione si intende risolta.

4. Trovano comunque applicazione le vigenti norme del codice civile.

Articolo 25

Durata ed efficacia della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è la stessa prevista dalle disposizioni comunitarie e dalle pertinenti decisioni della Commissione europea per il POR FESR "Obiettivo competitività regionale e occupazione " 2007-2013.
2. La presente Convenzione ha efficacia, salvo quanto previsto dal precedente articolo, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013.

Articolo 26

Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorgano delle controversie tra le parti in dipendenza della presente Convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

Luogo, data

Per l'Organismo intermedio
C.C.I.A.A. di ……………..

Il rappresentante legale

____

Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale
Il Direttore del Servizio Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie

____

SOMMARIO

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - D.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE, IN QUALITA' DI STRUTTURA REGIONALE ATTUATRICE E LA C.C.I.A.A. DI ………….., IN QUALITA' DI ORGANISMO INTERMEDIO, PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR "OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013

Recupero delle somme indebitamente versate
Articolo 22
Modalità di conservazione dei documenti
Articolo 23
Compenso per lo svolgimento delle funzioni delegate
Articolo 24
Risoluzione per inadempimento
Articolo 25
Durata ed efficacia della Convenzione
Articolo 264
Risoluzione delle controversie

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1433_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433

LR 4/2005, art 12 bis, comma 1 bis come introdotto dall'art. 14, comma 6, LR 11/2009. Individuazione canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17.12.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale;
VISTO altresì il comma 1 bis del medesimo articolo 12 bis, come inserito dal comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009, in base al quale, per le medesime finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi ai Fondi di rotazione;
VISTA la Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, di seguito Comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009 e successive modifiche, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie, sottratte temporaneamente alle stringenti regole in materia di aiuti di Stato, seppure nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), di seguito DPCM, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, approvato quale regime di aiuto nazionale dalla Commissione europea e autorizzato in base alle seguenti decisioni:
- Decisioni della Commissione europea C(2009)4117 del 20 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 279/2009 (misure relative al capitale di rischio);
- Decisioni della Commissione europea C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 (importo di aiuto limitato e compatibile);
- Decisioni della Commissione europea C(2009)4289 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 266/2009 (aiuti concessi sotto forma di garanzie);
- Decisioni della Commissione europea C(2009)4376 del 29 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 268/2009 (aiuti sotto forma di tasso d'interesse agevolato);

CONSIDERATO che in seguito all'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuto nazionale, si sono realizzati i presupposti per l'applicazione delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, nel rispetto delle disposizioni del DPCM;
PRESO ATTO che il Dipartimento politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è impegnato a trasmettere una nota esplicativa nella quale saranno evidenziate tutte le condizioni poste dalla Commissione europea nelle singole decisioni di approvazione e gli impegni assunti dalle Autorità italiane in sede di notifica del regime di aiuto nazionale, al fine del rispetto, da parte delle Amministrazioni che intendono porre in essere misure di aiuti temporanei, delle condizioni e degli impegni

medesimi;
STIMATO che l'urgenza dettata dalla grave situazione di crisi in cui versano le imprese regionali, non consente di attendere le note esplicative del Dipartimento politiche comunitarie;
VALUTATO che pur nell'assenza di chiarimenti relativi alle modalità di applicazione del DPCM, si ritiene di procedere alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare rapida attuazione alle possibilità di sostegno alle imprese offerta dalla Comunicazione, in conformità alle disposizioni del DPCM, riservandosi di integrare le disposizioni alla luce dei futuri chiarimenti;
RITENUTO peraltro che il contenuto del DPCM sia già di per sé sufficiente a delineare le condizioni applicabili con il necessario grado di certezza giuridica;
STIMATO che si procederà, ove necessario, all'adeguamento dei relativi regolamenti regionali, fermo restando che le condizioni di cui alla Comunicazione trovano applicazione dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del DPCM, approvato quale regime di aiuto nazionale, dalla Commissione europea con le sopra citate decisioni;
CONSIDERATO che si rende altresì necessario individuare i canali contributivi per i quali trova applicazione la Comunicazione medesima, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005;
RITENUTO di individuare nei canali contributivi di cui alla tabella allegata sub A alla presente deliberazione, quelli ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi, anche in relazione alle indicazioni del Dipartimento politiche comunitarie circa le modalità di applicazione degli aiuti temporanei di cui al DPCM sopra citato;
SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alle attività produttive,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di individuare nei canali contributivi di cui alla tabella allegata sub A alla presente deliberazione, quelli ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuto nazionale notificato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009;
2. di riservarsi di integrare ove necessario, con successive deliberazioni, l'elenco di cui alla tabella allegata sub A con ulteriori regimi, anche in relazione alle indicazioni del Dipartimento politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri circa le modalità di applicazione degli aiuti temporanei di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009;
3. dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1433_2_ALL1

	CANALE CONTRIBUTIVO/REGOLAMENTO REGIONALE	FONTE LEGISLATIVA	REGIME TEMPORANEO	NOTE
1	DPReg. 260/2007 (Innovazione a favore del comparto industriale)	artt. 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della LR 47/1978	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
2	DPReg. 441/2005 (nuove tecniche di gestione aziendale)	art. 45 LR 30/1984 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
3	DPReg. 345/2006 (contenimento consumi energetici)	art. 8 LR 4/1999 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
4	DPReg. 372/2005 (comparto turistico)	artt. 54, 155, 156 e 157 LR 2/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
5	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo I (Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane)	art. 45 LR 12/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato); N 268/2009 (aiuti sotto forma di prestiti a tasso di interesse agevolato)	
6	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo II (operazioni di locazione finanziaria)	art. 49 LR 12/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
7	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo III (finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali)	art. 50 LR 12/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
8	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo IV (finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine)	art. 51 LR 12/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
9	DPReg 344/2008 (Ricerca, sviluppo e innovazione)	art. 53 bis LR 12/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
10	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo VI (artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura)	art. 54 LR 12/2002 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
11	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo VII (adeguamento di strutture e impianti)	art. 55 LR 12/2002 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
12	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo VIII (acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro), Capo IX (analisi di fattibilità e consulenza economico - finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche), Capo X (mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere), Capo XI (acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici)	art. 56 LR 12/2002 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
13	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo XII (commercio elettronico)	art. 57 LR 12/2002 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
14	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo XIII (nuove imprese artigiane)	art. 61 LR 12/2002 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
15	DPReg. 272/2005 Titolo II Capo XIV (continuità dell'impresa artigiana)	art. 62 LR 12/2002 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
16	DPReg. 272/2005 Titolo V Capo I (distretti artigianali)	art. 70 e 71 LR 12/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
17	DPReg. 272/2005 Titolo VI Capo I (centri assistenza tecnica alle imprese artigiane)	art. 72 LR 12/2002	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
18	DPReg. 271/2005 (tutela dell'ambiente)	art. 1 LR 18/2003 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
19	DPReg 406/2006 (impianti idroelettrici)	art. 2 LR 18/2003 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
20	DPReg. 371/2005 (settore promozionale)	art. 6 LR 18/2003 (art. 42 LR 4/2005)	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
21	DPReg. 354/2008 (sviluppo competitivo)	Capo I LR 4/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
22	DPReg. 73/2009 (fondo di garanzia)	art. 12 bis LR 4/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
23	DPReg 273/2007 Capo III (innovazione commercio, turismo e servizi)	art. 11 LR 26/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	per la parte in esenzione
24	DPReg 352/2006 (Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio)	art. 95 LR 29/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
25	DPReg. 353/2006 (Finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio)	art. 96 LR 29/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	

	CANALE CONTRIBUTIVO/REGOLAMENTO REGIONALE	FONTE LEGISLATIVA	REGIME TEMPORANEO	NOTE
26	DPReg. 354/2006 (Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio)	art. 98 LR 29/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato); N 268/2009 (aiuti sotto forma di prestiti a tasso di interesse agevolato)	
27	DPReg. 281/2001 (prestito partecipativo)	art. 99 LR 29/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
28	DPReg. 400/2006 (CAT)	art. 100 LR 29/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
29	DPReg. 77/2006 (incentivi alla cooperazione sociale)	art. 10 LR 20/2006	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
30	DPReg. 266/2007 (assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi di garanzia fidi)	art. 7 LR 1/2007	N 248/2009 (aiuti di importo limitato)	
31	DPReg. 118/2002 (provvista mista)	art. 6 della LR 23/2001	N 248/2009 (aiuti di importo limitato); N 268/2009 (aiuti sotto forma di prestiti a tasso di interesse agevolato)	a mero titolo ricognitivo
32	DPReg. da emanarsi (smobilizzo crediti a favore delle micro e piccole imprese)	art. 12 ter LR 4/2005	N 248/2009 (aiuti di importo limitato); N 268/2009 (aiuti sotto forma di prestiti a tasso di interesse agevolato)	a mero titolo ricognitivo

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO : IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1442_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1442

Approvazione graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 2 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito trasporti, posizione economica 1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto n. 2661/DR del 19 settembre 2008, pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 del 1° ottobre 2008 al BUR n. 40 del 1° ottobre 2008, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 2 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito trasporti, posizione economica 1;
VISTI i decreti del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 4197/DR del 16 dicembre 2008, n. 366/DR del 19 febbraio 2009, e n. 1144/DR del 18 maggio 2009, con i quali è stata nominata e successivamente integrata la Commissione giudicatrice del concorso;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 4253/ORU del 22 dicembre 2008, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati esclusi dal concorso e dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta;
VISTO il "Regolamento di accesso all'impiego regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007;
PRESO ATTO di quanto previsto dal succitato Regolamento e dal bando di concorso in materia di modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di adempimenti delle Commissioni giudicatrici;
ATTESO che il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso al responsabile del procedimento in data 8 giugno 2009 i verbali delle operazioni effettuate e che il suddetto responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta di deliberazione ne ha accertato la regolarità e la legittimità;
VISTO l'articolo 1, comma 2, del succitato bando di concorso, ai sensi del quale il 50% dei posti messi a concorso è riservato ai lavoratori disabili, iscritti agli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ovvero in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge medesima, che danno diritto a tale iscrizione;
VISTO, altresì, il comma 3 dell'articolo 1 del bando, ai sensi del quale il posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di aventi titolo sarà conferito ai candidati che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria;
DATO ATTO che non vi sono candidati idonei in possesso dei titoli di riserva di cui sopra;
ATTESO che non vi sono parità di merito tra i candidati;
RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di cui trattasi e di dichiarare i candidati vincitori e gli idonei;
RITENUTO, altresì, che il candidato vincitore rinunciatario, dichiarato decaduto o dimissionario vada sostituito con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria;
RITENUTO, inoltre, in caso di scorrimento della graduatoria, qualora il candidato idoneo collocato in posizione utile rinunci all'assunzione o sia dichiarato decaduto ovvero sia dimissionario, di sostituirlo con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 2 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito trasporti, posizione economica 1, di cui all'allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati di cui all'allegato B), che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. di dichiarare idonei i candidati di cui all'allegato C), che fa parte integrante del presente provvedimento.
La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata a sostituire l'eventuale candidato vincitore rinunciatario, dichiarato decaduto o dimissionario con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria.
È altresì autorizzata a sostituire, in caso di scorrimento della graduatoria, l'eventuale candidato idoneo collocato in posizione utile che rinunci all'assunzione o sia dichiarato decaduto ovvero sia dimissionario con il primo degli idonei utilmente collocato in graduatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1442_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A
GRADUATORIA DEFINITIVA DEL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N.2 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO INGEGNERISTICO, AMBITO TRASPORTI, POSIZIONE ECONOMICA 1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Num.	Cognome e nome del candidato	Punteggio complessivo
1	SIDERINI CHIARA	53,80
2	PORCIANI EVA	53,00
3	BORGOGNA SARA	51,70
4	SNIDARO EMANUELA	44,60
5	OSSICH GIULIO	43,60
6	BOREA NICOLA LUIGI	42,80
7	CEFALO PAOLA	42,70

09_28_1_DGR_1442_2_ALL2

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO B
CANDIDATI VINCITORI DEL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N.2 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO INGEGNERISTICO, AMBITO TRASPORTI, POSIZIONE ECONOMICA 1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Num.	Cognome e nome del candidato
1	SIDERINI CHIARA
2	PORCIANI EVA

09_28_1_DGR_1442_2_ALL3

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A
GRADUATORIA DEFINITIVA DEL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N.2 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO INGEGNERISTICO, AMBITO TRASPORTI, POSIZIONE ECONOMICA 1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Num.	Cognome e nome del candidato	Punteggio complessivo
1	SIDERINI CHIARA	53,80
2	PORCIANI EVA	53,00
3	BORGOGNA SARA	51,70
4	SNIDARO EMANUELA	44,60
5	OSSICH GIULIO	43,60
6	BOREA NICOLA LUIGI	42,80
7	CEFALO PAOLA	42,70

09_28_1_DGR_1450_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1450

DLgs 152/2006 - LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto di manutenzione idraulica ordinaria di un tratto del torrente Meduna nelle sezioni a monte e a valle del nuovo ponte sul Meduna lungo la SP n. 23 di Tauriano tra Vivaro e Spilimbergo. (VIA292) proponenti: Fadalti Costruzioni Spa di Fontanafredda e Cave Asfalti dell'Agnese Srl di Roveredo in Piano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia ambientale, ed in particolare la parte seconda, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, in vigore dal 31 luglio 2007;
VISTO, in particolare, il secondo comma del previgente art. 52 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del medesimo d.lgs. 152/2006, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza;
VISTO pertanto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2600 del 18 luglio 2002 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2203 del 21 settembre 2007 che ha abrogato e sostituito la precitata deliberazione della Giunta regionale 2600 del 18 luglio 2002;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 9 maggio 2007 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte della Fadalti Costruzioni S.p.A. di Fontanafredda e della Cave Asfalti dell'Agnese srl di Roveredo in Piano) per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la manutenzione idraulica ordinaria di un tratto del torrente Meduna;
- il progetto prevede la manutenzione idraulica di un tratto del T. Meduna nelle sezioni a monte e a valle del nuovo ponte lungo la S.P. n. 23 di Tauriano, con asporto di materiale inerte per un quantitativo complessivo di circa 240.000 m3 su una lunghezza di circa 600 m e per una durata d'intervento di 2 anni;
- il progetto è sottoposto alla procedura di VIA e contestuale valutazione di incidenza in quanto localizzato entro il perimetro dell'ARIA n.7 "Fiumi Meduna, Noncello e Torrente Cellina" ed entro la ZPS IT3311001 "Magredi di Pordenone" e, quindi, in "Area sensibile" così come definita dall'art.5 del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, e le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia afferenti alle "Aree sensibili" individuati per la categoria di interventi di cui al punto 7 "Opere per la canalizzazione e la regolazione dei corsi d'acqua" dell'elenco XI - Progetti di Infrastrutture, del precitato Regolamento di esecuzione della L.R. 43/1990;
- con nota ALP.11-16424-VIA/V del 21 maggio 2007 il Servizio Via della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha richiesto la documentazione relativa alla procedura di valutazione di incidenza - ai sensi del DPR 357/1997 - da effettuarsi all'interno della procedura di VIA, in quanto il progetto in argomento rientra completamente all'interno della ZPS IT3311001 "Magredi di Pordenone" istituita con DGR n. 1018 del 4 maggio 2007;

• in data 25 maggio 2007 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Gazzettino" di data 25 maggio 2007 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
• in data 18 giugno 2007 è stata depositata la documentazione richiesta in relazione alla procedura di valutazione di incidenza;
• con nota ALP.11-20566-VIA/292 del 26 giugno 2007 è stata data comunicazione ai proponenti dell'avvio del procedimento amministrativo;
• con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 1203 di data 3 luglio 2007 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità i Comuni di Roveredo in Piano, Spilimbergo, Vivaro e Zoppola, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone;
• con nota ALP.11-21598-VIA/292 del 5 luglio 2007 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
• con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi ai Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda e San Quirino, al Servizio geologico e Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia e all'Ente Tutela Pesca del FVG;
ATTESO che non è stato individuato pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze nei termini previsti dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:
• Comune di Vivaro con deliberazione della Giunta Comunale n°93 del 13 agosto 2007 - parere favorevole;
• Comune di Spilimbergo con deliberazione della Giunta Comunale n°118 del 4 settembre 2007 - parere favorevole con richiesta integrazioni;
• Comune di Zoppola con nota prot.14017/17047 del 13 agosto 2007 - parere favorevole con prescrizioni;
• Comune di Roveredo in Piano con nota prot. 11885/P dd. 6 agosto 2007 - parere favorevole con condizione;
• Provincia di Pordenone - Settore Pianificazione e Patrimonio con nota prot. 0055206 del 24 agosto 2007 - parere favorevole con richiesta integrazioni sulle alternative di intervento e sugli aspetti di traffico e viabilità, e considerazioni;
• A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" con Determinazione n. 1391 del 27 settembre 2007 - parere favorevole con condizioni;
• Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna, con nota prot. RAF13/8.6/112625 del 29 ottobre 2007 - parere negativo;
• Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici, con nota prot. P.M.T./11399/1.402 del 8 agosto 2007 - parere con osservazioni e prescrizioni;
• Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone con nota LLPP/11717 dd. 30 agosto 2007 - parere positivo con considerazioni e prescrizioni;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
• Comune di Cordenons con nota prot. 17055 dd. 18 luglio 2007 - l'intervento non interessa viabilità del Comune;
• Comune di San Giorgio della Richinvelda con nota prot. 5358 dd. 20 luglio 2007 - parere favorevole con condizione;
• Comune di San Quirino con nota prot. 9532 dd. 1 agosto 2007 - parere favorevole con condizione;
• Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, con nota prot. PMT/12980/VS.1.13 del 13 settembre 2007 - parere con osservazioni;
• Ente Tutela Pesca del FVG con nota prot. 4721-UTEC del 30 luglio 2007 - parere favorevole;
• Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con nota di data 10 gennaio 2008 - parere negativo;
CONSTATATO che i pareri dell'ARPA e del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici non sono pervenuti;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 28 febbraio 2008;
VISTO il parere n. VIA/22/2008 relativo alla riunione del 14 maggio 2008, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha evidenziato i seguenti aspetti:

- nella documentazione presentata sono stati rinvenuti, di fatto, gli elementi informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27. dicembre 1988 in materia di impatto ambientale e di cui all'Allegato G del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza;
- la documentazione medesima ha consentito di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e della valutazione di incidenza di cui all'Allegato G del DPR 357/1997;
- per quanto attiene alla valutazione di impatto ambientale:
  - una generale "sostenibilità", previa imposizione di specifiche misure mitigative, da un punto di vista ambientale degli impatti individuati nei confronti delle matrici "assetto territoriale", "rumore/salute e benessere", "aria", "acque superficiali" e "acque sotterranee";
  - la natura non trascurabile, potenzialmente sostanziale e non efficacemente mitigabile degli impatti nei confronti delle matrici "suolo, sottosuolo e assetto idrogeomorfologico" e "salute e benessere";
  - la natura non mitigabile, dell'impatto nei confronti della matrice "paesaggio";
- per quanto attiene alla valutazione di incidenza:
  - una generale "sostenibilità" delle incidenze dirette sulle componenti ecosistema, flora e vegetazione;
  - l'impossibilità di escludere - stante quanto evidenziato dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna avente specifiche competenze in materia di valutazione di incidenza - la presenza, nell'ambito di intervento, di specie faunistiche caratteristiche e tutelate dalle normative comunitarie. Il disturbo, in tal caso arrecato dall'attività in oggetto, sarebbe innegabile seppur mitigabile con una corretta programmazione gestionale e temporale dell'intervento;
  - l'impossibilità di prevedere, in maniera sufficientemente consapevole, quali siano gli effetti indiretti a medio-lungo termine indotti dall'esecuzione dell'intervento in argomento sulla componente magredile presente in alveo e golena del Meduna;

RILEVATO che nel parere sopra menzionato la Commissione ha ritenuto che:
- nella formulazione di una ipotesi di valutazione globale di compatibilità ambientale dell'iniziativa in oggetto, appare doveroso assegnare un peso relativamente alto agli impatti nei confronti delle matrici "suolo, sottosuolo e assetto idrogeomorfologico" e "salute e benessere" in quanto interessano componenti ambientali che - visto il tipo di intervento, le finalità dello stesso e l'ambito territoriale coinvolto - assumono particolare rilevanza necessitando di specifiche garanzie di tutela ed attenzione;
- in merito il Servizio idraulica ha espresso parere negativo in data 10 gennaio 2008 evidenziando i seguenti elementi - sulla base di verifiche effettuate sui parametri idraulici in uscita al modello idraulico di stato di progetto:
- aumento delle velocità di deflusso e dei tiranti in stato di progetto;
- al fatto che le isole e le pile del viadotto, a causa dell'aumento di velocità e dell'innesco di correnti trasversali, verrebbero potenzialmente sollecitate in maniera considerevole;
- al fatto che il consistente abbassamento dell'alveo in prossimità delle pile non appare prudente nei confronti della stabilità del manufatto stesso;
- al conseguente incremento del rischio di instabilità del manufatto;
- l'insieme di elementi sopra indicati risultano funzionali alla valutazione degli impatti: "Compatibilità dell'intervento con le dinamiche evolutive e con l'assetto morfologico del corso d'acqua" e "riduzione di rischi idraulici conseguenti all'alterazione (diretta o indiretta) dell'assetto idraulico di corsi d'acqua e/o di aree di pertinenza fluviale" nei confronti della matrice suolo, sottosuolo e assetto idrogeomorfologico;
- tali impatti siano nel caso in specie, sulla base delle argomentazioni sopra esplicitate, di natura negativa, non trascurabile, potenzialmente sostanziale e non efficacemente mitigabile;

e pertanto ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, e al DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza;

VISTO l'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che dispone la comunicazione agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda, prima della formale adozione di un provvedimento negativo;

VISTA la nota ALP.11-16443-VIA/292 del 5 giugno 2008 con la quale - a seguito del suddetto parere non favorevole sul progetto in argomento espresso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA nella riunione del 14 maggio 2008 - sono stati comunicati ai proponenti i motivi per cui non era possibile pervenire all'espressione di un parere favorevole sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 43/90 ed in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997, come previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che con nota pervenuta al Servizio VIA in data 19 giugno 2008 i proponenti hanno presentato per iscritto le loro osservazioni che sono state prese in considerazione ed esaminate puntualmente;

VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 28 luglio 2008;

CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra è stata sottoposta all'attenzione della Commissione VIA in data 6 agosto 2008;
RILEVATO che la Commissione medesima nella seduta del 6 agosto 2008 ha ritenuto necessario - prima di esprimersi in via definitiva sul progetto in argomento - richiedere un ulteriore parere al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sugli aspetti di competenza;
VISTO il parere del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che, analizzata la documentazione presentata dai proponenti, si è espresso con nota del 13 agosto 2008 la quale, pur confermando il parere non favorevole al progetto espresso in data 10 gennaio 2008, sottolinea che:
- considerata la peculiarità del tratto di corso d'acqua in esame, che è già di fatto canalizzato in quanto la presenza del ponte è un vincolo che limita la sezione di deflusso impedendo lo spaglio delle acque di piena nelle aree golenali, si ritiene che dal punto di vista idraulico sarebbe più opportuno un intervento che prevedesse la sola rimozione delle isole esistenti con variazioni della quota di fondo alveo più contenute rispetto a quelle di progetto;
- in tal modo verrebbe favorito un deflusso più ordinato delle acque al di sotto del viadotto e nel contempo verrebbe limitato lo scavo al di sotto delle pile;

VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 22 settembre 2008;
VISTO il parere n. VIA/36/2008 relativo alla riunione dell'1 ottobre 2008, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha ritenuto di non confermare la conclusione del precedente parere n. VIA/22/2008 della riunione del 14 maggio 2008, e quindi di esprimere, in relazione all'insieme della documentazione e dei pareri pervenuti, parere favorevole sul progetto in argomento, sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e della valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997, sulla base dei seguenti motivi:
- nel confrontare il parere del Servizio idraulica del 10 gennaio 2008 con il parere del 13 agosto 2008, espresso dopo la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10bis della L. 241/1990 da parte dei proponenti, pur permanendo da parte del Servizio idraulica perplessità sulla natura dell'intervento, vengono di fatto superate le problematiche relative alla stabilità delle pile del viadotto esistente, problematiche che sostenevano la negatività del parere formulato in data 10 gennaio 2008;
- come emerge dal parere n. VIA/22/2008 del 14 maggio 2008, l'aspetto di sicurezza del manufatto era stato uno dei motivi principali per il giudizio di compatibilità ambientale non favorevole;
- sulla base del parere del Servizio idraulica del 13 agosto 2008, le componenti ambientali "Compatibilità dell'intervento con le dinamiche evolutive e con l'assetto morfologico del corso d'acqua" e "riduzione di rischi idraulici conseguenti all'alterazione (diretta o indiretta) dell'assetto idraulico di corsi d'acqua e/o di aree di pertinenza fluviale" nei confronti della matrice suolo, sottosuolo e assetto idrogeomorfologico non risultano più interessate in maniera negativa dall'attuazione del presente progetto;
- i rimanenti impatti e/o incidenze dell'intervento in argomento siano sostenibili o comunque mitigabili con opportune prescrizioni e che, per quanto riguarda i pareri negativi pervenuti nell'ambito della presente procedura di VIA e di valutazione di incidenza:
  - sulla base delle analisi relative alla valutazione di incidenza e con precise prescrizioni atte a limitare le incidenze specifiche relative all'attuazione del presente progetto, viene superato il parere negativo del Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali espresso con nota prot. RAF13/8.6/112625 in data 29 ottobre 2007;
  - la prescrizione n. 1 consente di superare il parere non favorevole espresso dal Servizio idraulica in data 13 agosto 2008;

RILEVATO che la Commissione tecnico-consultiva VIA nel parere nella riunione dell'1 ottobre 2008 è pervenuta conseguentemente ad un parere favorevole di compatibilità ambientale (n. VIA/36/2008) con una serie di prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale e le incidenze del progetto in argomento, che di seguito si riportano:
1. qualora, in sede di nulla osta idraulico di cui al R.D. 523/1904, la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone ritenesse necessario apportare modifiche progettuali all'intervento in oggetto, così come indicato nei pareri espressi dal Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici nell'ambito della presente procedura di VIA (tramite la sola rimozione delle isole esistenti con variazioni della quota di fondo alveo più contenute) ovvero per adottare un diverso profilo longitudinale a seguito della mancata compatibilità ambientale del progetto limitrofo proposto dal CEIP relativo all'intervento di manutenzione di un tratto del Torrente Meduna dalla prossimità del guado Vivaro-Tauriano fino alla località Casa Zoppa (classifica VIA 215), i proponenti dovranno sottoporre il progetto delle modifiche predette a procedura di screening ai sensi dell'art. 4 del DPGR 0245/Pres. del 8 luglio 1996 - così come modificato dal DPReg 26 agosto 2008, n. 0211/Pres. - e, contestualmente, a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 2203 del 21 settembre 2007;
2. le ditte proponenti si dovranno impegnare con la Provincia di Pordenone, tramite atto formale, a seguire le disposizioni sotto elencate:
   a) al fine di limitare il carico veicolare lungo la periferia dell'abitato di Roveredo in Piano, dovrà essere

valutata un'alternativa di percorso per il raggiungimento dell'impianto della ditta Cave Asfalti tramite l'utilizzo dell'ex pista carri; nel caso di effettivo utilizzo di tale alternativa, la manutenzione della sede stradale asfaltata e della segnaletica orizzontale dovranno essere concordate con la predetta Amministrazione;
b) individuazione e valutazione di un itinerario alternativo all'attraversamento di Murlis per il raggiungimento dell'impianto di Zoppola, che dovrà essere concordato con l'Amministrazione provinciale e con le Amministrazioni comunali interessate;
c) un cronoprogramma relativo ai transiti degli automezzi per il trasporto dell'inerte in modo da concentrare i viaggi nelle ore non di punta;
d) un programma di interventi in caso di degrado o di danneggiamento delle strade provinciali interessate dal traffico indotto dal progetto in argomento;
e) un programma di interventi di ripianamento degli eventuali scavi in prossimità delle pile del ponte di Tauriano a seguito di eventi di piena;

3. le attività di cantiere dovranno essere sospese nel periodo compreso tra il 30 marzo ed il 30 ottobre al fine di limitare i disturbi all'avifauna e, in particolare, alle specie incluse nell'allegato primo della Direttiva 92/43/CEE comprendente diverse specie molto vulnerabili nei confronti dell'attività estrattiva perché nidificanti al suolo;

4. i proponenti - prima dell'inizio delle attività di scavo - dovranno predisporre un elaborato relativo al ripristino ambientale delle area interessate dai lavori da sottoporre alla valutazione del Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali; in tale elaborato dovrà essere anche valutata - compatibilmente con le varie esigenze di servizio - la possibilità di ridurre le piste già esistenti di accesso all'area e dovranno, altresì, essere definite modalità di gestione, in fase di cantiere, atte al mantenimento delle condizioni favorevoli alle direttrici ambientali riguardo il transito della popolazione animale;

5. le operazioni di scavo dovranno essere realizzate da valle verso monte per evitare la formazione di scarpate anomale che possano provocare, in caso di piena o di morbida ordinarie, anche durante il corso dei lavori, pericolosi fenomeni erosivi;

6. la pista di servizio per la movimentazione ed il trasporto del materiale all'esterno dell'area in argomento dovrà essere realizzata all'interno dell'area di cantiere al fine di ridurre gli impatti con le aree circostanti; in caso di presenza di intersezioni a raso non regolate, i proponenti dovranno prevedere l'apposizione di segnaletica dedicata per migliorare la sicurezza della circolazione;

7. i rifiuti prodotti dall'attività di escavazione dovranno essere immediatamente inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero; in particolare è vietato il deposito, anche se temporaneo, dei rifiuti nell'ambito dell'area di intervento, stante l'elevata permeabilità che caratterizza l'alveo e le golene del torrente Meduna; inoltre non sono ammessi cumuli né in alveo, né in golena di materiali inerti vagliati, né depositi temporanei di materiali scavati ed in attesa successivo caricamento per il trasporto;

8. i proponenti dovranno provvedere allo smaltimento, secondo normativa di settore vigente, degli eventuali materiali estranei all'ambiente fluviale presenti all'interno dell'area di studio, così come indicata nella Tavola A1 "Inquadramento territoriale";

9. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;

10. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, impiego di macchinari elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo e all'intorno delle zone di cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale scavato, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio e mantenendo una bassa velocità dei mezzi;

11. dovrà essere prevista la frequente bagnatura delle piste e dei piazzali di manovra degli automezzi in opera e il periodico lavaggio della parte aerea della vegetazione interessata dal deposito della polvere sollevata dai mezzi di trasporto;

12. dovrà essere predisposto il posizionamento di idoneo WC chimico per le esigenze del personale operante all'interno del greto durante la giornata lavorativa;

13. la lavorazione del materiale asportato all'impianto di proprietà della ditta Cave Asfalti in Comune di Roveredo in Piano dovrà essere effettuata solamente nella zona definita urbanisticamente come D3.1 e non nella zona estrattiva D4;

14. i proponenti dovranno predisporre per il Comune di Spilimbergo adeguata cartografia da cui sia possibile evidenziare puntualmente gli interventi di escavazione e di riporto inerti, nonché adeguato cronoprogramma con indicazione del riparto delle cubature di materiale di asporto per la quantificazione degli oneri economici da corrispondere ai Comuni interessati;

15. prima dell'inizio delle attività previste in progetto, i proponenti dovranno informare, con congrua tempistica, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, al fine di consentire alla Direzione

medesima, attraverso il Corpo Forestale Regionale, di poter esercitare le azioni di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997;
16. con cadenza semestrale i proponenti dovranno inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto;
VISTA la nota della Presidenza della Regione - Segretariato generale - prot. n. 4722/86 SG-D dd. 7 aprile 2009 con la quale vengono indicati i chiarimenti in ordine alle procedure da seguire:
RITENUTO che la Commissione tecnico-consultiva VIA con la prescrizione n. 1 - rilevando comunque, seppur superati i principali fattori di impatto connessi ad aspetti di natura idraulica, il permanere di una evidente difformità di giudizio tra le due autorità competenti in materia idraulica (Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone e Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici) sulla migliore modalità di intervento nel tratto in oggetto: la prima convinta che l'intervento così come proposto dal proponente consegua i migliori effetti in termini di corretto deflusso delle acque, la seconda ritenendo invece che tali effetti vengano conseguiti con una tipologia di intervento maggiormente incentrata sull'asportazione delle isole vegetate in alveo - abbia ritenuto utile ricordare, sotto forma di prescrizione, quanto sancito dall'art. 4 comma 3 lettera c) del DPGR n. 0245/Pres. del 1996, come modificato dal DPGR n. 0211/Pres. del 2008 in materia di valutazione di impatto ambientale sulle modifiche progettuali;
RITENUTO che quanto espresso nei pareri collaborativi del Servizio idraulica non presenti elementi di particolare criticità sul piano ambientale, quanto piuttosto una posizione di opportunità su aspetti tecnici ed indicazioni sull'opportunità di migliorare il progetto dal punto di vista strettamente idraulico;
PRESO ATTO che il la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone si è espressa in quanto autorità interessata individuata all'interno della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 2 con parere favorevole, con prescrizioni;
CONSIDERATO che, compito della VIA è valutare gli effetti sull'ambiente del progetto presentato, mentre la prescrizione n. 1 del parere n. VIA/36/2008 si riferisce a futuri scenari non valutabili all'interno di questo procedimento e costituisce esclusivamente un rimando ad un obbligo di legge;
RITENUTO pertanto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere favorevole, e di recepire nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni a meno della prescrizione numero 1;
RAVVISATA, tuttavia, la necessità di evidenziare quanto emerso in sede istruttoria, essendo la stessa finalizzata al raggiungimento di una valutazione circa l'impatto ambientale complessivo dell'intervento e la sua realizzabilità;
RITENUTO, pertanto, opportuno inserire nel provvedimento de quo le conclusioni espresse dalla Commissione VIA;
CONSIDERATO, in sintesi, che è possibile proporre un insieme di prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale e le incidenze del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto e di incidenza potenziale;
RILEVATO che le rimanenti prescrizioni tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 ed alla valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 - il progetto riguardante la manutenzione idraulica ordinaria di un tratto del torrente Meduna nelle sezioni a monte e a valle del nuovo ponte lungo la S.P. n. 23 di Tauriano in Comune di Vivaro e Spilimbergo, per un volume di inerti complessivamente asportato pari a circa 240.000 mc, presentato da Fadalti Costruzioni S.p.A, di Fontanafredda e da Cave Asfalti dell'Agnese srl di Roveredo in Piano, con le prescrizioni sopra riportate (a meno della prescrizione n.1), finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 ed al DPR 357/1997 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici;
all'unanimità

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale e del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Fadalti Costruzioni S.p.A, di Fontanafredda e da Cave Asfalti del-

l'Agnese srl di Roveredo in Piano - riguardante la manutenzione idraulica ordinaria di un tratto del torrente Meduna nelle sezioni a monte e a valle del nuovo ponte lungo la S.P. n. 23 di Tauriano in Comune di Vivaro e Spilimbergo, per un volume di inerti complessivamente asportato pari a circa 240.000 mc.
Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. le ditte proponenti si dovranno impegnare con la Provincia di Pordenone, tramite atto formale, a seguire le disposizioni sotto elencate:
a) al fine di limitare il carico veicolare lungo la periferia dell'abitato di Roveredo in Piano, dovrà essere valutata un'alternativa di percorso per il raggiungimento dell'impianto della ditta Cave Asfalti tramite l'utilizzo dell'ex pista carri; nel caso di effettivo utilizzo di tale alternativa, la manutenzione della sede stradale asfaltata e della segnaletica orizzontale dovranno essere concordate con la predetta Amministrazione;
b) individuazione e valutazione di un itinerario alternativo all'attraversamento di Murlis per il raggiungimento dell'impianto di Zoppola, che dovrà essere concordato con l'Amministrazione provinciale e con le Amministrazioni comunali interessate;
c) un cronoprogramma relativo ai transiti degli automezzi per il trasporto dell'inerte in modo da concentrare i viaggi nelle ore non di punta;
d) un programma di interventi in caso di degrado o di danneggiamento delle strade provinciali interessate dal traffico indotto dal progetto in argomento;
e) un programma di interventi di ripianamento degli eventuali scavi in prossimità delle pile del ponte di Tauriano a seguito di eventi di piena;
2. le attività di cantiere dovranno essere sospese nel periodo compreso tra il 30 marzo ed il 30 ottobre al fine di limitare i disturbi all'avifauna e, in particolare, alle specie incluse nell'allegato primo della Direttiva 92/43/CEE comprendente diverse specie molto vulnerabili nei confronti dell'attività estrattiva perché nidificanti al suolo;
3. i proponenti - prima dell'inizio delle attività di scavo - dovranno predisporre un elaborato relativo al ripristino ambientale delle area interessate dai lavori da sottoporre alla valutazione del Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali; in tale elaborato dovrà essere anche valutata - compatibilmente con le varie esigenze di servizio - la possibilità di ridurre le piste già esistenti di accesso all'area e dovranno, altresì, essere definite modalità di gestione, in fase di cantiere, atte al mantenimento delle condizioni favorevoli alle direttrici ambientali riguardo il transito della popolazione animale;
4. le operazioni di scavo dovranno essere realizzate da valle verso monte per evitare la formazione di scarpate anomale che possano provocare, in caso di piena o di morbida ordinarie, anche durante il corso dei lavori, pericolosi fenomeni erosivi;
5. la pista di servizio per la movimentazione ed il trasporto del materiale all'esterno dell'area in argomento dovrà essere realizzata all'interno dell'area di cantiere al fine di ridurre gli impatti con le aree circostanti; in caso di presenza di intersezioni a raso non regolate, i proponenti dovranno prevedere l'apposizione di segnaletica dedicata per migliorare la sicurezza della circolazione;
6. i rifiuti prodotti dall'attività di escavazione dovranno essere immediatamente inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero; in particolare è vietato il deposito, anche se temporaneo, dei rifiuti nell'ambito dell'area di intervento, stante l'elevata permeabilità che caratterizza l'alveo e le golene del torrente Meduna; inoltre non sono ammessi cumuli né in alveo, né in golena di materiali inerti vagliati, né depositi temporanei di materiali scavati ed in attesa successivo caricamento per il trasporto;
7. i proponenti dovranno provvedere allo smaltimento, secondo normativa di settore vigente, degli eventuali materiali estranei all'ambiente fluviale presenti all'interno dell'area di studio, così come indicata nella Tavola A1 "Inquadramento territoriale";
8. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
9. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute, impiego di macchinari elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo e all'intorno delle zone di cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale scavato, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio e mantenendo una bassa velocità dei mezzi;
10. dovrà essere prevista la frequente bagnatura delle piste e dei piazzali di manovra degli automezzi in opera e il periodico lavaggio della parte aerea della vegetazione interessata dal deposito della polvere sollevata dai mezzi di trasporto;
11. dovrà essere predisposto il posizionamento di idoneo WC chimico per le esigenze del personale operante all'interno del greto durante la giornata lavorativa;
12. la lavorazione del materiale asportato all'impianto di proprietà della ditta Cave Asfalti in Comune di Roveredo in Piano dovrà essere effettuata solamente nella zona definita urbanisticamente come D3.1 e

non nella zona estrattiva D4;
13. i proponenti dovranno predisporre per il Comune di Spilimbergo adeguata cartografia da cui sia possibile evidenziare puntualmente gli interventi di escavazione e di riporto inerti, nonché adeguato cronoprogramma con indicazione del riparto delle cubature di materiale di asporto per la quantificazione degli oneri economici da corrispondere ai Comuni interessati;
14. prima dell'inizio delle attività previste in progetto, i proponenti dovranno informare, con congrua tempistica, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali al fine di consentire alla Direzione medesima, attraverso il Corpo Forestale Regionale, di poter esercitare le azioni di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997;
15. con cadenza semestrale i proponenti dovranno inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto.
B) Qualora in sede di nulla osta idraulico emergesse la necessità di apportare modifiche progettuali all'intervento, le stesse dovranno essere sottoposte a procedure di screening, ai sensi dell'art. 4 del DPGR 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., così come modificato dal DPGR 26 agosto 2008, n. 0211/Pres. e, contestualmente, a procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 21 settembre 2007, n. 2203;
C) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 ed al DPR 357/1997 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
D) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato ai proponenti, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1461_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1461

Progetto "Mantenimento e sviluppo del sistema integrato regionale per l'orientamento" - Approvazione e finanziamento nell'ambito del Programma operativo FSE 2007/2013 (asse 4. Capitale umano).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Programma Operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione -, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007 ed in particolare l'asse prioritario 4 -Capitale umano- di seguito denominato Programma Operativo;
VISTO il DPReg n.07/Pres . del 9 gennaio 2008 con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007/2013", di seguito denominato Regolamento;

VISTA la delibera n. 920 del 24 aprile 2009, che, con riferimento al Programma Operativo, approva il documento “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2009 “ nel quale è previsto un budget di € 800.000,00, per interventi volti a mantenere e sviluppare il sistema regionale per l’orientamento scolastico-formativo-professionale per gli anni 2009-2011 (operazione 27);
VISTE la L.R 26 maggio 1980, n.10, concernente “Norme regionali in materia di diritto allo studio”, così come modificata dal capo I° della L.R.6 luglio 1984, n.26, ai sensi del quale la Regione é autorizzata ad effettuare iniziative di orientamento scolastico ;
VISTA la LR 09 agosto 2005 n.18, art 27 comma 2, ai sensi del quale la Regione, per il tramite delle strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 e successive modifiche, persegue l’integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
CONSIDERATO che il menzionato Programma Operativo pone, tra i propri obiettivi specifici da perseguire, sia l’attivazione di servizi per l’orientamento diretti alle persone, quali strumenti indispensabili al raggiungimento delle finalità insite nei principali assi del Programma (adattabilità, occupabilità, inclusione sociale, capitale umane), sia il supporto tecnico ai sistemi (istruzione, formazione, lavoro) al fine di rendere l’orientamento un insieme integrato di servizi qualificati e accessibili lungo tutta la vita scolastica formativa e professionale, con particolare attenzione ai momenti di transizione e/o difficoltà;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi regionali per il diritto allo studio l’Amministrazione regionale gestisce un sistema di strutture e servizi dedicati per l’orientamento -Centri regionali di orientamento e Centro Risorse- che offrono un articolato insieme di servizi informativi e orientativi, anche specialistici, sulle opportunità di istruzione, formazione e sviluppo professionale e dispongono altresì dell’esperienza e della competenza per partecipare e sostenere lo sviluppo di reti territoriali integrate maggiormente rispondenti alla complessità e alla unitarietà dei bisogni delle persone;
RITENUTO di predisporre un progetto speciale finalizzato a migliorare la quantità e la qualità dei servizi informativi e orientativi offerti sul territorio regionale, ed in particolare ai target di destinatari individuati nel Programma Operativo dell’Obiettivo 2 (giovani in ingresso nel mercato del lavoro, adulti in riconversione professionale, disoccupati, immigrati ecc.), coinvolgendo direttamente i Centri regionali per l’orientamento nella gestione dei suddetti servizi e nello sviluppo delle reti territoriali;
VISTO il documento “Mantenimento e lo sviluppo del sistema integrato regionale per l’orientamento”, predisposto in sede tecnica dalla Direzione istruzione formazione e cultura, in cui vengono definiti, dal punto di vista contenutistico e organizzativo, i servizi orientativi specialistici da sviluppare per gli anni 2009-.2011 con il contributo dei fondi europei dell’Obiettivo 2;
PRESO ATTO che il suddetto progetto, in continuità con analoga iniziativa di sistema collaudata nel precedente periodo di programmazione (progetto RiTMO), prefigura un intervento complesso di sistema per il mantenimento e rafforzamento dei seguenti servizi:
A) servizi alle persone, per favorire l’accesso alle opportunità istruzione e formazione lungo l’intero arco della vita, tramite il potenziamento delle azioni di informazione e orientamento attivabili presso gli sportelli dei Centri regionali di orientamento (punto A del progetto in allegato);
B) servizi ai servizi, per l’adeguamento e implementazione del sistema Informativo regionale per l’orientamento (punti B1.1e B1.2 del progetto in allegato) e il sostegno allo sviluppo di reti operative tra servizi a livello territoriale (punto B2 del progetto in allegato);
CONSIDERATO che , per la natura dei servizi da attivare, è opportuna una gestione diretta da parte della Direzione, istruzione cultura - Servizio istruzione diritto allo studio e orientamento, e che per la realizzazione del progetto è necessario ricorrere, anche in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo, al rafforzamento delle unità di personale operanti nel settore dell’orientamento e ad alcune collaborazioni ed incarichi esterni
PRESO ATTO delle seguenti ipotesi organizzative e dei costi presunti dei servizi da attivare:
- realizzazione del punto A del progetto, costo presunto di 310.000,00. Euro tramite collaborazioni con specialisti esterni per gestire, con autonomia e flessibilità, il potenziamento delle azioni periferiche di accoglienza e informazione;
- realizzazione del punto B1.1, costo presunto di 60.000,00 Euro, per i costi dei servizi tecnici necessari alla revisione delle parte del sistema informativo per l’orientamento, con particolare riferimento alla banche dati sull’offerta di istruzione e formazione in regione, anche per il tramite del Servizio per il SIR;
- realizzazione del punto B1.2 - costo presunto di 294.000,00.-Euro, tramite il ricorso a tre nuove unità di personale dipendente con contratto a termine (28 mesi), categoria D profilo professionale tecnico indirizzo psicologo, da parte della Direzione centrale dell’organizzazione, personale e sistemi informativi;
- realizzazione punto B2 - costo presunto di 136.000,00 Euro tramite affidamento ad idonea società di settore della fornitura dei servizi di supporto tecnico allo sviluppo di reti operative integrate a livello locale;

RITENUTO di approvare il progetto “Mantenimento e lo sviluppo del sistema integrato regionale per l’orientamento”, per un importo massimo complessivo pari a euro 800.000, per il periodo 1 settembre

2009- 31 dicembre 2011, a carico del Programma operativo, asse 4 -Capitale umano- capitolo 5960.
SU PROPOSTA dell'assessore all'istruzione, formazione cultura
all'unanimità

DELIBERA

1. È approvato il documento, "Mantenimento e sviluppo del sistema integrato regionale per l'orientamento - 2009-2011 ", allegato e parte integrante della presente deliberazione.
2. Per la realizzazione di quanto previsto nel documento di cui al punto 1, per il periodo 1 settembre 2009- 31 dicembre 2011, è approvata la disponibilità complessiva di euro 800.000,00 a valere sull'asse 4 -Capitale umano - del Programma Operativo, capitolo 5960.
3. La disponibilità finanziaria di cui al punto 2 è così suddivisa tra le Direzioni coinvolte nell'attuazione degli specifici interventi:
Direzione centrale istruzione formazione e cultura
punto A: Euro 310.000,00
punto B2: Euro 136.000,00
Direzione centrale organizzazione personale e sistemi informativi
Punto B1.1: Euro 60.000,00 e
Punto B1.2: Euro 294.000,00.
4. L'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali provvede, secondo le procedure amministrative previste, a trasferire le quote di finanziamento dal capitolo 5960 ai corrispondenti capitoli di spesa in capo alle Direzioni centrali coinvolte nella realizzazione del progetto.
5. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1461_2_ALL1

OBIETTIVO 2
COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO
FONDO SOCIALE EUROPEO

Mantenimento e sviluppo del sistema integrato regionale per l'orientamento 2009-2011

Trieste, giugno 2009

Obiettivi del progetto

Il presente progetto si colloca nell'ambito degli interventi intesi a rafforzare il sistema regionale dell'orientamento e si propone di dare continuità e di consolidare, anche da un punto di vista organizzativo, quelle linee di servizio che, sperimentate nel precedente periodo di programmazione con il progetto Ri.T.M.O., sono risultate maggiormente rispondenti alle domande orientative delle persone e ai bisogni dei sistemi.
Oggi la richiesta di orientamento si è molto ampliata e differenziata e spesso necessita risposte articolate non in capo ad un singolo servizio o sistema. Si spazia dalla semplice necessità informativa di conoscere le opportunità formative presenti sul territorio e gli eventuali aiuti economici per realizzare un progetto di aggiornamento professionale individuale a quella molto più complessa di trovare una ricollocabilità sul mercato del lavoro a fronte di una crisi occupazionale o per un flusso migratorio.
Garantire ai cittadini servizi di accoglienza e informazione qualificati e diversificati e nel contempo offrire ai sistemi dispositivi per favorire lo sviluppo di reti locali, l'autonomia progettuale e la formazione/supervisione delle risorse professionali appaiono essere delle esigenze consolidate, che richiedono risposte tecniche adeguate e omogenee su tutto il territorio regionale.
A tal fine, con il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale ed Occupazione del Fondo sociale europeo 2007-2013 la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'asse 4 Capitale umano, ha definito i seguenti obiettivi specifici e operativi:

- Obiettivo specifico h): elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento.
- Obiettivo specificio i): aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza.

I suddetti obiettivi sono stati successivamente declinati in specifiche linee d'intervento nel documento di Programmazione Periodica delle Operazioni (PPO) - annualità 2009, approvato con DG.R. n. 920 del 24 aprile 2009.
Sulla base di tali linee d'intervento il presente progetto si propone di:

a) Potenziare all'interno dei Centri regionali di orientamento la funzione di accoglienza ed informazione attraverso una diversificazione nella tipologia degli interventi (sportelli, azioni di laboratorio e di tutoraggio, servizi on line, promozione/supporto a momenti informativi integrati ecc.) e una rispondenza maggiore alle esigenze/bisogni dei target (orari apertura più ampi, organizzazione di pacchetti informativi personalizzati, stesura curriculum vitae ecc.);

b) Consolidare anche da un punto di vista organizzativo il "Centro risorse regionale per l'orientamento", inteso come "servizio ai servizi", al fine di garantire un sistema informativo su base regionale, mantenere la base dati dell'Anagrafe degli studenti e sostenere, attraverso il supporto tecnico-organizzativo, la realizzazione di progetti a regia regionale volti a favorire l'integrazione tra i sistemi e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo negli stessi.

Inoltre, è da tener presente che i servizi proposti sono per loro natura trasversali agli assi d'intervento del POR FSE OB.2 2007-2013 e conseguentemente possono essere utili alla globalità della popolazione, individuando quali target prioritari le seguenti categorie di utenti:

- Giovani in diritto/dovere di istruzione e formazione;
- Giovani in percorsi di istruzione e formazione medio alta;
- Giovani in transizione verso il mercato del lavoro;
- Adulti disoccupati o in transizione all'interno del mercato del lavoro.

Queste tipologie di persone sono, infatti, portatrici di bisogni di orientamento socialmente rilevanti e i servizi ipotizzati si concretizzano come interventi di mediazione personalizzata tra i bisogni soggettivi dell'individuo e la complessità delle dinamiche del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e

favoriscono, pertanto, lo sviluppo di quei prerequisiti che consentono in seguito una fruizione consapevole ed efficace delle prestazioni specialistiche e delle opportunità formative (bilancio di competenze, tirocini, corsi a catalogo ecc.) offerte dai servizi del territorio.

Linee d'intervento

Obiettivo A: Azioni di informazione ed orientamento per favorire l'accesso alle opportunità d'istruzione e formazione (front-office)

Con un'iniziativa di sistema per l'orientamento (progetto Ri.T.M.O.), realizzata durante il precedente periodo di programmazione FSE Ob. 3 2000-2006, l'impegno dell'Amministrazione regionale è stato quello di governare e sostenere lo sviluppo della rete dei servizi per l'orientamento. Il rafforzamento dei Centri regionali di orientamento, rendendoli di fatto strutture qualificate a rispondere anche ad un'ampia gamma di bisogni orientativi espressi da un'utenza diversa da quella tradizionalmente scolastica, è stato uno dei principali settori d'intervento e si è concretizzato con l'attivazione di un servizio di accoglienza ed informazione in grado di fornire una risposta di qualità a tutti i tipi di utenti già al primo contatto. Con tale servizio, infatti, è stato possibile garantire :

- punti stabili, integrati con i servizi consulenziali e qualificati di accesso ai servizi orientativi presenti sul territorio per un'ampia gamma di utenti non solo scolatici (giovani in cerca di prima occupazione, immigrati, adulti disoccupati, donne ecc.);
- una prima analisi della domanda dell'utente funzionale a una fruizione "più personalizzata" dei servizi offerti dai Centri stessi o a un rinvio "mirato" ad altri servizi sul territorio in grado di rispondere meglio all'esigenza specifica del cittadino;
- una erogazione personalizzata delle informazioni che, attraverso il colloquio individuale e il supporto all'auto-consultazione, sviluppa nell'individuo l'autonomia nella ricerca informativa;
- l'organizzazione e la realizzazione di eventi informativi collettivi, dedicati a target specifici (diplomati in cerca di prima occupazione, giovani a rischio dispersione,ecc.), che consentono di offrire a gruppi più ampi di persone informazioni mirate per sostenere le scelte e le esperienze di transizione formative e lavorative o per accompagnare la fruizione dei servizi presenti sul territorio.

L'obiettivo A si propone, pertanto, di consolidare e rafforzare ulteriormente questo tipo di servizio attraverso la presenza di uno specifico operatore in ciascuno dei sei Centri di orientamento. Tale professionista opererà con ampia autonomia e flessibilità organizzativa (contratto di collaborazione coordinata indicativamente di 18 ore settimanali) in modo da coadiuvare i Centri regionali di orientamento per:

- promuovere, organizzare e gestire azioni informative collettive ed integrate con le altre strutture (Scuole, Enti FP, Centri per l'impiego, Associazioni giovanili);
- erogare, a livello individuale o collettivo, servizi informativi specialistici quali ad es. il supporto alla stesura del curriculum vitae o la gestione di laboratori per la ricerca attiva del lavoro;
- garantire la segreteria organizzativa nelle iniziative di rete che il Centro promuove nel territorio di competenza;
- gestire specifiche attività informative e di animazione in percorsi educativi e di accompagnamento progettati per soggetti deboli e a rischio di dispersione.

Obiettivo B: Servizi ai servizi

E' possibile individuare due tipologie di interventi traversali e di supporto all'insieme dei servizi del sistema regionale di orientamento:

B.1 Potenziamento Sistema informativo sulle opportunità di studio e formazione e monitoraggio della scolarità (Anagrafe degli studenti)

B.2. Supporto tecnico per lo sviluppo di reti operative interistituzionali tra i servizi a livello territoriale

B.1. Potenziamento Sistema informativo sulle opportunità di studio e formazione e monitoraggio della scolarità (Anagrafe degli studenti)

L'informazione nel processo di orientamento può essere definita come una condizione di base per assicurare a tutti i cittadini la possibilità di formulare scelte motivate e consapevoli sui percorsi formativi e lavorativi.
L'impegno dell'Amministrazione regionale in questo settore è stato sempre importante e caratterizzato da una forte motivazione all'integrazione e alla mediazione tra i sistemi, al fine di fornire ai cittadini e agli operatori del settore strumenti e interventi in grado di promuovere, attraverso il confronto e la ricerca attiva dell'informazione, una migliore conoscenza dell'insieme delle opportunità offerte dai contesti scolastici, formativi e professionali presenti in regione.
Questo sforzo nel corso degli anni ha portato alla realizzazione di numerosi e specifici prodotti orientativi rivolti sia all'utenza finale sia agli operatori.
Recentemente questo impegno è ulteriormente aumentato con la realizzazione dell'Anagrafe degli studenti (Progetto SIDDIF-FVG), che ha come obiettivo quello di costruire e consolidare un sistema informativo a supporto delle politiche dell'Istruzione e della Formazione Professionale, dando pratica attuazione al dettato normativo espresso nei DPR n. 257/00 e D.lgs n. 76/05 .
Per la realizzazione della presente linea d'intervento è necessario, quindi, prevedere di realizzare degli interventi migliorativi sul Sistema informativo regionale per l'orientamento e sull'Anagrafe degli studenti sia dal punto di vista tecnico (B.1.1) sia per quanto concerne gli aspetti gestionali (B.1.2).

B.1.1 I cambiamenti in atto nel sistema Scuola e la nuova programmazione FSE impongono di operare in tempi brevi delle modifiche strutturali in alcuni degli strumenti finora realizzati per consentire un più agevole flusso e scambio dei dati fra gli archivi regionali e una maggiore omogeneizzazione nelle procedure di ricerca delle informazioni da parte degli utenti e degli operatori.
In particolare, gli interventi tecnici dovrebbero riguardare i prodotti "L'informascuole on-line" e "Orientarsi nella Formazione professionale", consistere in una riorganizzazione degli archivi e dei menù di ricerca e prevedere la prima implementazione delle nuove banche dati.

B.1.2. Per quanto riguarda gli aspetti di tipo gestionale, l'insieme delle attività di back office, fondamentali per garantire servizi/prodotti informativi puntuali e aggiornati, necessitano di essere svolte con continuità da personale specificatamente preparato e non si conciliano con una gestione ad affidamento esterno che di per sè è frammentaria e comporta un frequente turn over nelle risorse umane, che devono avere, invece, una costante interazione operativa con la Direzione centrale responsabile del servizio.

Si ipotizza, pertanto, di organizzare presso la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura un gruppo di tre/quattro operatori con contratto a tempo determinato della durata di due anni e competenze nel settore dell'orientamento e della comunicazione per la gestione del sistema informativo regionale per l'orientamento e dell'Anagrafe degli studenti.

B.2 Supporto tecnico per lo sviluppo di reti operative interistituzionali tra i servizi a livello territoriale

Il "sistema di orientamento" vede coinvolti diversi sistemi che svolgono una o più funzioni orientative: scuola, università, formazione professionale, servizi per il lavoro. Questa articolazione e complessità producono spesso servizi frammentati, poco centrati sui bisogni degli utenti, raramente coordinati tra di loro.
La Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 all'art. 27 mantiene in capo alla Regione il compito di perseguire l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro, da realizzarsi tramite le strutture regionali di orientamento di cui alla L.R. n. 10/80 .
In questi anni il Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento, avvalendosi anche di un gruppo tecnico denominato Centro risorse regionale per l'orientamento, ha contribuito a sostenere i sistemi, offrendo interventi di assistenza tecnica, formazione, strumenti e metodologie innovativi e nel contempo moltiplicando i momenti di conoscenza reciproca, confronto e condivisone tra gli operatori.
Al fine di continuare ad accompagnare la diffusione e lo sviluppo a livello periferico di alcune esperienze innovative sperimentate nell'ambito della precedente programmazione (progetti Ri.T.M.O., S.OR.PRENDO, V.A.I. Idee e strumenti per orientare, GIANT), le quali si sono rivelate particolarmente utili per creare delle condizioni di reale integrazione tra i sistemi, è necessario, tuttavia, attivare delle specifiche azioni tecnico-metodologiche di supporto al processo medesimo.
Pertanto, i contenuti della presente linea d'intervento riguarderanno:

- Attivazione e gestione a livello provinciale o subprovinciale di gruppi di lavoro tra operatori del sistema Scuola ed FP finalizzati ad aumentare la qualità delle proposte educative di orientamento alle professioni, sulla base di quanto già sperimentato con il progetto S.OR.PRENDO. L'azione educativa dovrebbe essere rivolta principalmente a giovani in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di prima qualificazione;
- Attivazione e gestione a livello provinciale di tavoli tecnici tra i servizi che mettano a punto delle procedure condivise di accompagnamento degli utenti per una fruizione ottimale delle prestazioni presenti sul territorio anche alla luce di quanto già sperimentato con il progetto VAI nella provincia di Pordenone e nella Carnia, in merito alla condivisione dei processi di lettura e analisi del bisogno. Il target di riferimento dovrebbero essere giovani a rischio e drop out;
- Attivazione e gestione a livello regionale di un tavolo tecnico tra i responsabili dei sistemi Scuola, FP e Lavoro su tematiche di interesse comune e strategiche per affrontare il problema di una "governance" tecnico-istituzionale degli interventi in essere, rispondendo in tal modo a specifiche aspettative e richieste dei servizi e degli operatori. Un primo sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi di orientamento condiviso tra le strutture potrebbe essere uno dei temi di approfondimento anche sulla base dei dati che verranno elaborati con il progetto GIANT;
- Produzione di specifici materiali informativi e documentali a supporto degli interventi precedente illustrati.

Tabella sinottica delle linee d'intervento rispetto all'organizzazione e ai costi del progetto

La realizzazione delle linee d'intervento in precedenza illustrate richiede un impegno diversificato in termini organizzativi, economici e di competenze professionali da reperire.

La tabella sottostante sintetizza la proposta operativa:

Linea intervento	Attività operativa	Modalità di attuazione	Uffici regionali responsabili attuazione	Altre Direzioni centrali coinvolte	Risorse finanziarie massime
A -Azioni di informazione e orientamento per favorire accesso opportunità istruzione e formazione (front-office)	Attività di n. 6 esperti in orientamento e comunicazione per minimo 18 ore settimanali	Contratti di collaborazione coordinata previa selezione da apposita Lista esperti a evidenza pubblica	Dir. istruzione, formazione e cultura- **Centri regionali di orientamento**		310.000,00.-€
B.1.1 – Adeguamento del Sistema informativo regionale per l'orientamento (Interventi software)	Revisione struttura e contenuti banche dati FP e Scuola.	Affidamento a idonee società informatiche	Dir. istruzione, formazione e cultura – **Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento**	Dir. organizzazione, personale e sistemi informativi- **Servizio sistema informativo regionale**	60.000,00 €
B.1.2- Implementazione e aggiornamento sistema informativo regionale per l'orientamento (back-office)	n. 3 esperti di orientamento con contratto a tempo determinato di due anni a 36 ore settimanali	Acquisizione personale a determinato per due anni in base a graduatoria concorsi specialista tecnico categoria D	Dir. istruzione, formazione e cultura – **Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento**	Dir. organizzazione, personale e sistemi informativi – **Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane**	294.000,00.-€
B.2 – Supporto tecnico per lo sviluppo di reti operative a livello territoriale (segreteria a progetti speciali)	Attivazione e gestione di min. 8 tavoli tecnici a livello provinciale o regionale, con supporto alle sperimentazioni e produzione documentazione di supporto	Fornitura servizi da società specializzate in materia previo esperimento di gara a evidenza pubblica	Dir. istruzione, formazione e cultura – **Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento**		136.000,00.-€

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1469_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1469

LR 23/2007 , art. 38 , comma 1. Approvazione del regime tariffario per i servizi marittimi di linea di trasporto pubblico locale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) per il quale i contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale;
VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 del 7 maggio 1997, il quale prevede che le tariffe di trasporto pubblico locale siano determinate dalla Regione;
VISTO il comma 3 dell'articolo 34 della summenzionata L.R. 23/2007, sostitutivo dell'articolo 20 della L.R. 20/1997, il quale dispone che possono usufruire di titoli di viaggio agevolati, stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli utenti appartenenti a determinate categorie protette e benemerite esplicitamente elencate nell'articolo stesso;
VISTA la deliberazione n. 1556 del 31 luglio 2008, con la quale la Giunta regionale approva le integrazioni alla suddetta DGR n. 2912/2007 concernenti le tariffe relative alla sperimentazione della linea marittima stagionale Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana con l'obbligo di monitorarne il servizio ai fini della valutazione della sua efficacia e del conseguente affidamento con gara pubblica per gli esercizi 2009-2010, previa modifica del contratto vigente per la parte relativa;
VISTA la deliberazione n. 2724 del 11 dicembre 2008, con la quale la Giunta regionale approva il regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2009;
RILEVATO che con la precitata delibera è approvato il tariffario limitatamente alla linea marittima giornaliera annuale Trieste-Muggia rinviando, una volta definite le varie questioni, ad una successiva deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la delibera n. 1165 del 21 maggio 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il regime tariffario delle linee marittime Grado Trieste, Marano Lignano, Trieste Barcola Cedas Grignano Sistiana, e Marano Lignano;
VISTA la nota della Provincia di Trieste Prot. n. 0021945/09.06.01-2009, dd. 16.06.2009, con cui è stata trasmessa una proposta tecnica ed economica formulata dalla Società concessionaria Trieste Trasporti S.p.A., avente ad oggetto l'attivazione, in via sperimentale, di un servizio di TPL marittimo "Monfalcone Duino Sistiana" al fine dell'approvazione da parte dell'Organo regionale competente del regime tariffario proposto
VISTA la determina dirigenziale n. 1813/88/2009 dd. 18.06.2009, assunta dalla Provincia di Trieste, con la quale il responsabile di p.o. della funzione trasporti ed infrastrutture della Provincia di Trieste, ritenendo valida la proposta tecnico-economica formulata dalla Trieste Trasporti s.p.a., "in considerazione dell'importanza di garantire il collegamento via mare fra le località di Trieste, Sistiana e Monfalcone e nel contempo di verificare l'attrattività di eventuali alternative alle attuali linee di TPL marittimo, anche in vista della nuova gara regionale per l'affidamento dei servizi", ha autorizzato il Concessionario Trieste Trasporti S.p.A. all'istituzione, in via sperimentale, di un servizio di trasporto pubblico locale marittimo "Trieste-Barcola-Grignano con prolungamento fino a Sistiana" nel periodo 15.06.2009-15.09.2009, con l'applicazione del regime tariffario già approvato con la citata delibera giuntale n. 1165/2009, ed ha altresì autorizzato la Trieste trasporti spa all'istituzione del servizio sperimentale di trasporto pubblico locale marittimo "Monfalcone Duino Sistiana", subordinatamente all'approvazione delle tariffe proposte, nel periodo 01.07.2009-30.08.2009;
RILEVATO che la medesima determina dirigenziale ha evidenziato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attivazione delle linee sperimentali sia assicurata mediante l'utilizzo delle risorse economiche disponibili a fronte della mancata attivazione dei servizi marittimi originariamente previsti sulle linee "Trieste Barcola Grignano" e "Trieste Sistiana Duino Monfalcone";
RILEVATO che, in funzione dell'attuazione della istituzione della nuova linea "Sistiana Duino Monfalcone" devono essere determinate, ulteriori tariffe a completamento di quelle già contenute nell'allegato E alla deliberazione giuntale n. 1165 del 21.05.2009 di approvazione del regime tariffario per i servizi di t.p.l. marittimo;
VISTA la proposta, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione di nuove tariffe, da applicare dal 1° luglio 2009, data di inizio del servizio come descritto nella nota della Provincia di Trieste

su richiamata ad integrazione dell' allegato E della delibera n. 1165 del 21.05.2009;
RITENUTO, avendo valutato positivamente la proposta di sperimentazione proposta dalla Provincia, di approvare secondo lo schema allegato le tariffe marittime ivi indicate che costituiscono integrazione dell'allegato E alla delibera n. 1165/2009
VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con DPReg 0277/2004 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla mobilità, energia e infrastrutture di trasporto;
all'unanimità

DELIBERA

1. È approvato il regime tariffario per i servizi di linea di trasporto pubblico locale che entrerà in vigore il 1° luglio 2009 ed avrà durata fino al 30.08.2009, come indicato nell' allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, ad integrazione delle tariffe già individuate indicate nell'allegato E alla delibera n. 1165 del 21.05.2009 relativa ai servizi di linea marittimi, relativamente alla linea "Sistiana Duino Monfalcone".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1469_2_ALL1

ALLEGATO E - integrazione

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI MARITTIMI DI LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2009

SISTIANA – DUINO - MONFALCONE Linea marittima stagionale giornaliera.

	CORSA SINGOLA	ABBONAMENTO 10 CORSE	ABBONAMENTO 50 CORSE
SISTIANA - DUINO	€ 0,70		
SISTIANA/ DUINO - MONFALCONE	€ 2,05	€ 10,25	€ 23,90

Le nuove tariffe sono determinate in funzione del tempo di percorrenza della relativa tratta in analogia a quanto avvenuto per le tariffe già determinate.
L'azienda concessionaria del servizio è tenuta ad inviare alla Direzione centrale energia mobilità ed infrastrutture di trasporto i monitoraggi relativi alla presente sperimentazione entro 30 giorni dalla cessazione del servizio.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1479_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1479

DGR 333/2009 - Avviso per la presentazione di operazioni di alfabetizzazione italiana a valere sul Programma operativo del FSE 2007/2013, Obiettivo 2, Competitività regionale e occupazione - Integrazione disponibilità finanziaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo sociale europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) 5480 del 7 novembre 2007;
RICHIAMATO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009", relativo alla pianificazione delle operazioni da realizzare nell'annualità 2009 a valere sul Programma Operativo, approvato con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 e modificato con deliberazione di data odierna;
EVIDENZIATO che nell'ambito del PPO è prevista, tra l'altro, la "Linea di intervento 16, alfabetizzazione italiana, orientamento professionale e diritti e doveri di cittadinanza a favore di immigrati", con una disponibilità complessiva di euro 3.253.400,00.-;
VISTA la deliberazione n. 333 del 12 febbraio 2009 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni relative alla alfabetizzazione italiana della popolazione immigrata a valere sull'asse 2, Occupabilità, del Programma Operativo;
PRECISATO che l'avviso prevede:
a. la presentazione delle operazioni, secondo la modalità "a sportello", dal 23 marzo al 30 maggio 2009;
b. la valutazione delle operazioni su base mensile con riferimento alle operazioni presentate entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di riferimento;
c. una disponibilità finanziaria di euro 2.000.000,00;
PRECISATO inoltre che:
a. con decreto n. 1882/CULTFP del 29 maggio 2009, relativo alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di marzo 2009:
 1) sono state approvate e finanziate n.119 operazioni per un importo complessivo di euro 1.991.146,65;
 2) sono state approvate ma non finanziate causa esaurimento dei fondi disponibili n.45 operazioni per un importo complessivo di euro 663.000,00;
 3) sono state escluse dalla valutazione n.28 operazioni per un importo complessivo di euro 537.200,00;
b. con decreto n. 2239/CULTFP del 19 giugno 2009, relativo alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di aprile 2009:
 1) è stata approvata ma approvata causa esaurimento dei fondi disponibili n. 1 operazione per un importo di euro 20.400,00;
 2) è stata esclusa dalla valutazione n.1 operazione per un importo complessivo di euro 25.500,00;
c. nel mese di maggio non sono state presentate operazioni;
CONSIDERATO che le operazioni di cui all'avviso in questione costituiscono un rilevante sostegno ai processi di integrazione della popolazione immigrata e che il fabbisogno espresso dal territorio è confermato dal notevole numero di operazioni presentate che, secondo le previsioni dell'avviso, contengono i nominativi dei destinatari degli interventi formativi;
RITENUTO di assegnare ulteriori disponibilità all'avviso di cui si tratta per il finanziamento delle operazioni approvate ma non finanziate;
RITENUTO inoltre di riaprire i termini per la presentazione di operazioni a valere sull'avviso di cui si tratta e di riconoscere priorità alle operazioni presentate dagli enti di formazione che non hanno avuto operazioni ammesse a finanziamento a fronte di una loro presentazione nei termini;
RITENUTO altresì opportuno fissare, per la tipologia di operazioni in argomento, un contingente massimo di operazioni che ciascun soggetto può presentare nel corso dell'anno 2009, fatti salvi eventuali contingenti superiori derivanti dalle graduatorie già approvate per i mesi di marzo e aprile;
PRECISATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Cultura di concerto con l'Assesso-

re al lavoro, Università e Ricerca,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa e con riferimento all'avviso approvato con deliberazione n. 333/09:
a. è assegnata l'ulteriore disponibilità di euro 683.400,00 per il finanziamento delle operazioni approvate ma non finanziate risultanti dai decreti n. 1882/CULTFP/09 e n. 2239/CULTFP/09;
b. è disposta la riapertura dei termini per la presentazione di operazioni, con una disponibilità di euro 570.000 ed alle seguenti condizioni:
1) le operazioni sono presentate, secondo le modalità previste dal menzionato avviso, entro le ore 12.00 del 16 luglio 2009 presso l'Ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco 37, Trieste;
2) le operazioni sono selezionate secondo i criteri previsti dal menzionato avviso;
3) nella fase di selezione viene data priorità alle operazioni presentate dagli enti di formazione che non hanno avuto operazioni ammesse a finanziamento a fronte di una loro presentazione nei termini;
4) per la tipologia di operazioni di cui si tratta e per l'annualità 2009, ciascun soggetto non può presentare complessivamente più di trenta operazioni, fatti salvi eventuali contingenti superiori derivanti dalle graduatorie già approvate per i mesi di marzo e aprile;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1480_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1480

Pianificazione periodica delle operazioni da realizzare nell'ambito del Programma operativo del FSE 2007/2013, Obiettivo 2, Competitività regionale e occupazione - Annualità 2009 - Modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo sociale europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) 5480 del 7 novembre 2007;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 e relativo alla pianificazione delle operazioni da realizzare nell'annualità 2009 a valere sul Programma Operativo del Fondo sociale europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013;
RITENUTO di apportare integrazioni finanziarie alle Linee di intervento di seguito evidenziate per le finalità indicate;
a. Asse 2 - Occupabilità, Linea di intervento 16. Alfabetizzazione italiana, orientamento professionale e diritti e doveri di cittadinanza a favore di immigrati: euro 1.253.400, con disponibilità complessiva che passa da euro 2.000.000,00.- a euro 3.253.400,00.- al fine di corrispondere all'effettivo fabbisogno espresso dal territorio ed in considerazione della rilevanza delle operazioni finanziate dalla Linea di intervento nel processo di integrazione della popolazione immigrata;
b. asse 4 - capitale umano, Linea di intervento 43. Percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore: euro 312.500,00.- con disponibilità complessiva che passa da euro 1.250.000,00.- a euro 1.562.500,00.- al fine di consentire il passaggio da quattro a cinque del numero dei poli formativi previsti dalla Linea di intervento;
CONSIDERATO che il quadro finanziario degli assi 2 e 4 del Programma Operativo nonché il quadro finanziario complessivo del Programma Operativo medesimo è conseguentemente modificato come risulta dall'allegato parte integrante del presente provvedimento;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Cultura di concerto con l'Assessore al lavoro, Università e Ricerca,

all'unanimità,

DELIBERA

1) Con riferimento al documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009" indicato nelle premesse, sono approvati gli ulteriori finanziamenti della Linea di intervento 16. Alfabetizzazione italiana, orientamento professionale e diritti e doveri di cittadinanza a favore di immigrati per euro 1.253.400 e della Linea di intervento 43. Percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore per euro 312.500.
2) Il quadro finanziario del documento è modificato come risulta dall'allegato parte integrante del presente provvedimento.
3) Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_DGR_1480_2_ALL1

Allegato

QUADRO FINANZIARIO ASSE 2 - OCCUPABILITÀ

Anno	Disponibilità asse 2 a	Prenotazioni di spesa a marzo 2009 b	Disponibilità Residua asse 2 c = (a - b)	Previsione Attuazione PPO 2009 d	Disponibilità Residua asse 2 e = (c - d)
2007	18.332.862	18.332.862	0	0	0
2008	16.643.414	2.045.796	14.597.618	14.597.618	0
2009	24.074.583	0	24.074.583	24.074.583	0
2010	22.619.560	0	22.619.560	2.756.199	19.863.361
2011	17.158.176	0	17.158.176	0	17.158.176
2012	17.511.418	0	17.511.418	0	17.511.418
2013	17.871.727	0	17.871.727	0	17.871.727
Totale	134.211.740	20.378.658	113.833.082	41.428.400	72.404.682

QUADRO FINANZIARIO ASSE 4 - CAPITALE UMANO

Anno	Disponibilità asse 4 a	Prenotazioni di spesa a marzo 2009 b	Disponibilità residua asse 4 c = (a - b)	Previsione Attuazione PPO 2009 d	Disponibilità Residua asse 4 e = (c - d)
2007	14.473.312	14.473.312	0	0	0
2008	13.139.537	5.738.024	7.401.513	7.401.513	0
2009	13.402.328	0	13.402.328	13.402.328	0
2010	13.272.521	0	13.272.521	5.973.659	7.298.862
2011	13.545.929	0	13.545.929	0	13.545.929
2012	13.824.804	0	13.824.804	0	13.824.804
2013	14.109.258	0	14.109.258	0	14.109.258
Totale	95.767.689	20.211.336	75.556.353	26.777.500	48.778.853

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DERIVANTE DAL PPO 2009

Asse	Disponibilità Complessiva 2007/2013 a	Prenotazioni di spesa a marzo 2009 b	Disponibilità Residua c = (a - b)	Previsione Attuazione PPO 2009 d	Disponibilità residua e = (c - d)
1. Adattabilità	52.977.843	11.230.029	41.747.814	13.325.000	28.422.814
2. Occupabilità	134.211.740	20.378.658	113.833.082	41.428.400	72.404.682
3. Inclusione sociale	31.922.563	2.483.282	29.439.281	10.550.000	18.889.281
4. Capitale umano	95.767.689	20.211.336	75.556.353	26.777.500	48.778.853
Totale	314.879.835	54.303.305	260.576.530	92.080.900	168.495.630

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_28_1_ADC_AMB LLPP PN ICEP_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Icep Srl di concessione di derivazione d'acqua, per uso idroelettrico, dal torrente Chiarzò in Comune di Tramonti di Sotto.

La ditta ICEP S.r.l. (IPD/2975), con domanda dd. 09.06.2009, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 7,20, medi 4,8 d'acqua e minimi 1,70, per uso idroelettrico, dal corso d'acqua denominato Torrente Chiarzò in località Campone del comune di Tramonti di Sotto, con opera di presa in sponda destra alla quota di 428,50 m.s.l.m., per produrre sul salto di m 83,5 la potenza nominale di Kw 397,00 da trasformare in energia elettrica, con restituzione in sponda sinistra del medesimo corso d'acqua a quota 345,00 m.s.l.m., sempre in comune di Tramonti di Sotto.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15.07.2009 e, pertanto, fino al 30.07.2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Tramonti di Sotto.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 14.08.2009.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Tramonti di Sotto, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il p.i.e. Stefano Lanfrit, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ssa Elena Marchi

09_28_1_ADC_AMB LLPP TS_CONS BPI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Trieste

RD 11 dicembre 1933, n. 1775, LR 16/2002. Domanda di concessione di derivazione d'acqua del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con lettera di data 11 febbraio 2009 ed integrazione di data 10 giugno 2009 ha presentato domanda intesa ad ottenere la concessione a derivare moduli 0,10 (10 litri al secondo) d'acqua ad uso irriguo mediante tre pozzi siti sulle pp.cc.nn. 1/176, 1/177 e 1/178 del C.C. di San Dorligo della Valle.
La domanda , unitamente agli atti di progetto, saranno depositati presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste, via Giulia 75/1, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate presso la Direzione sopraccitata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
geom. Oscar Abbondanza

09_28_1_ADC_AMB LLPP UD_01_ PITACCO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua sig.ri Pitacco Adriano e Della Pietra Leandro.

I richiedenti Pitacco Adriano e Della Pietra Leandro rispettivamente con sede in Villa Santina e Comeglians, in data 17 settembre 2008 hanno presentato domanda di concessione a derivare acqua in destra del Rio Pecol Lungo, alla quota di m 730,35 s.l.m., in Comune di Paularo, nella misura di massimi 450 l/sec., minimi 90 l/sec e medi 211 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 139,02 la potenza nominale media di kW 290,66 con restituzione, alla quota di m 589,55 s.l.m. in sponda destra dello stesso Rio Pecol Lungo, a monte della confluenza con il Torrente Chiarsò, in comune di Paularo.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via C. G. Sabbadini 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 17 agosto 2009, e pertanto fino a tutto il 31 agosto 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraindicata o presso il Comune su cui ricadono le opere, entro e non oltre il 15 settembre 2009.
La visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29 settembre 2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Paularo.
Udine, 22 giugno 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_28_1_ADC_AMB LLPP UD_02_ PITACCO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua sig.ri Pitacco Adriano e Della Pietra Leandro.

I richiedenti Pitacco Adriano e Della Pietra Leandro rispettivamente con sede in Villa Santina e Comeglians, in data 21 agosto 2008 hanno presentato domanda di concessione a derivare acqua in destra del Rio Mueia, alla quota di m 650,90 s.l.m., in Comune di Paularo, nella misura di massimi 500 l/sec., minimi 75 l/sec e medi 237 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 59,85 la potenza nominale media di kW 142,52, con restituzione, alla quota di m 589,55 s.l.m. in sponda destra dello stesso Rio Mueia, a monte della confluenza con il Torrente Chiarsò, in comune di Paularo.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via C. G. Sabbadini 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 17 agosto 2009, e pertanto fino a tutto il 31 agosto 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraindicata o presso il Comune su cui ricadono le opere, entro e non oltre il 15 settembre 2009.
La visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29 settembre 2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Paularo.
Udine, 22 giugno 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_28_1_ADC_AMB LLPP UD_03_EDIPOWER_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16.

Domande di concessione di derivazione d'acqua ditta Edipower Spa, Azienda Agricola Bortolussi Ferruccio e Società Nicoletti Snc.

La Ditta Edipower Spa con sede legale in Milano ha chiesto in data 23.12.2008 la concessione per derivare: mod.0.007 di acqua mediante un pozzo in Comune di Coseano loc.Cisterna al fg.5 mapp.465 e mod.0,007 di acqua mediante un pozzo in Comune di Rive d'Arcano loc. Rodeano al fg.17 mapp.83, ad uso industriale.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11.08.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Coseano .

L'Azienda Agricola Bortolussi Ferruccio con sede legale in Varmo ha chiesto in data 24.03.2009 la concessione per derivare complessivi mod.0,28 di acqua, mediante due pozzi, rispettivamente in Comune di Rivignano al fg.7 mapp.2 e in Comune di Varmo al fg.20 mapp.302, ad uso irriguo.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 26.08.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Varmo.

La Società Nicoletti snc di Nicoletti Franco e Mario con sede legale in Aquileia ha chiesto in data 12.11.2008 la concessione per derivare mod.0,004166 di acqua, mediante un pozzo, in Comune di Aquileia, al fg.15 mapp.794/10, ad uso potabile.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 02.09.2009, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Aquileia.
Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Sabbadini n.31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 15.07.2009 e pertanto fino al 29.07.2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
Udine, 3 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_28_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 09-14 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 14/COMPL/2009.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc.nn. 1064/8, 119, 1066/4 del Comune Censuario di CERVIGNANO DEL FRIULI.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_28_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 09-15 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990 . Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 15/COMPL/2009.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc.nn. 1064/1, 77, 84/3 del Comune Censuario di CERVIGNANO DEL FRIULI.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_28_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 09-16 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 16/COMPL/2009.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 1079 del Comune Censuario di CERVIGNANO DEL FRIULI.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_28_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 09-17 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Muscoli n. 17/COMPL/2009.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha

provveduto a predisporre i progetti di partita tavolare relativamente alle pp.cc.nn. 873/1, 873/2, 874/1, 874/2, del C.C. di MUSCOLI
I progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_28_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 09-18 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 18/COMPL/2009.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre i progetti di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 489/5 del C.C. di CERVIGNANO DEL FRIULI.
I progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni".

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

09_28_1_ADC_SEGR GEN UTUD CERV 09-19 CERVIGNANO

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Udine - Sezione staccata di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Cervignano del Friuli n. 19/COMPL/2009.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre i progetti di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 758/7 del C.C. di CERVIGNANO DEL FRIULI
I progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Parte Terza Concorsi e avvisi

09_28_3_AVV_ASS INTERCOM NLT_20 PRGC_007

Associazione Intercomunale dei Comuni di Nimis, Lusevera e Taipana (UD). Area edilizia privata ed urbanistica

Avviso relativo all'adozione e deposito della variante n. 20 al PRGC del Comune di Nimis.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R.05/2007 e dell'art.17 comma 1 lettera e) del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n.086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 20.04.2009, esecutiva nei termini di Legge, è stata adottata la Variante n. 20 al P.R.G.C.

Tutti gli elaborati dello strumento urbanistico di che trattasi unitamente alla deliberazione summenzionata saranno depositati presso la sede dell'ufficio tecnico a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. per la durata di giorni 30 (effettivi) .

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Nimis, 8 giugno 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA:
geom. Dario Rocco

09_28_3_AVV_AZ TERR ATER TS_BILANCIO 2008_002

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Trieste

Bilancio consuntivo dell'esercizio 2008.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese 00053520326

ATER DI TRIESTE

Sede in PIAZZA DEI FORAGGI N. 6 - 34139 TRIESTE (TS)

Bilancio al 31/12/2008

Stato patrimoniale attivo		**31/12/2008**	**31/12/2007**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		101.891	76.085
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		37.117	235.639
7) Altre		1.041.025	1.028.818
		1.180.033	1.340.542
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		366.269.528	343.575.392
2) Impianti e macchinario			
3) Attrezzature industriali e commerciali		3.186	4.690
4) Altri beni		393.336	363.508
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		35.424.657	24.642.754
		402.090.707	368.586.344
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	46.796		46.796
		46.796	46.796
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	740.890		19.209.936
		740.890	19.209.936
		740.890	19.209.936
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
		787.686	19.256.732
Totale immobilizzazioni		**404.058.426**	**389.183.618**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		56.456	58.248
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		56.456	58.248
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	10.892.067		9.687.209
- oltre 12 mesi	6.204.332		7.335.624
		17.096.399	17.022.833
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.233.890		1.216.652
- oltre 12 mesi			
		1.233.890	1.216.652
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	5.508.437		6.678.329
- oltre 12 mesi	4.028.178		8.150.788
		9.536.615	14.829.117
		27.866.904	33.068.602
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni		988.940	988.940
5) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
6) Altri titoli			
		988.940	988.940
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		32.203.465	14.681.795
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		7.772	9.235
		32.211.237	14.691.030
Totale attivo circolante		**61.123.537**	**48.806.820**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	139.512		175.767
		139.512	175.767
Totale attivo		**465.321.475**	**438.166.205**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2008**	**31/12/2007**
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	639.006	639.006
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		

Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.			
Fondi riserve in sospensione di imposta	98.047.205		98.047.205
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO			1
13) Riserva esente per contributi in conto capitale	21.397.194		21.397.194
14) Riserva tassata per contributi in conto capitale	28.688.242		28.022.227
15) Riserva esente IRPEG e tassata IRAP per contributi in conto capitale	218.751.865		204.578.505
Altre...			
		366.884.506	352.045.132
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		858.474	858.352
IX. Utile d'esercizio		956	123
IX. Perdita d'esercizio			
Acconti su dividendi			
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		**368.382.942**	**353.542.613**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		1.019.615	1.542.343
3) Altri		13.936.331	9.822.218
Totale fondi per rischi e oneri		**14.955.946**	**11.364.561**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**2.775.963**	**2.832.667**
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	318.016		303.319
- oltre 12 mesi	3.258.392		3.578.257

		3.576.408	3.881.576
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	1.529.180		1.485.796
- oltre 12 mesi	48.022.015		32.118.759
		49.551.195	33.604.555
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.881.241		5.095.395
- oltre 12 mesi			
		5.881.241	5.095.395
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	544.205		170.762
- oltre 12 mesi			
		544.205	170.762
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	337.388		339.276
- oltre 12 mesi			
		337.388	339.276
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	12.651.798		19.699.551
- oltre 12 mesi	5.631.992		6.714.927
		18.283.790	26.414.478
Totale debiti		**78.174.227**	**69.506.042**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.032.397		920.322
		1.032.397	920.322

Totale passivo		**465.321.475**	**438.166.205**

Conti d'ordine		**31/12/2008**	**31/12/2007**
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		8.954.582	7.899.892
2) Sistema improprio degli impegni			
3) Sistema improprio dei rischi			
4) Raccordo tra norme civili e fiscali			
Totale conti d'ordine		**8.954.582**	**7.899.892**

Conto economico		**31/12/2008**	**31/12/2007**
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		22.466.124	21.497.817
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.959.079		1.475.317
- contributi in conto esercizio	5.156.891		4.902.918
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		7.115.970	6.378.235
Totale valore della produzione		**29.582.094**	**27.876.052**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		55.705	44.965
7) Per servizi		10.362.871	11.187.132
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	5.620.574		5.491.389
b) Oneri sociali	1.405.923		1.564.141
c) Trattamento di fine rapporto	414.841		409.549
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	44.840		39.056
		7.486.178	7.504.135
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	490.353		446.113
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.097.494		2.710.958
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	260.212		198.451

circolante e delle disponibilità liquide		4.848.059	3.355.522
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.791	(1.845)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti		4.369.226	1.905.110
14) Oneri diversi di gestione		2.636.074	4.156.245
Totale costi della produzione		**29.759.904**	**28.151.264**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**(177.810)**	**(275.212)**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	262.896		912.190
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	31.023		29.308
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.661.630		1.162.411
		1.955.549	2.103.909
		1.955.549	2.103.909
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	506.640		595.573
		506.640	595.573
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**1.448.909**	**1.508.336**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	300		
- varie	830.685		1.217.231
		830.985	1.217.231
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	372		
- imposte esercizi precedenti			10.845
- varie	90.116		106.941
		90.488	117.786
Totale delle partite straordinarie		**740.497**	**1.099.445**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**2.011.596**	**2.332.569**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	2.622.332		3.747.978
b) Imposte differite (anticipate)	(611.692)		(1.415.532)
		2.010.640	2.332.446
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**956**	**123**

Il Presidente
(Dott.ssa Perla Lusa)

Trieste, 27 maggio 2009.

09_28_3_AVV_COM BERTIOLO_AVVISO CREDITORI_LAVORI STRADA COMUNALE STERPO_021

Comune di Bertiolo (UD)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di “Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità lungo la strada comunale di Sterpo”.

In conformità dell’art. 134 del D.P.Regione 05-06-2003, n.0165 recante il regolamento di esecuzione della L.R. n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, dovendosi procedere al collaudo e conseguente pagamento dell’ultima rata d’appalto dei lavori di “Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità lungo la strada comunale di Sterpo”, eseguiti dall’Impresa MARTINA S.r.l. con sede in Codroipo (Ud) - Via G. Mangiarotti, 20- assunti con contratto repertorio n. 1562 del 15-01-2009 registrato a Udine il 21-01-2009 al n. 18 serie 1 Pubblici;

SI INVITANO

tutti coloro che vantano crediti verso l’Impresa per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni relativi, dipendenti dalla esecuzione di detti lavori, a presentare i loro titoli in bollo e relativa idonea documentazione, a questo Comune, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa.
Bertiolo, 16 giugno 2009

IL SINDACO:
dott. Mario Battistuta

09_28_3_AVV_COM CANEVA_PRPC AI CAMPI_012

Comune di Caneva (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione del PRPC di iniziativa privata denominato “Ai Campi” costituente variante al PRGC.

LA RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

Visti la L.R. 5/2007 e s.m.i., l’art. 4 della L.R. 12/2008, il D.P.R. n. 086/Pres del 26 marzo 2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 120 del 29.06.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Ai Campi” in zona C2 - loc. Fiaschetti e costituente anche variante al vigente P.R.G.C.
Ai sensi dell’art. 25 c.2 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Con la medesima delibera si è disposto di non assoggettare detto piano alla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n. 16/2008.
Caneva, 1 luglio 2009

LA RESPONSABILE DI AREA:
arch. Lucia Toscana

09_28_3_AVV_COM CIVIDALE DEL FRIULI_2 PRGC_010

Comune di Cividale del Friuli (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 2 al PRGC - Intervento di ripristino della capacità di deflusso della roggia di Torreano.

IL RESPONSABILE U.O. URBANISTICA - ED. PRIVATA

Vista la Legge Regionale 23.02.2007, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n. 86 del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che gli atti del progetto della variante n. 2 al P.R.G.C. - intervento di ripristino della capacità di deflusso della roggia di Torreano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.4.2009, saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi (esclusi festivi) dal giorno 15.07.2009, a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla variante.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale e gli eventuali grafici allegati dovranno essere prodotti in originale e quattro copie.
Cividale del Friuli, 29 giugno 2009

IL RESPONSABILE U.O. URBANISTICA/ED.PRIVATA:
geom. Paolo Cudrig

09_28_3_AVV_COM GRADO_1_RICLASSIFICAZIONE HOTEL ASTORIA_004

Comune di Grado (GO)
Classificazione esercizio ricettivo di albergo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 1318 del 02/12/2008 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata con validità di cinque anni dalla data di adozione:

Denominazione:	"GRAND HOTEL ASTORIA"
Ubicazione struttura ricettiva:	largo San Grisogono n.3
Titolare:	LEMMO Elio, leg.rappr. S.p.a. "GRANDI ALBERGHI GRADO"
Classe confermata:	4 (quattro) stelle
Capacità ricettiva:	n. 124 camere, n. 297 posti letto e n. 132 bagni completi
Carattere apertura:	annuale

Grado, 19 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Cinzia Facchinetti

09_28_3_AVV_COM GRADO_2_CLASSIFICAZIONE LAGUNA PALACE HOTEL_008

Comune di Grado (GO)
Classificazione stabilimento balneare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 423 del 08.05.2009 si è provveduto a classificare come segue lo la struttura ricettiva sottoindicata con validità di cinque anni dalla data di adozione:

Denominazione:	"LAGUNA PALACE HOTEL"
Ubicazione struttura ricettiva:	riva Brioni n.17
Titolare:	sig.ra BORTOLIN Annamaria, legale rappresentante della S.r.l. "RESIDENCE PUNTA SPIN"
Sede:	GRADO - via Monfalcone n.10
Classe assegnata:	4 (quattro) stelle
Capacità ricettiva:	n.71 camere, n.240 posti letto e n.71 bagni completi.
Carattere apertura:	permanente

Grado, 9 maggio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Cinzia Facchinetti

09_28_3_AVV_COM MAJANO_PRPC SAN TOMASO_018

Comune di Majano (UD)
Approvazione PRPC di iniziativa privata denominato "San Tomaso" e contestuali opere di urbanizzazione primaria - Avviso esecutività.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 15.06.2009 è stata approvata la variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "San Tomaso" e contestuali opere di urbanizzazione primaria con esecutività dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione F.V.G.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA,
TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI:
arch. Massimiliano Crapis

09_28_3_AVV_COM MONFALCONE_ESPR 674-21 ADEGUAMENTO SP 19_024

Comune di Monfalcone (GO) - Servizio "Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare" - Unità Operativa - "Gestione Patrimonio"
Decreto di esproprio di cui all'art. 23 del DPR 327/01 e succ. mod. ed int., degli immobili interessati ai lavori di adeguamento connessi al Piano del traffico: nodi "Largo della Marcelliana","C. Cosulich - Cipressi - O. Cosulich" ed adeguamento ex SP 19 "Monfalcone - Grado".

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- la deliberazione n. 21/71 dd.28/06/2007 con cui il Consiglio Comunale di Monfalcone ha adottato la variante n. 30 al PRGC, che ha comportato la modifica al progetto preliminare già approvato con delibera n.7/34 dd.13/07/2006 e relativa all'adeguamento della sede stradale dell'ex S.P.19 "Monfalcone-Grado" con l'inserimento di rotatorie in corrispondenza dei nodi principali, con cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio;
- il provvedimento di Giunta Comunale, delibera n. 45/234 dd. 23.06.2008 con cui questa Amministrazione ha approvato il progetto definitivo - esecutivo per gli interventi connessi al Piano del Traffico: nodi "Largo della Marcelliana", "C. Cosulich - Cipressi - O. Cosulich" ed all'adeguamento dell'ex Strada Provinciale n. 19 "Monfalcone - Grado", con cui è stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dell'opera, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R.n.327/2001 e dell'art. 67 della L.R. n. 14/2002;

DATO ATTO che con il Piano particellare d'esproprio, elaborato che fa parte degli allegati alla delibera di Giunta Comunale n.45/234 dd.23.06.2008, sono state definite le superfici da espropriare per ciascuna particella delle ditte interessate dai lavori di cui all'oggetto e redatte le Schede di Stima dell'indennità provvisoria d'esproprio.

CHE la sig.ra Gobbatti Silvana con nota prot. n. 27176 dd. 27.08.2008, la sig.ra Gobbatti Fiorenza con nota prot. n. 25930 dd. 11.08.2008, la sig.ra Gobbatti Rosa Anna con nota prot. n. 25931 dd. 11.08.2008, quali proprietarie degli immobili interessati dai suddetti lavori, hanno concordato la cessione volontaria sottoscrivendo l'accettazione dell'indennità proposta;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 688 dd. 07/05/2009 del provvedimento atto n. 1962, con cui è stata disposta l'acquisizione della proprietà e con Ordinanza di liquidazione n. 1821 dd.11/06/09 disposto il versamento della somma di €. 166,12 a favore di Gobbatti Silvana con mandato di pagamento dell'indennità n. 8399 dd. 11/06/09; la somma di €. 166,12 a favore di Gobbatti Fiorenza con mandato di pagamento dell'indennità n. 8400 dd. 11/06/2009; la somma di €. 166,12 a favore di Gobbatti Rosa Anna con mandato di pagamento dell'indennità n. 8401 dd. 11/06/09.

VISTO il DPR 8 giugno 2001, n 327 e succ. mod. ed int. "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

DECRETA

- di espropriare a norma dell'art.23 del DPR 327/01, i seguenti beni:

all'Ufficio Tavolare di Gorizia - Sezione Distaccata di Monfalcone, le quote di proprietà della Frazione B della p.c.674/1, arativo, iscritta nel c.t. 2° (secondo) della PT 9081 (novemilaottantuno) del C.C. di Monfalcone, ora nuova p.c. 674/21 di mq. 340 come da piano di frazionamento redatto dalla geom. A. Pavone, da Gobbatti Silvana n.ta a Mantova il 02.09.1926 con 6/70, da Gobbatti Rosanna n.ta a Mantova il 10.06.1937 con 6/70 e da Gobbatti Fiorenza n.ta a Mantova il 22.10.1943 con 6/70;

all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale del Territorio di Gorizia Catasto Terreni, le quote di proprietà della Frazione B della p.c. 674/1 seminativi cl.3 di mq. 16787 F.M.8 C.C. Monfalcone, nuova p.c. 674/21 di mq.340 come da piano di frazionamento redatto dalla geom.A. Pavone, da Gobbatti Silvana n.ta a Mantova il 02.09.1926 con 6/70, da Gobbatti Rosanna n.ta a Mantova il 10.06.1937 con 6/70 e da Gobbatti Fiorenza n.ta a Mantova il 22.10.1943 con 6/70;
per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'ex Strada Provinciale n. 19 "Monfalcone - Grado" tratta da Km 0.000 a Km 1.410;

- di disporre il passaggio del diritto di proprietà ed indicare quale beneficiario dell'espropriazione il Comune di Monfalcone, con l'intestazione dei beni espropriati a nome di "Comune di Monfalcone con sede in Monfalcone - Bene Demaniale";
- di notificare ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art.23 del D.P.R n.327/01, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione e la notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati;
- di procedere a norma dell'art.23 del DPR 327/01 alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- di fissare entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto, la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi e di stabilire che decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata come quantificata;
- di prendere atto che tutti i successivi adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura-zione avranno luogo a seguito dell'avvenuta esecuzione.

Monfalcone, 10 luglio 2009

IL DIRIGENTE:
arch. Maurizio Gobbato

09_28_3_AVV_COM SACILE_DET 756 INTEGRAZIONE_LAVORI IN LOCALITÀ RONCHÈ_020

Comune di Sacile (PN) - Area Lavori Pubblici - Manutentiva - Ufficio per le Espropriazioni

Determinazione Coordinatore di Area del 19.06.2009 n. 196/LL.PP. (Estratto). Indennità di espropriazione, asservimento ed occupazione temporanea dell'area interessata alla realizzazione dei lavori di "Sistemazione idrologica in località Ronche". Integrazione determinazione n. 756/2009.

IL COORDINATORE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

1. di disporre il pagamento diretto ai soggetti sottoelencati dell'indennità di asservimento:

- Foglio 2 mapp. 507 superficie da asservire: mq. 31
soggetto proprietario: Cadorin Gina n. Sarmede
il 03.06.1938 (propr. per 4/6): € 36,16
- Foglio 2 mapp. 507 superficie da asservire: mq. 31
soggetto proprietario: Lorenzon Diana n. Canada
il 30.01.1966 (propr. per 1/6): € 9,04

- Foglio 2	mapp. 507	superficie da asservire: mq. 31
soggetto proprietario: Lorenzon Orietta n. Canada il 10.05.1970 (propr. per 1/6): € 9,04		
- Foglio 9	mapp. 729	superficie da asservire: mq. 5
soggetto proprietario: E.N.E.L. s.p.a. con sede a Roma (propr. per intero): € 27,06=		
- Foglio 9	mapp. 549 sub 1	superficie da asservire: mq 20,40
soggetto proprietario: Spagnol Egidio n. Sacile il 15.09.1921 (propr. per intero): € 20,95=		
- Foglio 9	mapp. 549 sub 2	superficie da asservire: mq 20,40
soggetto proprietario: Santin Ilda Letizia n. Caneva il 05.07.1927 (propr. per intero): € 20,95=		
- Foglio 9	mapp. 550 sub 1	superficie da asservire: mq 59,50
soggetto proprietario: Spagnol Giovanna n. Sacile il 06.11.1948 (propr. per intero): € 1.213,27=		
- Foglio 9	mapp. 550 sub 2	superficie da asservire: mq 59,50
soggetto proprietario: Spagnol Palmiro n. Sacile il 03.08.1953 (propr. per intero): € 1.213,27=		

(omissis)

IL COORDINATORE DI AREA:
arch. Marino Ettorelli

09_28_3_AVV_COM TAVAGNACCO_2 PRPC_009

Comune di Tavagnacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 2 al PRPC di iniziativa privata denominato “Giaide 4” in Feletto Umberto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto l’art. 25 della L.R. 5/2007 comma 7;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 27 del 16.04.2009, è stata approvata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Giaide 4” in Feletto Umberto.

Feletto Umberto, 28 maggio 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. Claudio Barbini

09_28_3_AVV_COM TAVAGNACCO_PAC AREA EX TAMI E PETREI-RAFFIN_011

Comune di Tavagnacco (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione del PAC di iniziativa privata della zona H2.1 denominato “Area ex Tami e Petrei - Raffin” in Tavagnacco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto l’art. 25 della L.R. 5/2007 comma 2;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 127 del 20/05/2009, immediatamente

esecutiva, è stato adottato il P.A.C. di iniziativa privata della zona H2.1 denominato "Area ex Tami e Potrei - Raffin" in Tavagnacco.
Successivamente alla presente pubblicazione, il P.A.C. in argomento sarà depositato presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Feletto Umberto, 4 giugno 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. Claudio Barbini

09_28_3_AVV_COM TRIESTE_13 ESPROPRIO AREE IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE_005

Comune di Trieste
Acquisizione aree per impianti per la radiodiffusione televisiva a Conconello" Zona "Z3a". Programma 69000 - Progetto 08144. Decreto di esproprio n. 13 dd. 24.06.09. (Estratto).

IL RESPONSABILE DI P.O.

(omissis)

DECRETA

1) l'espropriazione e l'asservimento a favore del Comune di Trieste dei beni immobili interessati dall'intervento di cui all'oggetto e di seguito indicati:
Esproprio
P.T. 122 c.t.1° del C.C. di Banne:
p.c.n. 169/13 boschi cl.2 di mq.12.348 - intera area
p.c.n. 169/3 pascoli cl.4 di mq.3.020 - intera area
p.c.n. 169/14 boschi cl.2 di mq.510 intera area
P.T. 2699 c.t.1° del C.C. di Cologna:
p.c.n. 1024/14 boschi cl.3 di mq.4.964 - intera area
p.c.n. 1027/6 strade fond. di mq.48 - intera area
p.c.n. 1027/2 strade fond. di mq.108 - intera area
Indennità complessiva liquidata: €.104.990,00.-
Proprietario: Erario dello Stato e Regio Erario dello Stato (Amministraz. Militare)
Asservimento
P.T. 2699 c.t.1° C.C. di Cologna
p.c.n. 1027/3 strade fond. di mq.27 - intera area
p.c.n. 1027/4 strade fond. di mq.97 - intera area
Totale indennità liquidata = €.186,00.-
Proprietario: Erario dello Stato (Amministraz. Militare)
2 - 3 - 4 - 5 - 6) Omissis
Trieste, 29 giugno 2009

IL RESPONSABILE DI P.O.:
geom. Giuliano Della Coletta

09_28_3_AVV_COM TRIESTE_INDENNITÀ DI ESPROPRIO CONDIVISA 13-2009_006

Comune di Trieste
Acquisizione aree per impianti per la radiodiffusione televisiva a Conconello. Zona "Z3a". Programma 69000 - Progetto 08144. Disposizione di pagamento indennità di esproprio condivisa n. 13 dd. 24.06.09. (Estratto).

IL RESPONSABILE DI P.O.

(omissis)

DISPONE

1) di autorizzare il pagamento alla RAI Way S.p.A., a titolo di indennità di asservimento definitiva della somma di €.985,50.- per i beni immobili interessati dall'intervento di cui all'oggetto e di seguito indicati
Asservimento
P.T. 123 c.t.1° del C.C. di Banne:
p.c.n. 169/2 ente urbano di mq.3.500 - area da asservire mq.561 corrispondente all'attuale strada-passaggio
Zona PRGC: Z3A zona omogenea TV
P.T. 1340 c.t.1° cat.tav.72 parte del C.C. di Cologna:
p.c.n. 1024/2 improduttivo di mq.96 - area da asservire mq.96
corrispondente all'attuale strada-passaggio
Zona PRGC: Z3A zona omogenea TV e U2B zona di parco urbano
Totale indennità = €. 985,50.-
Proprietario: Rai Way S.p.A. con sede in Roma
2 - 3 - 4) Omissis
Trieste, 29 giugno 2009

IL RESPONSABILE DI P.O.:
geom. Giuliano Della Coletta

09_28_3_AVV_COM TURRIACO_DET 181_001

Comune di Turriaco (GO)
Esproprio pc 1087/2 incrocio via Dante/via Oberdan. Estratto della determinazione n. 181 del 19.06.2009: autorizzazione al pagamento dell'indennità concordata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis…)

DECRETA

1) di espropriare, a norma dell'art..26 del T.U. in materia espropriativa (D.P.R. n.327/01 e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento diretto al proprietario dei beni oggetto di espropriazione per i lavori in argomento, secondo il seguente prospetto:

Comune censuario	PT	Pc	Proprietario	Dati anagrafici	Codice fiscale	indennità
Turriaco	244	1087/2 (ex 1087/A della p.c. 1087)	Maria Simonit	…omissis	…omissis	255,00
Turriaco	244	1087/2 (ex 1087/A della p.c. 1087)	Italo Scarel	…omissis	…omissis	255,00

(omissis…)

4) di liquidare le somme corrispondenti direttamente ai proprietari che hanno accettato l'indennità come indicato nel prospetto A) di cui sopra;

(….omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Giovanni Rodà

09_28_3_AVV_COM ZOPPOLA_1 PIANO COMUNALE TELEFONIA MOBILE_023

Comune di Zoppola (PN)
Avviso di approvazione variante n. 1 del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 4 della L.R. 28/2004

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 1 del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f), della L.R. 28/2004, la deliberazione di approvazione viene pubblicata all'Albo comunale per la durata di quindici giorni consecutivi.

Zoppola, 15 luglio 2009

IL RESPONSABILE AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO:
dott. arch. Paolo Martina

09_28_3_AVV_COMUNITA' MC_23-2009 ESPROPRIO_RIO CENTA_003

Comunità Montana della Carnia - Servizio Espropri - Tolmezzo (UD)

Lavori di sistemazione idraulico-forestale del rio Centa nel Comune di Paluzza. Decreto n. 23/2009 definitivo di esproprio (Artt. 22 bis - 23 e 24 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE

(omissis),

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni,

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste - via Carducci n. 6 - codice fiscale 80014930327 - l'espropriazione degli immobili di seguito indicati:

COMUNE DI PALUZZA N.C.T.:

1) Foglio 56 Mappale 1247 di mq 41 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 555,93
Foglio 56 Mappale 1241 di mq 4 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 54,24
Indennità totale corrisposta: € 610,17
Ditta:
DI LENA MARIA n. a Paluzza il 31/08/1921
(C.F. DLNMRA21M71G300Z) - proprietà 1/1

2) Foglio 57 Mappale 150 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 3,34
Foglio 57 Mappale 152 di mq 92 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 153,47
Indennità totale corrisposta: € 156,81
Ditta:
DI LENA CESARE n. a Gorizia il 09/01/1942
(C.F. DLNCSR42A09E098F) - propr.1/1

3) Foglio 56 Mappale 1239 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 30,00
Ditta:
MOROCUTTI PAOLO n. Treppo Carnico il 15/09/1940
(C.F. MRCPLA40P15L381H) - propr.1/1

4) Foglio 57 Mappale 161 di mq 131 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 124,45
Foglio 57 Mappale 157 di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 10,00

Indennità totale depositata: € 134,45
Ditta:
DI LENA MARIA n. a Paluzza il 13.11.1903
(C.F. DLNMRA03S53G300W) - propr.1/1

5) Foglio 56 Mappale 1225 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 30,00
Ditta:
- DI RONCO ALBANO ANTONIO n. a Paluzza il 07/12/1939
(C.F. DRNLNN39T07G300T) - propr. 2/8
- DI RONCO MARIA n. a Paluzza il 25/05/1934
(C.F. DRNMRA34E65G300N) - propr.2/8
- ENGLARO DANIELA n. a Paluzza il 16/04/1951
(C.F. NGLDNL51D56G300P) - propr.1/8
- ENGLARO GIANPAOLO n. a Paluzza il 12/01/1956
(C.F. NGLGPL56A12G300M) - propr.1/8
- MUSER ALBANO n. a Paluzza il 25/01/1943
(C.F. MSRLBN43A25G300G) - propr.1/8
- MUSER BATTISTA n. a Paluzza il 15/01/1945
(C.F. MSRBTS45A15G300Q) - propr.1/8

6) Foglio 56 Mappale 1231 di mq 6 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 60,00
Ditta:
- DELLI ZOTTI CECILIA n. a Roma il 07/04/1940
(C.F. DLLCCL40D47H501T) - propr.3/6
- DI CENTA MARINELLA n. Paluzza l' 01/08/1955
(C.F. DCNMNL55M41G300W) - propr.1/6
- DI CENTA MAURIZIO n. a Paluzza il 24/04/1959
(C.F. DCNMRZ59D24G300Y) - propr.1/6
- DI CENTA PIERA n. a Tolmezzo il 20/01/1965
(C.F. DCNPRI65A60L195R) - propr.1/6

7) Foglio 56 Mappale 1227 di mq 5 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 50,00
Ditta:
- DI BELLO DANIELE n. a Paluzza il 03/05/1962
(C.F. DBLDNL62E03G300P) - propr.1/2
- DI BELLO GIUSTINA n. a Paluzza il 28/07/1933
(C.F. DBLGTN33L68G300U) - propr.1/2

8) Foglio 56 Mappale 1229 di mq 4 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale corrisposta: € 54,24
Ditta:
DI LENA ANDREINA n. a Paluzza il 27/03/1949
(C.F. DLNNRN49C67G300C) - propr.1/1

9) Foglio 56 Mappale 1233 di mq 5 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 50,00
Ditta:
- DEL BON ITALO n. a Paluzza il 21.05.1932
(C.F. DLBTLI32E21G300F) - propr.1/9
- DEL BON PIERINO n. a Paluzza il 28.12.1942
(C.F. DLBPRN42T28G300K) - propr.1/9
- DEL BON VENICIO n. a Paluzza il 05.01.1944
(C.F. DLBVNC44A05G300Y) - propr.1/9
- DI CENTA ADRIANA n. a Paluzza il 17/05/1936
(C.F. DCNDRN36E57G300H) - propr.1/3
- DI CENTA CARMELA n. a Paluzza il 22/01/1916
(C.F. DCNCML16A62G300O) - propr.1/3

10) Foglio 56 Mappale 1235 di mq 5 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 16,67
Indennità corrisposta: € 45,20
Indennità totale: € 61,87
Ditta:
- DI RONCO ANTONINO n. Paluzza il 15/10/1963
(C.F. DRNNTN63R15G300I) - propr.1/3 Ind. corr.
- DI RONCO ROMANO n. Paluzza il 05/07/1958
(C.F. DRNRMN58L05G300O) - propr.1/3 Ind. corr.
- DI RONCO RITA n. a Paluzza il 04/11/1968
(C.F. DRNRTI68S04G300L) - propr.1/3

11) Foglio 56 Mappale 1237 di mq 7 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 70,00
Ditta:
- DEL BON ANTONELLA n. in Svizzera il 13/12/1964
(C.F. DLBNNL64T53Z133M) - propr.1/3
- DEL BON ITALO n. a Paluzza il 25/05/1932
(C.F. DLBTLI32E25G300S) - propr.1/3
- DEL BON NADIA n. a Paluzza il 22/08/1956
(C.F. DLBNDA56M62G300W) - propr.1/3

12) Foglio 56 Mappale 1243 di mq 12 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 110,00
Indennità corrisposta: € 13,56
Indennità totale: € 113,56
Ditta:
- DI BELLO DINO n. a Paluzza l' 08/03/1938
(C.F. DBLDNI38C08G300S) - propr.3/36 Ind corr.
- DI BELLO PATRIZIA n. a Ragusa il 12/03/1960
(C.F. DBLPRZ60C52H163G) - propr.1/36
- DI BELLO AUGUSTO n. a Roma il 03/08/1939
(C.F. DBLGST39M03H501G) - propr.12/36
- DI BELLO LUCIA n. a Paluzza il 10/11/1932
(C.F. DBLLCU32S50G300L) - propr.3/36
- DI BELLO MARINA n. a Paluzza il 06/01/1966
(C.F. DBLMRN66A46G300W) - propr.1/36
- DI BELLO SARA FABIOLA n. a Paluzza il 19/10/1946
(C.F. DBLSRA46R59G300X) - propr.3/36
- DI BELLO STEFANO n. a Ragusa il 26/12/1961
(C.F. DBLSFN61T26H163T) - propr.1/36
- DI BELLO VIRGINIA n. a Paluzza il 04/11/1910
(C.F. DBLVGN10S44G300W) - propr.12/36

13) Foglio 56 Mappale 1245 di mq 28 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 105,00
Indennità corrisposta: € 237,30
Indennità totale: € 342,30
Ditta:
- MORUTTO ROSA n. a Latisana il 31/07/1968
(C.F. MRTRSO68L71E473X) - propr.1/8 Ind. corr.
- UNFER ANGELA n. a Paluzza il 20/11/1932
(C.F. NFRNGL32S60G300K) - propr.2/8 Ind. corr.
- UNFER CLELIA n. a Paluzza il 29/05/1929
(C.F. NFRCLL29E69G300K) - propr.2/8 Ind. corr.
- MORUTTO LUCA n. a Latisana il 26/09/1971
(C.F. MRTLCU71P26E473U) - propr.1/8
- UNFER ANDREA n. a Tolmezzo il 22/12/1951
(C.F. NFRNDR51T22L195I) - propr.1/8
- UNFER DONATELLA n. a Tolmezzo il 02/04/1957
(C.F. NFRDTL57D42L195A) - proprietà 1/8

14) Foglio 56 Mappale 1249 di mq 36 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 360,00
Ditta:
- MENEANO ALFREDO n. a Tolmezzo il 23/03/1961
(C.F. MNNLRD61C23L195G) - propr.1/9
- MENEANO CLAUDIO n. a Paluzza il 19/10/1957
(C.F. MNNCLD57R19G300U) - propr.1/9
- MENEANO DINA n. a Paluzza il 25/02/1942
(C.F. MNNDNI42B65G300W) - propr.1/9
- MENEANO FIORINA n. a Paluzza il 14/12/1939
(C.F. MNNFRN39T54G300F) - propr.1/9
- MENEANO GIUSEPPE n. a Udine il 16/12/1912
(C.F. MNNGPP12T16L483M) - propr.3/9
- MENEANO MANUELA n. a Paluzza il 18/05/1956
(C.F. MNNMNL56E58G300E) - propr.1/9
- MENEANO VILMA n. a Paluzza il 07/10/1944
(C.F. MNNVLM44R47G300O) - propr.1/9

15) Foglio 56 Mappale 1251 di mq 25 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale corrisposta € 338,98 *
Ditta:
DE RIVO WALTER n. in Germania il 30/04/1963
(C.F. DRVWTR63D30Z112R) - propr.1/1

16) Foglio 56 Mappale 1254 di mq 77 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 254,15
Ditta:
- BASSANO AUGUSTO n. a Paluzza l' 08/01/1947
(C.F. BSSGST47A08G300N) - propr.9/54
- BASSANO CATERINA n. a Paluzza il 29/05/1929
(C.F. BSSCRN29E69G300N) - propr.18/54
- BASSANO GENARINO n. a Paluzza il 19/06/1937
(C.F. BSSGRN37H19G300U) - propr.6/54
- BASSANO IVANA n. a Paluzza il 02/12/1952
(C.F. BSSVNI52T42G300B) - propr.9/54
- BASSANO MAURO n. a Paluzza il 19/03/1949
(C.F. BSSMRA49C19G300F) - propr.6/54
- BASSANO ROBERTO n. a Paluzza il 15/09/1940
(C.F. BSSRRT40P15G300K) - propr.6/54

17) Foglio 56 Mappale 1257 di mq 48 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 45,60
Ditta:
- AGOSTINIS ALBA n. in Australia il 22/12/1957
(C.F. GSTLBA57T62Z700Q) - propr.1/2 in comunione legale con Di Centa Paolo
- DI CENTA PAOLO n. a Paluzza il 07/07/1951
(C.F. DCNPLA51L07G300T) - propr.1/2 in comunione legale con Agostinis Alba

18) Foglio 56 Mappale 1260 di mq 224 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 212,80
Ditta:
DI LENA MARIO n. a Paluzza il 05/09/1936
(C.F. DLNMRA36P05G300X) - propr.1/1

19) Foglio 56 Mappale 1205 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 20,00
Ditta:
ENGLARO OLIVA n. a Paluzza il 05/08/1935
(C.F. NGLLVO35M45G300W) - propr.1/1

20) Foglio 57 Mappale 164 di mq 94 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 89,30
Foglio 57 Mappale 166 di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 0,95
Indennità totale depositata: € 90,25
Ditta:
DI LENA LINO fu Giacomo n. a Paluzza - proprietà 1/1

21) Foglio 57 Mappale 170 di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 0,16
Indennità corrisposta: € 1,39
Foglio 57 Mappale 168 di mq 126 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 19,95
Indennità corrisposta: € 175,16
Indennità totale: € 196,66
Ditta:
- CUCCHIARO FRANCO n. a Gemona Del Friuli il 16/09/1957
(C.F. CCCFNC57P16D962J) - propr.1/6 Ind. corr.
- CUCCHIARO LUCIANO n. a Cividale Del Friuli il 10/10/1970
(C.F. CCCLCN70R10C758H) - propr.1/6 Ind. corr.
- CUCCHIARO ROMANO n. a Gemona Del Friuli l' 08/09/1960
(C.F. CCCRMN60P08D962C) - propr.1/6 Ind. corr.
- DI RONCO ANTONINO n. a Paluzza il 15/10/1963
(C.F. DRNNNN63R15G300O) - propr.1/6 Ind. corr.
- DI RONCO ROMANO n. a Paluzza il 05/07/1958
(C.F. DRNRMN58L05G300O) - propr.1/6 Ind. corr.
- DI RONCO RITA n. a Paluzza il 04/11/1968
(C.F. DRNRTI68S04G300L) - propr.1/6

22) Foglio 57 Mappale 172 di mq 179 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale depositata: € 170,05
Ditta:
DI RONCO ORSOLA n. a Roma il 20/05/1934
(C.F. DRNRSL34E60H501B) - propr.1/1

23) Foglio 57 Mappale 175 di mq 588 - quota da espropriare 1/1
Indennità totale corrisposta: € 980,87
Ditta:
- DI LENA MARISA n. a Paluzza il 14/11/1942
(C.F. DLNMRS42S54G300X) - propr.. 1/2
- DI LENA NIVES n. a Paluzza il 16/09/1931
(C.F. DLNNVS31P56G300U) - propr.1/2

24) N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)
Foglio 57 Mappale 177 di mq 95 - quota da espropriare 1/1
(Corrispondente al N.C.T. al fg.57 mn.177 - ente urbano di are 0.95)
Indennità corrisposta: € 644,07 (più I.V.A. 20%)
Indennità depositata: € 475,00
Indennità totale: € 1.119,07
Ditta:
- EDIL SCAVI ARTA DI ZANIER PIETRO E ARDUINO & C. SAS con sede in Arta Terme
(C.F. 01377620305) - propr.1/2 Ind. corr.
- ZANIER CARLO n. a Arta Terme il 28.07.1958
(C.F. ZNRCRL58L28A447L) - propr.1/2

25) Foglio 56 Mappale 1211 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 40,68
Foglio 56 Mappale 1191 di mq 5 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 67,80
Foglio 56 Mappale 1193 di mq 4 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 54,24

Foglio 56 Mappale 1223 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 27,12
Foglio 56 Mappale 881 di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 13,56
Foglio 56 Mappale 880 di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 13,56
Foglio 56 Mappale 879 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 27,12
Foglio 56 Mappale 878 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 27,12
Foglio 56 Mappale 877 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 40,68
Foglio 56 Mappale 876 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 40,68
Foglio 56 Mappale 875 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 27,12
Foglio 56 Mappale 1197 di mq 12 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 162,71
Foglio 56 Mappale 1221 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 40,68
Foglio 56 Mappale 1219 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 40,68
Foglio 56 Mappale 1217 di mq 4 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 54,24
Foglio 56 Mappale 1213 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 40,68
Foglio 56 Mappale 1209 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 27,12
Foglio 56 Mappale 1207 di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 13,56
Foglio 56 Mappale 1203 di mq 4 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 54,24
Foglio 56 Mappale 1201 di mq 12 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 162,71
Foglio 56 Mappale 1199 di mq 12 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 162,71
Foglio 56 Mappale 1195 di mq 7 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 94,92
Foglio 56 Mappale 1189 di mq 2 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 27,12
Foglio 56 Mappale 1215 di mq 3 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 40,68
Foglio 57 Mappale 159 di mq 26 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 43,37
Foglio 57 Mappale 155 di mq 35 - quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 58,39
Indennità totale corrisposta: € 1.403,49
Ditta
COMUNE DI PALUZZA con sede in Paluzza
(C.F. 84001330301) - propr.1/1

Art. 2

A cura della Comunità Montana della Carnia, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'at.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne

abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.2 del presente decreto; decoroso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.
Tolmezzo, 29 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI (T.P.O.):
dott. Maurizio Crozzolo

09_28_3_AVV_COMUNITA' MFO_ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO MEZZOMONTE E RIO SAN ANTONIO_025

Comunità Montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)

Estratto della determinazione di deposito n. 120 del 27/04/2009. Lavori di adeguamento idraulico del rio Mezzomonte e del rio San Antonio in Comune di Polcenigo (PN). Deposito indennità di servitù di scarico acque pubbliche, di occupazione temporanea e di servitù di passaggio presso Cassa depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTO il decreto n. 84 ALP.7/PN/ILS/96-97 del 30/01/2007 della Direzione Regionale Centrale Ambiente e Lavori Pubblici con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori specificati in oggetto, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
VISTO il piano particellare delle occupazioni temporanee,delle servitù di scarico delle acque pubbliche e della servitù di passaggio, con accluso elenco delle ditte proprietarie, approvato unitamente al suddetto progetto definitivo;

(omissis)

DETERMINA

1) di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e l'art. 26, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone l'importo complessivo di €. 544,87 (eurocinquecentoquarantaquattro/87), corrispondente alle somme dovute ai proprietari non concordatari, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quali indennità a titolo provvisorio determinate per l'occupazione temporanea, per l'imposizione di una servitù di scarico delle acque pubbliche e di una servitù di passaggio nei terreni necessari per la realizzazione dei lavori di adeguamento idraulico del rio Mezzomonte e del Rio San Antonio in Comune di Polcenigo (PN);

(omissis)

ELENCO DITTE:

1) Ditta:
PIAZZON Maria fu Giacomo n. il 16/19/895 Usufr parz.,
SANTIN Angelo fu Nicolò comp.,
SANTIN Anna fu Nicolò comp.,
SANTIN Antonio fu Nicolò comp.,
SANTIN Giovanni fu Nicolò comp.,
SANTIN Pieri
Per €. 1,83

2) Ditta:
ZACCHET Giacomo n. il 14/11/905
Per €. 0,07

3) Ditta:
MEZZAROBBA Luigi n. il 24/10/1922
Per €. 1,40

4) Ditta:
MEZZAROBBA Maria fu Matteo mar. SANTIN
Per €. 12,12

5) Ditta:
MEZZAROBBA Giacomo n. Polcenigo l'11/12/1948 prop. per 3/9
c.f. MZZ GCM 48T11 G780L,
MEZZAROBBA Giacomo n. Polcenigo l'11/12/1948 in com. leg. Con Alfier Anna Maria per 6/9
c.f. MZZ GCM 48T11 G780L,
ALFIER Anna Maria n. Polcenigo il 15/11/51 in com. leg. Con Mezzarobba Giacomo per 6/9
c.f. LFR NMR 51S55 G780L
Per €. 13,27

6) Ditta:
BRAVIN Maria n. il 13/10/1903,
MEZZAROBBA Antonio n. il 17/12/1943,
MEZZAROBBA Isidoro n. il 22/10/1925,
PIAZZON Emilio n. il 20/09/1930,
PIAZZON Annamaria
Per €. 97,04

7) Ditta:
MEZZAROBBA Argentino fu Giovanni,
MEZZAROBBA Giovanni Maria fu Giovanni,
MEZZAROBBA Isidoro fu Giovanni,
MEZZAROBBA Maria fu Giovanni,
MEZZAROBBA Virginio fu Giovanni,
ZANCHET Margherita fu Ferdinando
Per €. 10,77

8) Ditta:
ZANCHET Angelo n. il 14/07/1946
Per €. 0,91

9) Ditta:
MEZZAROBBA Armando n. il 14/07/1934
Per €. 7,89

10) Ditta:
MEZZAROBBA Margherita n. in Francia il 10/05/1940,
MEZZAROBBA Armando n. il 14/07/1913,
ZANCHET Carolina n. il 02/07/1913
Per €. 10,64

11) Ditta:
MEZZAROBBA Alberto n. ilm 13/04/1917,
MEZZAROBBA Giacomo n. il 27/08/1909,
MEZZAROBBA Gina Maria n. il 01/10/1901,
MEZZAROBBA Teresa n. il 22/09/1906
MEZZAROBBA Irma n. il 22/09/1919
Per €. 0,21

12) Ditta:
MEZZAROBBA Assunta Maria fu Luigi,
MEZZAROBBA Domenico fu Luigi,
MEZZAROBBA Emilia Teresa fu Luigi,
MEZZAROBBA Giustina fu Luigi,
MEZZAROBBA Luigia fu Egidio
MEZZAROBBA Teresa fu Luigi,
GIUNTA Emanuela n. in Canada il 08/04/1916,
MEZZAROBBA Leandro n. il 07/10/1946,
MEZZAROBBA Lidia Gerardina n. in Canada il 24/10/1953,
MEZZAROBBA Luisa Leandra n. in Canada il 01/09/1944,
MEZZAROBBA Liliana n. in Francia il 18/06/1949,
MEZZAROBBA Maria Teresa n. in Francia il 24/07/1953
PIAZZON Attilia n. il 26/10/1920
Per €. 6,55

13) Ditta:
ZANCHET Anna Maria fu Antonio
Per €. 97,77

14) Ditta:
MEZZAROBBA Giovanni n. il 04/08/1936,
MEZZAROBBA Giuseppe n. il 19/11/1934
Per €. 183,56

15) Ditta:
DE LUCA Ernesto nato a Udine il 19/06/1936
c.f. DLC RST 36H19 L483C prop. 500/1000,
SANTIN Marie Madeleine nata a Polcenigo (PN) il 17/08/1943
c.f. SNT MMD 43M57 G780A prop. 500/1000.
Per €. 100,84

IL SEGRETARIO,
DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA:
dott. Antonio Castelli

09_28_3_AVV_GENERAL BETON TRIVENETA_VIA CAVA EX STEFANEL_017

General Beton Triveneta Spa - Cordignano (TV)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del "Progetto di approfondimento del bacino lacustre e contestuale miglioramento degli interventi di riassetto ambientale e morfologico della cava denominata "Ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e di Castions di Strada".

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 2 luglio 2009 la società General Beton Triveneta Spa, con sede in Via Raffaello Sanzio 26, Cordignano (TV), in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA - della Regione FVG, e presso i Comuni di Bicinicco (UD) e Castions di Strada (UD) lo studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del "Progetto di approfondimento del bacino lacustre e contestuale miglioramento degli interventi di riassetto ambientale e morfologico della cava denominata "Ex Stefanel" sita nei Comuni di Bicinicco e di Castions di Strada".
Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso i Comuni di Bicinicco e di Castions di Strada.
Latisana, 2 luglio 2009

GENERAL BETON TRIVENETA SPA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE:
geom. Gianfranco Tonon

09_28_3_AVV_GHIAIE SANTA FOSCA_AMPLIAMENTO CAVA_019

Ghiaie Santa Fosca Srl - Roveredo in Piano (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del "Progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Santa Fosca" in Comune di Cordenons in deroga all'art. 104, DPR 128/59".

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 02 luglio 2009 è stato depositato, presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA della Regione FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA relativo al "progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Santa Fosca" in Comune di Cordenons in

deroga all'art. 104 d.p.r. 128/59". Per la durata di 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR, ovvero dal 15 luglio 2009 al 28 agosto 2009, chiunque può prendere visione degli elaborati, durante le ore di apertura al pubblico, presso il Servizio VIA della Regione FVG e il Comune di Cordenons. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione FVG - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA, via Giulia 75/1 - 34126 Trieste
Roveredo in Piano, 2 luglio 2009

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:
Massimo Dell'Agnese

09_28_3_AVV_PROV TS_OPERA SUL TORRENTE ROSANDRA_022

Provincia di Trieste

Determina n. 2030 (Estratto) dd. 2 luglio 2009. Opera "SP 11 di Prebenico - Adeguamento funzionale del ponte sul torrente Rosandra" - Deposito dell'indennità provvisoria. Ditta: 7.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PATRIMONIO ED ESPROPRI

congiuntamente al

DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ

PREMESSO che:
il proprietario delle aree di pertinenza della ditta di esproprio n. 7, con nota prot. 0023296.05.03 dd. 26.6.2009, ha rifiutato l'indennità provvisoria di esproprio determinata con la determinazione dirigenziale n. 1015 dd. 6.4.2009;

DETERMINA

1. di effettuare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dell'indennità dovuta senza le maggiorazioni di legge per un importo pari ad € 1.230,60 oltre al rimborso delle imposte sostenute in occasione dell'ultimo trasferimento di proprietà pari ad € 3.836,00 per un importo totale di € 5.066,60 a nome del sig. ZOBEC EDI, nt a Trieste il 5.6.1963, res. a S. Dorligo della Valle in loc. Bagnoli della Rosandra n. 244;
2. di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla sua pubblicazione in estratto sul BUR;
Trieste, 2 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PATRIMONIO
ED ESPROPRI:
dott. Maurizio Romano
IL DIRIGENTE DELL'U.O. VIABILITÀ:
arch. William Starc

09_28_3_CNC_AATO GO_CONCORSI 1 AVVOCATO E 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO_016

Aato Orientale Goriziano - Gorizia

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 avvocato cat. D e n. 1 funzionario amministrativo cat. D.

IL DIRETTORE

Vista la Determina n. 1120 Avvio procedure concorsuali personale dipendente,

RENDE NOTO

di bandire n. 2 concorsi pubblici per titoli ed esami a tempo pieno ed indeterminato per: n. 1 funzionario amministrativo, n. 1 avvocato.
Scadenza delle domande 15/08/2009.
Bandi e modelli di domanda di ammissione sul sito internet dell'ente: www.atogorizia.it.
Gorizia, 24 giugno 2009

IL DIRETTORE:
ing. Flavio Gabrielcig

09_28_3_CNC_AZ OSP SM MISERICORDIA_CONCORSO 1 DIRIGENTE BIOLOGO PATOLOGIA CLINICA_015

Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente biologo di patologia clinica.

In attuazione al decreto 28.05.2009, n. 535-25449, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: biologi
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- posizione funzionale: dirigente biologo
- disciplina: patologia clinica
- **posti: n. 1**

1. Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea in Scienze biologiche
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o in disciplina affine
e) iscrizione all'albo dell'Ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).
Per i cittadini italiani:
- l'iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, determina l'esclusione dal concorso stesso.

2. Presentazione della domanda - termini e modalità

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia") direttamente all'Ufficio protocollo Generale - 4° piano del padiglione d'ingresso dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì h 8,45/12,30 - 14,00/16,00, venerdì h 8,45/12,30).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;

b) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;

d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);

e) i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

f) i titoli che danno diritto a preferenza;

g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda devono essere allegati:

a) originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di:

€ 3,87, in nessun caso rimborsabile,

(il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

b) la documentazione di cui al punto 3;

c) fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido;

d) un elenco in triplice copia ed in carta semplice, datato e firmato, dei documenti presentati.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

3. Documentazione

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:

- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare (stati di servizio, partecipa-

zioni a convegni, docenze, tirocini, etc.);
- testi di eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite esclusivamente a stampa (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R..
Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:
- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ect.);
- impegno orario settimanale.
Nella certificazione relativa ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20.12.1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, N. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, N. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.
Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio).
Per tutte le suddette dichiarazioni si raccomanda l'utilizzo del fac-simile allegato al presente bando (All. A).

4. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

6. Prove d'esame

- a) *prova scritta:*

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica:*
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
- c) *prova orale:*
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

7. Punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 43:
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa.

14. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospen-

dere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16. Restituzione dei documenti

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

17. Disciplina normativa e contrattuale di riferimento

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare:
- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";
- Decreto del Ministero della Sanità 31 gennaio 1998 "Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, legge 12 settembre 1980, n. 574 e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e Decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, con riferimento alle riserve di posto a favore di particolari categorie di cittadini;
- Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e legge 23 novembre 1998, n. 407 con riferimento alle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali";
- Legge 15 maggio 1997, n. 127, con riferimento al titolo di preferenza della minore età;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Contratto Collettivo nazionale di Lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.

18. Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia dell’avviso gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, 1° piano - Palazzina n. 10 denominata “Lodovico Leonardo Manin” (Ufficio concorsi - tel. 0432 - 554705 e 554706 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET www.ospedaleudine.it

IL RESPONSABILE S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Maria Sandra Telesca

All. A)

Facsimile della domanda da far pervenire entro i termini, redatta in carta semplice (da scriversi, preferibilmente, a macchina o in stampatello)

____

(data e luogo)

AL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda ospedaliero-universitaria
"S. Maria della Misericordia"
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15
33100 U D I N E (UD)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE BIOLOGO
DISCIPLINA: PATOLOGIA CLINICA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI

Il/La sottoscritto/a

Cognome: ....Nome: ....

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di

Dirigente biologo – disciplina: patologia clinica

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA:

1) di essere nato a ....il .... e di risiedere a

   ....in via ....n. ....

   tel. ....cell. ....

2) di essere in possesso della cittadinanza ....

3) di essere in possesso del seguente codice fiscale : ....

4) PER I CITTADINI ITALIANI:

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....

ovvero

di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:

....

PER I CITTADINI NON ITALIANI (cittadini degli stati membri dell'Unione Europea):

di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza

5) di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso / di avere riportato le seguenti condanne penali (1):

....

....

6) di essere / non essere (1) stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

7) di essere in possesso di

- laurea in .... conseguita in data ....

presso l'Università degli Studi di ....

- abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione)............................presso (Università)...

8) di essere in possesso della seguente specializzazione per l'ammissione al concorso (1):

- nella disciplina oggetto del concorso di ....

....

conseguita in data ....presso l'Università degli Studi di..

.... con iscrizione nell'anno accademico ....

e durata legale del corso: ....

ovvero

- nella disciplina affine di ....

....

conseguita in data ....presso l'Università degli Studi di..

.... con iscrizione nell'anno accademico ....

e durata legale del corso: ....

ovvero

- di essere esentato dal possesso della specializzazione per la partecipazione al concorso pubblico perché in servizio di ruolo nella disciplina di ....

alla data del 1 febbraio 1998 presso la seguente U.S.L. o Azienda Ospedaliera:...

....

9) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine professionale ....

dal..n. ....

10) che le copie allegate alla presente dichiarazione e contraddistinte con i numeri da.....................a ....

sono conformi agli originali.

non è necessario compilare i punti successivi se viene presentata la relativa documentazione

11) di avere conseguito (solo altri titoli oltre quelli richiesti per l'ammissione alla selezione, già dichiarati ai punti 7) e 8):

- ❑ l'attestato di ....
- ❑ il diploma di specializzazione in ....
- ❑ la laurea in ....
- ❑ altro...

di durata (precisare le annualità o le ore)..

presso: (Istituto scolastico) ....in data ....

di (località) .... via ....

12) di essere nella seguente posizione relativamente all'adempimento degli obblighi militari (1)

a) prestato servizio militare dal............................al...in qualità di:

- militare di truppa con incarico di ....presso ....

....

- sottufficiale con incarico di ....presso ....

....

- ufficiale con incarico di ....presso ....

....

ovvero

b) di non aver prestato servizio militare perché...

....

13) di necessitare, per l'espletamento delle prove, dell'ausilio di (2) ....

e/o di tempi aggiuntivi...(come da certificato medico allegato)

14) di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (1):

ovvero

di aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni come di seguito indicato:

profilo professionale:..

disciplina:..

con rapporto: ☐ subordinato ☐ altro (libero professionale, autonomo, collaborazione, ecc…)

....

a tempo: ☐ determinato ☐ indeterminato

tipologia: ☐ pieno

☐ parziale al ....% per ore .... settimanali

dal .... al ....concluso per (scadenza incarico, dimissioni, ecc…)....................................

....

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, ecc.)..

di (località)..via ....

con interruzione dal .... al .... per ....

con interruzione dal .... al .... per ....

15) di avere svolto le seguenti attività presso privati:

profilo professionale:..

disciplina:..

con rapporto: ☐ subordinato ☐ altro (libero professionale, autonomo, collaborazione, ecc…)

....

a tempo: ☐ determinato ☐ indeterminato

tipologia: ☐ pieno

☐ parziale al ....% per ore .... settimanali

dal .... al ....

presso:..

di (località)..via ....

convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ☐ SI ☐ NO

con interruzione dal .... al .... per ....

con interruzione dal .... al .... per ....

16) di avere svolto attività di borsista quale ....

dal .... al ....nella divisione/unità operativa/servizio ufficio/ecc

....

presso (Azienda Sanitaria, Ente, privati ecc.)..

di (località) ....via ....

con motivazione: ....

....

conferita / finanziata da:..

per n. ore settimanali ....totali...

17) di avere svolto attività di insegnamento / docenza nella materia di ....

....

presso la Scuola per il conseguimento del titolo di: ....

dell'(Azienda Sanitaria, Ente, Istituto, ecc.)..

di (località) .... via ....

nell'anno scolastico ....per ore ....

18) di avere frequentato volontariamente a titolo di aggiornamento professionale quale: ....

dal.................................... al...nella divisione/unità operativa/servizio/ufficio/ecc

....

presso:(Azienda Sanitaria, Ente, privati ecc) ....

di (località) .... via ....

per n. ore settimanali ....totali...

19) di avere partecipato quale ☐ uditore ☐ altro ....

al ☐ corso ☐ convegno ☐ congresso ☐ seminario

☐ altro ....

titolo del corso / convegno / ecc. ....

....

....

nel/i giorno/i ....a (località) ....

crediti ECM..*ore* ....

senza prova / verifica finale ☐ con prova / verifica finale ☐ voto/giudizio ....

20) di avere presentato una ☐ relazione ☐ comunicazione

al ☐ corso ☐ convegno ☐ congresso ☐ seminario

☐ altro ....

titolo del corso / convegno / ecc. ....

....

titolo della relazione/ comunicazione..

....

....

nel/i giorno/i .... a (località) ....

21) di avere titolo a preferenza (3) in quanto (1)

- il sottoscritto si trova nella seguente situazione *(per i figli è sufficiente indicarne nome, cognome e data di nascita)*..

....

risultante dal documento ....

rilasciato da .... *in data*..

ovvero

- il sottoscritto è familiare del / della Sig./Sig.ra..

rapporto di parentela...

nella seguente situazione..

risultante dal documento ....

rilasciato da .... *in data*..

22) spazio libero per altre dichiarazioni o per completare le dichiarazioni precedenti (in tal caso indicare il numero corrispondente e proseguire l'elencazione curando di seguire lo schema relativo, fornendo tutte le informazioni richieste; ove lo spazio fosse insufficiente proseguire su carta libera)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

23) di indicare il seguente recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione:

Sig. ....

Via ....N. ....

C.A.P. .... Comune .... Provincia ....

N.B.: Il candidato si impegna a comunicare le eventuali successive variazioni del suindicato recapito ed esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità.
Il candidato dovrà indicare nelle autocertificazioni tutti i dati riguardanti modalità, tempi e tipologia ecc., delle attività seguendo gli schemi previsti. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per errori, inesattezze o incompletezza dei dati indicati, che potranno comportare conseguenze negative a livello di valutazione e di attribuzione di punteggio.
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione di cui ai punti 2 e 3 del presente bando.

Luogo e data______________________________

FIRMA

____
per esteso e leggibile

*Documento d'identità*_______________________________________

IL FUNZIONARIO ADDETTO

____

QUALORA LA PRESENTE DOMANDA NON VENISSE FIRMATA DAVANTI AL FUNZIONARIO ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA COPIA, ANCHE NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITÀ.

(1) Cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa.

(2) Da compilare solamente da parte dei destinatari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indicando la data del relativo verbale rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap e l'Azienda presso cui è istituita detta commissione.

(3) I titoli di preferenza sono: le vittime ed i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; gli insigniti di medaglia al valor militare; i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; gli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; **i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico**; gli

invalidi ed i mutilati civili; militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; la minore età.

Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000**)**

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex D.P.R. N. 445/2000**)**

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

09_28_3_CNC_AZ SS1_CONCORSO 1 POSTO AUTISTA AMBULANZA_014

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 1 posto di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza cat. BS del ruolo tecnico.

In esecuzione della Determinazione del Direttore Amministrativo, n. 98 del 22/06/2009 è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
n. 1 posto di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza (cat. "BS" del ruolo tecnico)

1. Requisiti specifici di ammissione
(declaratorie allegate al CCNL del Personale del Comparto Sanità dd. 20.09.2001 e art. 26 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
1. diploma istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico
2. cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private
3. titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza (patente B)
2. Requisiti generali di ammissione (art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio;
2. il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
3. Presentazione della domanda
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnate a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - via Sai 1- 3 - Trieste, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o alla data di pubblicazione all'albo aziendale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 8 giorni successivi la data di scadenza del bando.
Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda in via Giovanni Sai n. 1-3, il termine per la consegna scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30 -16.00; venerdì 8-13; (sabato chiuso).
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile.
Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda - via Sai 1-3 - I piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8.30-12.30 - ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato all'A.S.S. n. 1 "Triestina" ovvero su conto corrente bancario - IBAN IT 97 G 02008 02205 000040467975 - intestato al Servizio di Tesoreria A.S.S. n. 1 " Triestina", con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:
a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPC 7.2.94 n. 174);
c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) (per i maschi) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, con precisa indicazione delle date di assunzione e cessazione, nonché le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (chi possiede tali titoli dovrà indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto, allegando i relativi documenti probatori, ovvero mediante apposita dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00)
L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:
- il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa che per quanto riguarda le sentenze penali di condanna l'amministrazione procederà ad una valutazione autonoma ed insindacabile circa l'influenza della condanna sull'attitudine dell'interessato ad espletare l'attività del profilo messo a concorso.
L'amministrazione pertanto si riserva la facoltà di valutare l'esclusione dal concorso de quo del candidato, qualora risulti una condanna per reati - con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio mediante frode - considerando il tipo e la gravità del reato stesso, l'epoca in cui e' stato commesso, l'eventuale intervenuta riabilitazione in relazione all'attività che il vincitore del concorso andrà ad espletare.
La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed e) oltre che del possesso dei requisiti specifici comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. L'esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia sottoscritta o pervenga all'Azienda fuori termine utile.
I candidati portatori di handicap, beneficiari della L. 5.2.1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I periodi di servizio presso la pubblica amministrazione o nel settore privato, devono recare l'esatta indicazione delle date di assunzione ed eventuale cessazione. La Commissione potrà dichiarare non valutabili periodi di servizio dei quali non sia indicata chiaramente la durata.
I titoli possono essere prodotti:
- in originale
- in copia legale o autenticata ai sensi di legge
- auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/00).
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto auto-certificato.
Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'art.18 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione. In tale caso, dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessario per il reperimento della pratica.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizio-

ne della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (Legge n. 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/00).
ALLA DOMANDA DEBITAMENTE FIRMATA DEVE ESSERE UNITO:
- L'ELENCO, IN CARTA SEMPLICE, DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI (*)
- IL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (**) DATATO E FIRMATO
- LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSUALE OBBLIGATORIA
- LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

(*)documenti presentati, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a riserve o preferenze, corsi aggiornamento, stati di servizio, autocertificati ai sensi di legge (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
(**) nel curriculum formativo e professionale indicare attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con precisa indicazione della durata e dell'eventuale esame finale
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato o autocertificato ai sensi del D.P.R 445/00, ha unicamente uno scopo informativo. Non verranno pertanto valutati fatti, stati o qualità, se non correttamente certificati ai sensi di legge.
Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, in caso contrario non saranno prese in considerazione.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni. E' possibile scaricare dal sito internet aziendale www.ass1.sanita.fvg.it i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO.
4. Prove di esame: (art. 29 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
prova pratica:
Esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta
ovvero
prova pratica relativa alle tecniche di guida
prova orale:
materie attinenti lo specifico settore di attività
ovvero
materie specifiche del profilo in oggetto
5. Convocazione dei candidati
Per quanto attiene il diario delle prove concorsuali , sarà data comunicazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami oppure, in caso di numero esiguo di candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento, in ogni caso non meno di 20 giorni prima dell'inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica. L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Tutte le prove del concorso (pratica ed orale) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).
6. Esclusione dal concorso
L'esclusione del concorso è disposta dall'Amministrazione, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al D.L. 502/92 nonché al citato D.P.R. 220/01.
7. Valutazione delle prove d'esame (art. 14 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice viene nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

9. Punteggio (art. 8 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per titoli
- 60 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova pratica
- 30 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:
- titoli di carriera punti 20
- titoli accademici e di studio punti 7
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 10

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui agli artt. 11,20, 21, e 22 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220.

10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Semplice Acquisizione e Carriera del Personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

11. Pari opportunitá

In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", dell'art. 57 del D.Lvo 165/01 sulle pari opportunità, l'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

12. Graduatoria

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza, in caso di parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall'art. 3 comma 7 della L. 127/97, integrato dall'art. 2 comma 9 della L. 191/98.
Sono titoli di preferenza ai sensi della normativa citata:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei

caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina";
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nella amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.
Inoltre, costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3, del D.Lvo 468/97, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come "lavoratore socialmente utile".
I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.
Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, con specifico atto che renderà la graduatoria immediatamente efficace.

13. Utilizzo della graduatoria

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla L. 68/99, dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/94 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
L'Amministrazione ha la facoltà di utilizzare la graduatoria anche per la copertura di ulteriori posti che entro il termine di validità della graduatoria stessa dovessero rendersi disponibili, con la limitazione di cui all'art. 18 DPR 220/2001, (per la copertura di posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso).
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, rimarrà efficace non oltre trentasei mesi dalla data di pubblicazione e verrà utilizzata secondo opportunità stabilita dall'Amministrazione.
L'Amministrazione, viste le disposizioni del D.Lgs 368/01, potrà utilizzare altresì la graduatoria del concorso per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa e nei limiti della legislazione vigente, per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Ai sensi dell'art. 36 c. 3 del D.Lgs. 165/01 e s.m. e i., prima di procedere all'acquisizione a tempo determinato di un candidato utilmente collocato in graduatoria, l'Amministrazione procederà a verificare che lo stesso non risulti aver avuto rapporti di lavoro con la ASS n. 1 "Triestina" per più di un triennio nell'ultimo quinquennio.
Il candidato che risultasse rientrare nella casistica sopra descritta non verrà acquisito e l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria contattando il candidato successivamente collocato.
La rinuncia, da parte del candidato, ad eventuali incarichi a tempo determinato non pregiudica la chiamata in caso di successiva copertura di posti a tempo indeterminato.
In caso di attribuzione di incarichi a tempo determinato, l'Amministrazione scorrerà la graduatoria nell'ordine, escludendo dagli incarichi successivi i candidati rinunciatari.
Una volta scorsa tutta la graduatoria, sempre per incarichi a tempo determinato, l'Amministrazione ricomincerà a chiedere la disponibilità di ogni candidato utilmente collocato secondo l'ordine della graduatoria, finché perdura la validità della medesima, fatte salve diverse disposizioni normative e regolamentari.

14. Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista auto-dichiarazione sostitutiva;
- titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art.19 D.P.R. 483/97).

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere prodotti con la domanda i relativi documenti probatori (modalità previste al punto 12 del presente bando).

Il candidato dichiarato vincitore avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dall'art. 18, comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. i.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
15. Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Referente del procedimento: dott. Gabriele BOSAZZI, Collaboratore amministrativo professionale - Struttura Semplice Acquisizione e Carriera del Personale.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. - S.S. Acquisizione e Carriera del Personale - via del Farneto n. 3 Trieste, tel. 040/3995154-5167-5252 e consultare il sito dell'Azienda www.ass1.sanita.fvg.it .

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PROROGARE, SOSPENDERE O REVOCARE LA PRESENTE PROCEDURA CONCORSUALE, NONCHE' DI VARIARE IL NUMERO DI POSTI MESSI A CONCORSO O ALTRE PARTI DEL BANDO, QUALORA NE RILEVASSE LA NECESSITÀ E L'OPPORTUNITÀ.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Fulvio Franza

SEGUE
SCHEMA DELLA DOMANDA
di ammissione al concorso (che potrà essere direttamente compilato o riprodotto in carta semplice)
a cui andrà allegato:
- un elenco dei documenti e dei titoli presentati (con le modalità descritte al punto 3. del bando)
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato (con le modalità descritte al punto 3. del bando)
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di € 10,33 in nessun caso rimborsabile (pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda - via Sai 1-3 - I piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8.30-12.30 - ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato all'A.S.S. n. 1 "Triestina" ovvero su conto corrente bancario IBAN IT 97 G 02008 02205 000040467975, intestato al Servizio di Tesoreria A.S.S. n. 1 "Triestina", con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento)
- copia di un documento di identità

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento:
All'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"
via G. Sai 1-3
34128 TRIESTE
ovvero
presentate a mano all'Ufficio Protocollo Generale dell' Azienda - via Sai 1-3, nelle ore d'ufficio:
da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 13.30 alle 16.00, venerdì dalle ore 8.00 alle 13, sabato chiuso).

ALL'AZIENDA SERVIZI SANITARI
N. 1 "TRIESTINA"
Via Sai 1-3
34128 TRIESTE

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO

Il / La sottoscritt ……………………………………………
(COGNOME E NOME)

(le candidate coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome, il cognome da coniugata);

CHIEDE

di essere ammess… al concorso pubblico per titoli ed esami a n.…post…di ……………………………………………

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, **consapevole della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni,**

- di esser nat… a ………………………………………………………………………
  ……………………………………il…………………………………………………;
- di risiedere a ………………………………………………………………………
  ………………………………via…………………………………………n……….;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO

  ovvero: di essere in possesso del seguente titolo di equiparazione alla cittadinanza italiana:
  ……………………………………………………………………………………………;

  ovvero: di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese dell'Unione Europea:
  ……………………………………………………………………………………………;
- di essere di stato civile ……………………………………………………………………………;
- di essere iscritt …nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………;

  ovvero: di non essere iscritt….nelle liste elettorali per il seguente motivo…………………
  ……………………………………………………………………………………………
- di aver riportato le seguenti condanne penali
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………… *(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione);*

- di essere in possesso del titolo di studio
  ……
  ……
  ……
  ..... conseguito in data…………………………… presso
  ……
  ……
  ……
  ………………………………………………………
  (indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……………………………………………………………………

- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione
  ……
  ………
  (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni o strutture private convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale:
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……………………………………………
  (indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento, il PERIODO – DAL…AL…, le qualifiche – posizioni funzionali ricoperte, eventuale categoria e profilo di appartenenza -, il Settore di attività e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego)

- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:
  ……
  ……
  ……
  ………………………………………………………………
  (allegare documentazione probatoria);

- **di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata, ai sensi del D.L.vo 196/03.**

- che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

SIG. ____
VIA / PIAZZA ______________________________________ N.___
TELEFONO N. ____
CAP________ CITTÀ _____________________________________

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice e prodotto in triplice copia. (Se i suddetti documenti e titoli sono presentati in fotocopia, dichiarare la loro conformità agli originali).

DATA _________________

__________________________FIRMA
(allegare fotocopia documento d'identità)

09_28_3_CNC_AZ SS1_GRADUATORIA MEDICINA INTERNA 2009_013

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico.

"In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con delibera del Direttore Generale n. 427 dd. 22.05.2009, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina "Medicina Interna":

	COGNOME	NOME	TITOLI	SCRITTO	PRATICA	ORALE	TOTALE
1	OLIVERIO	Tiziana	7.072/20	30/30	28/30	16/20	81.072/100
2	TULLIANI	Alessandro	4.80/20	23/30	21/30	19/20	67,80/100
3	SPEH	Robert	5.20/20	21/30	23/30	16/20	65,20/100

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
dott.ssa Fabiana Bearzi

09_28_3_CNC_PRO GO_CONCORSO 2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE CAT C_026

Provincia di Gorizia
Concorso pubblico per titoli ed esami per 2 posti a tempo pieno e determinato di istruttore amministrativo e contabile categoria c posizione economica c1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo pieno e determinato per 24 mesi di Istruttore amministrativo e contabile, categoria C, pos. ec. C1, CCRL 07.12.2006. E' richiesto il diploma di scuola media superiore. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate e presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 34170 Gorizia - Ufficio Protocollo, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nel B.U.R..
Per informazioni rivolgersi alla Provincia di Gorizia, Corso Italia, n. 55 tel 0481-385322/385253. Oppure all'indirizzo internet www.provincia.gorizia.it

IL DIRIGENTE DELLA DIRIZIONE
BILANCIO RISORSE E PROGRAMMAZIONE:
Lucio Beltrame

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) — € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) — € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del BUR entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word

nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **CAP/E 710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **CAP/E 1710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 1710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **CAP/E 708 - INSERZ. BUR - INVIO PROT. N° *****
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste